

**Rapporto di valutazione (di base) del
GREVIO sulle misure legislative
e di altro tipo che attuano le
disposizioni
della Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla Prevenzione e
la Lotta contro la
Violenza nei confronti delle Donne e la Violenza Domestica
(Convenzione di Istanbul)**
SAN MARINO

Gruppo di Esperti
sulla lotta contro la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica
(GREVIO)

GREVIO/Inf(2021)6

Adottato dal GREVIO il 23 giugno

2021, pubblicato a settembre 2021

Segretariato del meccanismo di monitoraggio della Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla Prevenzione e la Lotta contro la Violenza nei confronti delle
Donne e la Violenza Domestica del Consiglio d'Europa
F-67075 Strasbourg Cedex
Francia

www.coe.int/conventionviolence

Indice

Prefazione.....	5
Sintesi.....	7
Introduzione	10
I. Finalità, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali 11	
A. Principi generali della Convenzione 11	
B. Campo di applicazione della Convenzione e Definizioni (Articoli 2 e 3) 11	
C. Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione (Articolo 4)	12
1. Uguaglianza di genere e non discriminazione	12
2. Discriminazioni multiple.....	13
D. Obblighi degli Stati e dovuta diligenza (Articolo 5)	14
II. Politiche integrate e raccolta dei dati 15	
A. Politiche globali e coordinate (Articolo 7)	15
B. Risorse finanziarie (Articolo 8).....	15
C. Organizzazioni non governative e società civile (Articolo 9)	16
D. Organismo di coordinamento (Articolo 10)	17
E. Raccolta dei dati e ricerca (Articolo 11) 19	
1. Raccolta di dati amministrativi 19	
2. Indagini basate sulla popolazione	20
3. Ricerca	20
III. Prevenzione.....	21
A. Obblighi generali (Articolo 12)	21
B. Sensibilizzazione (Articolo 13).....	21
C. Educazione (Articolo 14)	22
D. Formazione delle figure professionali (Articolo 15)	23
E. Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento (Articolo 16)	24
F. Partecipazione del settore privato e dei mass media (Articolo 17).....	25
IV. Protezione e sostegno	27
A. Obblighi generali (Articolo 18)	27
B. Informazione (Articolo 19)	28
C. Servizi di supporto generali (Articolo 20)	28
D. Servizi di supporto specializzati (Articolo 22).....	30
E. Case rifugio (Articolo 23)	30
F. Linee telefoniche di sostegno (Articolo 24)	31
G. Supporto alle vittime di violenza sessuale (Articolo 25)	32
H. Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza (Articolo 26) 33	
I. Segnalazioni da parte di figure professionali (Articolo 28)	34
V. Diritto sostanziale	36
A. Diritto civile.....	36
1. Procedimenti e vie di ricorso in materia civile (Articolo 29).....	36
2. Risarcimenti (Articolo 30)	36
3. Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza (Articolo 31).....	37
B. Diritto penale	38
1. Violenza psicologica (Articolo 33).....	39
2. Atti persecutori (Stalking) (Articolo 34).....	39
3. Violenza fisica (Articolo 35).....	39
4. Violenza sessuale, compreso lo stupro (Articolo 36).....	40
5. Matrimonio forzato (Articolo 37).....	41
6. Mutilazione genitale femminile (Articolo 38).....	41
7. Aborto forzato e sterilizzazione forzata (Articolo 39)	41
8. Molestie sessuali (Articolo 40).....	42

9. Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto "onore" (Articolo 42).....	42
10. Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie (Articolo 48).....	42
VI. Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive	44
A. Obblighi generali, risposta immediata, prevenzione e protezione (Articoli 49 e 50).....	44
1. Denuncia alle forze dell'ordine e indagini	44
2. Il ruolo delle procure e i tassi di condanna	45
B. Valutazione e gestione dei rischi (Articolo 51)	46
C. Misure urgenti di allontanamento (Articolo 52) e ordinanze di ingiunzione o di protezione (Articolo 53).....	47
D. Procedimenti d'ufficio ed ex parte (Articolo 55)	48
E. Misure di protezione (Articolo 56)	49
F. Gratuito patrocinio (Articolo 57)	49
VII. Migrazione e asilo	50
A. Status di residente (Articolo 59).....	50
B. Richieste di asilo basate sul genere (Articolo 60)	51
Considerazioni conclusive	52
Appendice I	
Elenco di proposte e suggerimenti del GREVIO	53
Appendice II Elenco delle autorità nazionali, altri enti pubblici, organizzazioni non governative e organizzazioni della società civile con cui il GREVIO ha tenuto consultazioni.....	63

Preambolo

Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) è un organismo indipendente di monitoraggio dei diritti umani, che ha il compito di controllare l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Prevenzione e la Lotta contro la Violenza nei confronti delle Donne e la Violenza Domestica (STCE n. 210, "la Convenzione di Istanbul") ad opera delle Parti alla Convenzione. È composto da 15 esperti indipendenti e imparziali nominati sulla base della loro riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani, dell'uguaglianza di genere, della violenza contro le donne e/o dell'assistenza e protezione delle vittime.

Le attività statutarie del GREVIO comprendono il monitoraggio paese per paese della Convenzione di Istanbul (procedura di valutazione), l'avvio di indagini su circostanze specifiche all'interno di una Parte alla Convenzione (procedura di indagine) e l'adozione di raccomandazioni generali sui temi e sui concetti della Convenzione.

Il presente Rapporto è il frutto della prima procedura di valutazione (di base) effettuata riguardo a San Marino. Riguarda la Convenzione di Istanbul nella sua interezza¹ e pertanto valuta il livello di conformità della legislazione e della prassi del paese in tutte le aree rientranti nel campo di applicazione della Convenzione. Alla luce di quest'ultima, come definito nell'Articolo 2, paragrafo 1, la valutazione di base si incentra su "tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato". Pertanto, il termine "vittima" viene utilizzato all'interno del presente Rapporto per indicare donne o ragazze vittime di violenze.

Sulla base di questa valutazione, il Rapporto propone misure per rafforzare l'attuazione della Convenzione. Nel proporre tali misure, il GREVIO ha utilizzato diversi verbi che corrispondono a diversi livelli di urgenza, fermo restando che tutti sono importanti. Questi sono, in ordine di priorità, "sollecita", "incoraggia fortemente", "incoraggia" e "invita". Il GREVIO utilizza il verbo "sollecita" quando ritiene che sia necessaria un'azione immediata per rendere conforme la legislazione o la politica della Parte alla Convenzione di Istanbul, o per assicurarne l'attuazione. "Incoraggia fortemente" è usato nei casi in cui il GREVIO ha notato delle carenze a cui si deve porre rimedio nel prossimo futuro al fine di garantire un'attuazione completa della Convenzione. Un terzo livello di urgenza è indicato dall'uso del verbo "incoraggia", che è utilizzato per carenze che richiedono attenzione, anche eventualmente in una fase successiva. Infine, il verbo "invita" indica piccole lacune nell'attuazione che la Parte deve valutare di colmare o proposte avanzate per fornire un orientamento nel processo di attuazione.

La prima procedura di valutazione (di base) si compone di diverse fasi, ognuna delle quali permette al GREVIO di ottenere informazioni importanti su cui basare il proprio Rapporto. Si svolge sotto forma di dialogo confidenziale con l'obiettivo di offrire proposte e suggerimenti di miglioramento su misura per il paese sviluppati nel contesto nazionale della Parte sottoposta a valutazione. Tali proposte e suggerimenti comprendono quanto segue:

- presentazione di un rapporto redatto dalla Parte tenendo conto del questionario di base del GREVIO (il Rapporto dello Stato);
- una visita di valutazione alla Parte sottoposta ad esame per incontrare i rappresentanti governativi e non governativi che operano in questo campo;
- commenti della Parte sulla Bozza di Rapporto del GREVIO;
- pubblicazione del Rapporto del GREVIO in seguito alla sua adozione, unitamente ad eventuali commenti ricevuti dalla Parte.

Inoltre, il GREVIO raccoglie ulteriori informazioni da varie altre fonti, tra cui organizzazioni non governative (ONG), altri membri della società civile, istituzioni nazionali per i diritti umani e organismi del Consiglio d'Europa (Assemblea Parlamentare, Commissario per i Diritti Umani e altri organismi pertinenti), nonché altri organismi dei trattati internazionali. Nel quadro della

1. Escluso il Capitolo VIII della Convenzione, considerato dal GREVIO come meno rilevante ai fini della valutazione della situazione nazionale di ciascuna Parte contraente.

valutazione del paese, il GREVIO ha ricevuto contributi scritti dalle ONG Unione Donne San Marino (UDS), Soroptimist, Associazione Emma Rossi, Il Confine, così come dal sindacato Confederazione Sammarinese del Lavoro.

Il Rapporto su San Marino è stato reso pubblico ed è disponibile sul sito ufficiale della Convenzione di Istanbul.

L'analisi, i suggerimenti e le proposte contenuti in questo primo Rapporto di valutazione di base sono state elaborati sotto la responsabilità esclusiva del GREVIO. Il Rapporto riguarda la situazione osservata dalla delegazione del GREVIO durante la sua visita di valutazione a San Marino. Laddove disponibili, sono stati presi in considerazione anche gli eventuali sviluppi legislativi e politici significativi intercorsi fino al 20 giugno 2021.

Secondo la Convenzione di Istanbul, i Parlamenti nazionali ricevono questo Rapporto dalle autorità nazionali (Articolo 70, paragrafo 2). Il GREVIO chiede alle autorità nazionali di tradurre il presente Rapporto nella o nelle loro lingue nazionali ufficiali e di assicurarne un'ampia diffusione, non solo alle istituzioni statali competenti a tutti i livelli (nazionale, regionale e locale), in particolare al Governo, ai ministeri e alla magistratura, ma anche alle ONG e alle altre organizzazioni della società civile che operano nel campo della violenza contro le donne.

Sintesi

Il presente rapporto fornisce una valutazione delle misure di attuazione adottate dalle autorità sammarinesi concernenti tutti gli aspetti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (la "Convenzione di Istanbul").

Questa valutazione è stata effettuata dal Gruppo di Esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), un organismo indipendente di monitoraggio dei diritti umani incaricato di controllare l'attuazione della convenzione. I risultati del GREVIO si basano sulle informazioni ottenute durante le varie fasi della prima procedura di valutazione (di base) di cui all'articolo 68 della convenzione. Questi includono rapporti scritti (un rapporto di stato presentato dalle autorità sammarinesi e informazioni aggiuntive presentate dalle ONG) e una visita di valutazione di tre giorni a San Marino. Nell'Appendice II si trova un elenco degli organismi e delle entità con cui il GREVIO ha avuto scambi.

Il rapporto illustra l'impegno politico delle autorità sammarinesi nell'allineare la legislazione del paese alla Convenzione e nell'adottare misure che permettano la sua attuazione. L'accoglienza favorevole della convenzione a San Marino e il riconoscimento, da parte delle autorità, della sua importanza nel prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica ha portato a diversi sviluppi positivi, tra cui la promulgazione di due leggi e diversi decreti volti ad affrontare la violenza contro le donne, che hanno introdotto misure di assistenza e protezione per le vittime, nonché diversi emendamenti al Codice Penale.

Occorre evidenziare anche gli sforzi sulle misure preventive, come la sensibilizzazione alla violenza contro le donne nelle scuole attraverso un approccio trasversale ai programmi, così come il miglioramento della formazione dei professionisti che si occupano delle vittime di violenza. Un'enfasi particolare va posta sui funzionari delle forze dell'ordine e sugli operatori sociali e sanitari la cui formazione sulla violenza sessuale si traduce in alti livelli di consapevolezza sui diritti e i bisogni delle donne e delle ragazze che subiscono violenza sessuale e/o stupro.

Per quanto riguarda i servizi di sostegno, il rapporto accoglie con favore gli sforzi delle autorità sammarinesi per creare un'applicazione di telefonia mobile per le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica (TECUM), soprattutto in un momento in cui la crisi sanitaria del Covid-19 ha richiesto strumenti innovativi per garantire l'accesso delle vittime alle informazioni e al sostegno. Inoltre, il rapporto evidenzia il servizio altamente professionale per le vittime di violenza sessuale fornito dall'ospedale di San Marino, dove sono disponibili per le vittime servizi medici e forensi fondamentali.

Tuttavia, la mancanza di un approccio coordinato e di un piano d'azione o di una strategia globale sta portando a diverse lacune nella serie di politiche integrate e nella raccolta dati richiesti dalla convenzione. Sebbene le autorità e le istituzioni competenti si sforzino di stabilire protocolli e linee guida, non esiste un documento che stabilisca i principi di una partecipazione congiunta e trasversale volta a raggiungere obiettivi condivisi predeterminati. In termini di risorse finanziarie, l'instabilità delle fonti di finanziamento per le iniziative a sostegno delle vittime e l'assenza di remunerazione per i membri dell'Authority per le Pari Opportunità incidono inevitabilmente sulla capacità dell'autorità di adempiere ai suoi compiti, comprese le attività di coordinamento, nonché di assicurare la sostenibilità del suo lavoro. Anche la mancanza di uno schema di finanziamento pubblico a beneficio delle organizzazioni della società civile è preoccupante, così come il loro mancato coinvolgimento nella cooperazione tra agenzie. Effettivamente, pare che l'esperienza delle organizzazioni della società civile e la loro volontà di svolgere un ruolo attivo per una risposta coordinata a tutte le forme di violenza non siano sufficientemente sfruttate dalle autorità sammarinesi.

Nonostante la promulgazione di leggi e decreti per affrontare la violenza contro le donne e

l'emendamento di diverse disposizioni al Codice Penale, sono necessari ulteriori sforzi per conformarsi ai requisiti della convenzione per quanto riguarda il diritto sostanziale. La legislazione sammarinese non riconosce esplicitamente la necessità di prendere in considerazione gli episodi di violenza domestica quando si decidono i diritti di custodia e di visita dei figli, e non esistono canali di comunicazione tra le giurisdizioni civile e penale e i servizi sociali su questi casi. Per quanto riguarda la violenza sessuale, le disposizioni legali non sono basate sulla nozione di consenso liberamente dato come richiesto dall'Articolo 36 della convenzione. Inoltre, non esiste un reato penale specifico o altra forma di legislazione sulle molestie sessuali.

Infine, nessuna disposizione della legislazione sammarinese affronta la situazione particolare delle donne protette dall'Articolo 59, paragrafo 1 della Convenzione, vale a dire le vittime il cui status di residente dipende da quello del coniuge e che si trovano in circostanze particolarmente difficili a causa dello scioglimento del loro matrimonio con l'autore della violenza.

Un'altra questione che preoccupa è la lunghezza delle indagini sui casi di violenza contro le donne. In mancanza di misure specifiche che diano priorità ai casi di violenza contro le donne e che garantiscano quindi che le indagini e i procedimenti giudiziari relativi a tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione siano svolti senza indebito ritardo, la lunghezza dei procedimenti porta spesso alla prescrizione dei casi. Oltre a non riuscire ad assicurare la giustizia nei casi pendenti, è stato indicato che la lunghezza dei procedimenti scoraggia le vittime dal presentare denuncia, ostacolando così l'accesso delle donne alla giustizia.

Pur accogliendo con favore la ratifica della Convenzione di Istanbul da parte di San Marino e gli sforzi compiuti nella sua attuazione, il GREVIO ha identificato una serie di questioni prioritarie che richiedono ulteriori azioni da parte delle autorità sammarinesi per conformarsi pienamente alle disposizioni della convenzione. A seguito di quanto riportato e in aggiunta ad esso, le priorità si riferiscono alla necessità di:

- adottare ulteriori misure per garantire la realizzazione pratica del principio di uguaglianza tra donne e uomini e assicurare che le disposizioni della Convenzione di Istanbul siano attuate senza discriminazioni per nessuno dei motivi elencati all'articolo 4, paragrafo 3;
- adottare misure per migliorare il coordinamento, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche e delle misure in materia di violenza contro le donne;
- migliorare la raccolta dati in linea con i requisiti dell'Articolo 11 della convenzione;
- proseguire gli sforzi di sensibilizzazione in modo sostenibile, anche promuovendo o conducendo regolarmente campagne accessibili a tutti e programmi per l'emancipazione di donne e ragazze, comprese le donne e le ragazze a rischio di discriminazione multipla;
- sostenere, attraverso misure istituzionali e finanziarie, programmi di intervento preventivo e di trattamento per gli autori di violenze sessuali e domestiche;
- incoraggiare ulteriormente il coinvolgimento del settore privato e dei media nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne, anche promuovendo un ambiente di lavoro in cui la violenza contro le donne sia condannata apertamente, si risponda adeguatamente e se ne parli in modo sensibile al genere;
- migliorare la fornitura di servizi di sostegno, in particolare assicurando una risposta istituzionalizzata e coordinata di più agenzie alla violenza contro le donne, diffondendo ampiamente le informazioni sui servizi di sostegno e sulle misure legali disponibili per le vittime, assicurando che le vittime abbiano accesso ai servizi che ne facilitino il recupero; rendendo disponibili in numero sufficiente rifugi per ospitare le donne e i loro bambini in situazioni di emergenza; e assicurando che i bambini che assistono alla violenza domestica ricevano consulenza e sostegno;
- garantire che le donne vittime di violenza abbiano accesso a sistemi di risarcimento efficaci, anche informandole del loro diritto a ottenere tale risarcimento;
- garantire indagini, procedimenti giudiziari e sanzioni adeguate per i casi di violenza contro le donne, anche attraverso l'aumento dei livelli di denuncia;
- migliorare il sistema di ordinanze di allontanamento e di protezione in linea con i requisiti dell'articolo 52 della convenzione, sulla base di valutazioni di rischio coordinate.

Inoltre, il GREVIO ha identificato una serie di questioni aggiuntive in cui sono necessari miglioramenti per rispettare pienamente gli obblighi della convenzione. Queste riguardano, tra l'altro, la necessità di offrire una formazione adeguata agli insegnanti per dotarli delle competenze necessarie ad affrontare i temi legati alla violenza contro le donne, così come di garantire una formazione armonizzata e sistematica per i professionisti del settore basata su protocolli e linee guida chiare. Si dovrebbero anche intensificare gli sforzi per promuovere la linea di assistenza telefonica e l'applicazione per cellulari TECUM e per monitorare l'uso e l'efficacia di entrambi i servizi. Infine, le autorità sammarinesi dovrebbero rivedere la soglia necessaria per qualificare un comportamento come stalking per allineare la loro legislazione ai requisiti dell'Articolo 34 della convenzione.

Introduzione

San Marino ha ratificato la Convenzione di Istanbul il 28 gennaio 2016. San Marino non ha formulato alcuna riserva al momento del deposito del suo strumento di ratifica della Convenzione. La Convenzione è entrata in vigore a San Marino il 1° maggio 2016.

La Convenzione di Istanbul è il trattato internazionale di più ampia portata per affrontare la violenza contro le donne e la violenza domestica. La sua serie completa di disposizioni abbraccia misure preventive e protettive di vasta portata, nonché una serie di obblighi per garantire una risposta adeguata della giustizia penale a tali gravi violazioni dei diritti umani. La Convenzione allarga gli orizzonti, ponendo l'accento sulla necessità di affrontare le cause alla radice della violenza contro le donne (come stereotipi di genere, tradizioni dannose per le donne e fenomeni generalizzati di disparità di genere).

La Convenzione stabilisce un meccanismo di monitoraggio per valutare il livello di attuazione delle Parti contraenti. Questo meccanismo di monitoraggio si fonda su due pilastri: il Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), un organismo indipendente di esperti; e il Comitato delle Parti, un organo politico composto da rappresentanti ufficiali delle parti alla convenzione.

Conformemente all'Articolo 68 della Convenzione, il GREVIO ha avviato la valutazione di base su San Marino tramite lettera e trasmissione del suo questionario il 6 settembre 2019. L'ordine per l'invio del rapporto al GREVIO si basa su una combinazione di raggruppamenti regionali e cronologia delle ratifiche. Le autorità sammarinesi hanno poi presentato il loro rapporto il 6 febbraio 2020 - termine fissato dal GREVIO. Dopo un esame preliminare del rapporto dello Stato, il GREVIO ha effettuato una visita di valutazione a San Marino, che si è svolta dal 15 al 17 settembre 2020. La delegazione era composta da

- Marie-Claude Hofner, membro del GREVIO
- Per Arne Håkansson, membro del GREVIO
- Johanna Nelles, Segretario Esecutivo del meccanismo di monitoraggio della Convenzione di Istanbul.

ed è stata supportata nei suoi compiti da Camille Goy, membro del Segretariato del meccanismo di monitoraggio della Convenzione di Istanbul.

Durante la visita di valutazione, la delegazione è stata accolta da figure pubbliche di alto livello, tra cui il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, il Segretario di Stato con delega alla Famiglia, il Segretario di Stato per la Sanità e il Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura. La delegazione ha anche incontrato il Tavolo Tecnico e Istituzionale, che ha l'obiettivo di coordinare le azioni delle istituzioni pubbliche per combattere la violenza contro le donne. Inoltre, la delegazione ha incontrato un ampio numero di rappresentanti governativi e non governativi che operano nel settore della prevenzione e della lotta contro la violenza nei confronti delle donne, tra cui forze dell'ordine, professionisti legali, sanitari ed educativi, assistenti sociali, rappresentanti religiosi e rappresentanti di organizzazioni non governative. Un elenco delle autorità nazionali, delle organizzazioni non governative e di altre persone incontrate è riportato nell'Appendice II del presente Rapporto. Il GREVIO ringrazia per le preziose informazioni ricevute.

La visita di valutazione è stata preparata in stretta collaborazione con Stefano Palmucci, Esperto presso la Direzione Affari Giuridici del Dipartimento Affari Esteri di San Marino, che è stato nominato come persona di contatto per la valutazione del GREVIO. Il GREVIO desidera ringraziare per la collaborazione e il supporto forniti durante tutta la procedura di valutazione, e per l'approccio costruttivo adottato dalle autorità sammarinesi.

Nell'ambito di questa prima valutazione di base, il GREVIO ha esaminato le misure di attuazione adottate dalle autorità sammarinesi in relazione a tutti gli aspetti della Convenzione. Per motivi di brevità, il presente Rapporto dà priorità ad alcune disposizioni rispetto ad altre. Benché copra tutti i capitoli della Convenzione (ad eccezione del Capitolo VIII), non presenta valutazioni e conclusioni dettagliate per ogni disposizione.

I. Finalità, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali

A. Principi generali della Convenzione

1. Il Capitolo I della Convenzione di Istanbul stabilisce i principi generali che si applicano a tutti gli articoli sostanziali contenuti nei Capitoli da II a VII. Tali principi prevedono, tra le altre cose, che sia un diritto umano fondamentale per tutti, in particolare per le donne, vivere una vita priva di violenza, nell'ambito pubblico e privato, che la Convenzione sia attuata senza alcuna discriminazione e che si tenga conto delle potenziali molteplici forme di discriminazione e dei relativi effetti. Inoltre, prevedono l'integrazione di una prospettiva di genere nell'attuazione della Convenzione e nella valutazione del suo impatto.

B. Campo di applicazione della Convenzione e Definizioni (Articoli 2 e 3)

2. Alla luce del campo di applicazione della Convenzione di Istanbul definito al suo Articolo 2, paragrafo 1, la prima valutazione di base si incentra sulle misure adottate in risposta a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpiscono le donne in modo sproporzionato. L'Articolo 3 della Convenzione di Istanbul stabilisce le definizioni chiave dei concetti che sono fondamentali per la sua attuazione. Secondo il paragrafo a, con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intendono designare "tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata", mentre l'espressione "violenza domestica", come illustrato dal paragrafo b, designa "tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima". La definizione di "violenza contro le donne basata sul genere" di cui al paragrafo d dell'Articolo 3 intende assicurare maggiore chiarezza riguardo alla natura della violenza rientrante nel campo di applicazione, spiegando che designa "qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato".

3. Pertanto, la violenza contemplata dalla Convenzione di Istanbul differisce da altri tipi di violenza in quanto il genere della vittima è il motivo principale. La violenza perpetrata contro una donna è sia la causa che la conseguenza di relazioni di potere ineguali basate sulle differenze percepite tra donne e uomini che portano allo status subordinato delle donne nella sfera pubblica e privata. In conformità con la definizione di cui all'Articolo 3, lettera b, il Capitolo V della Convenzione specifica le forme di violenza contro le donne che devono essere criminalizzate (o, ove applicabile, altrimenti sanzionate). Queste forme comprendono: la violenza psicologica, lo stalking, la violenza fisica, la violenza sessuale, compreso lo stupro, il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili, l'aborto forzato, la sterilizzazione forzata e le molestie sessuali. Data la gravità della violenza domestica, l'Articolo 46 della Convenzione impone di garantire che le circostanze in cui è stato commesso il reato nei confronti dell'attuale o ex coniuge o partner, da un membro della famiglia, un convivente della vittima o una persona che ha abusato della propria autorità, possano portare a un inasprimento della condanna in quanto circostanze aggravanti o elementi costitutivi del reato.

4. Il GREVIO nota con apprezzamento che a San Marino la campagna del Consiglio d'Europa per combattere la violenza nei confronti delle donne, compresa la violenza domestica, svolta in parte durante la presidenza Sammarinese del Consiglio d'Europa - da novembre 2006 a maggio 2007 - ha garantito diversi progressi riguardo alla questione della violenza contro le donne, sia a livello politico che legislativo.

In particolare, San Marino ha assunto un forte impegno per promuovere la sensibilizzazione e il rafforzamento delle capacità dei servizi sanitari e di assistenza sociale, nonché delle forze di polizia.² Al termine di questa campagna paneuropea nel 2008, San Marino ha adottato la Legge 97/2008 sulla prevenzione e criminalizzazione della violenza contro le donne e della violenza di genere, che

ha introdotto misure di assistenza e protezione per le vittime, azioni preventive da parte delle forze dell'ordine e diversi emendamenti al Codice Penale. Alcuni anni dopo, e in vista della ratifica della Convenzione di Istanbul, le autorità sammarinesi hanno effettuato un'analisi del quadro giuridico e delle strutture amministrative e socio-sanitarie esistenti per identificare le lacune in cui sarebbero stati necessari dei cambiamenti per conformarsi ai requisiti della Convenzione. Il processo ha portato all'adozione della Legge 57/2016 sulle norme di adeguamento dell'ordinamento sammarinese alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica.

5. Il GREVIO accoglie con favore gli sforzi profusi da San Marino per adottare una legislazione volta ad affrontare la violenza contro le donne, recependo i requisiti della Convenzione di Istanbul nell'ordinamento nazionale. È il caso, in particolare, della legislazione penale che criminalizza la maggior parte delle forme di violenza contro le donne, come richiesto dalla convenzione.³ Al di là della legislazione penale, tuttavia, il GREVIO nota che le leggi e le politiche tendono a concentrarsi sulla violenza inflitta dal partner, con misure di sostegno e protezione adattate ai bisogni delle vittime di questa specifica forma di violenza, e affrontano meno altre forme di violenza – come la violenza sessuale, lo stalking e le molestie sessuali. Il GREVIO sottolinea che qualsiasi risposta globale alla violenza contro le donne deve integrare le leggi con politiche attentamente pianificate, tra cui, ad esempio, misure volte a proteggere e sostenere le vittime di varie forme di violenza.

6. Per quanto riguarda le definizioni, l'Articolo 2 della Legge 57/2016 recepisce le definizioni chiave della Convenzione di Istanbul nell'ordinamento nazionale. La violenza di genere, così come definita in tale Legge, contempla quindi tutti gli atti di lesione o sofferenza di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; mentre l'espressione "violenza domestica" designa "tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner o tra partner considerati equivalenti ai coniugi, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

7. Benché le due leggi principali che riguardano la violenza contro le donne siano redatte in termini neutri da un punto di vista del genere, la Legge 57/2016 richiede specificamente alle autorità sammarinesi di adottare una prospettiva di genere nella progettazione delle misure di attuazione della Convenzione e nella valutazione del loro impatto. A questo proposito, il GREVIO nota con apprezzamento che i diversi protocolli e linee guida che inquadrano gli interventi degli organi istituzionali, in particolare i servizi sanitari e sociali, così come le forze dell'ordine, hanno mostrato una forte prospettiva di genere nel riconoscere la natura strutturale della violenza contro le donne.⁴

8. Il GREVIO incoraggia le autorità sammarinesi a garantire che la legislazione, le politiche e i programmi volti a prevenire e combattere la violenza contro le donne affrontino tutte le forme di violenza contro le donne che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul, in particolare la violenza sessuale e le molestie sessuali.

2. Taddei A. (2017), *Contro la violenza di genere: tra formazione ed intervento. Riflessioni da una ricerca nella Repubblica di San Marino*, pagina 38.

3. Si veda Capitolo V, Diritto sostanziale.

4. Si veda, per esempio: Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, "Piano Sanitario e Socio-Sanitario della Repubblica di San Marino. 2015-2017" (in Italiano), p. 75; Istituto per la Sicurezza Sociale, Protocollo "Occuparsi degli adulti vittime di violenza" (in italiano), aprile 2020; Corpo della Gendarmeria, "Protocollo di intervento per gli agenti sammarinesi nella prevenzione e nel contrasto della violenza di basate sul" (in italiano), 2015.

C. Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione (Articolo 4)

1. Uguaglianza di genere e non discriminazione

9. A partire dal 2000, l'uguaglianza di genere formale è sancita dall'Articolo 4 della "Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese", che prevede che tutti siano uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, orientamento sessuale, opinioni personali, economiche, sociali, politiche o religione. Per assicurare la piena attuazione di questo principio, San Marino ha istituito la Commissione per le Pari Opportunità nel 2004 al fine di promuovere e garantire la piena

uguaglianza e le pari opportunità per tutti. Le prerogative della commissione includono, tra le altre cose, il suggerimento di iniziative - compresi emendamenti legislativi – alle istituzioni competenti al fine di promuovere l'uguaglianza di fronte alla legge e le pari opportunità; il monitoraggio dell'attuazione della normativa pertinente; la ricezione di denunce da parte delle organizzazioni della società civile e la presentazione di denunce alle istituzioni competenti; la sensibilizzazione e la raccolta di dati; nonché l'intervento in procedimenti giudiziari civili, penali e amministrativi in difesa degli interessi collettivi relativi all'uguaglianza e alle pari opportunità.

10. Sebbene i dati complessivi sull'uguaglianza di genere siano scarsi a San Marino⁵, le informazioni disponibili indicano persistenti disuguaglianze tra donne e uomini. Nel 2019, le donne costituivano circa il 44% della forza lavoro, per lo più impiegate nel settore pubblico. Nel settore privato, solo il 22% dei dirigenti è donna. Il tasso di disoccupazione delle donne (10,56%) è significativamente più alto di quello degli uomini (4,7%).⁶ Il GREVIO è inoltre preoccupato delle informazioni ricevute durante la sua visita di valutazione, secondo le quali il 95% delle persone che hanno perso il lavoro a causa della prima ondata della crisi sanitaria del Covid-19 sono donne.⁷ Inoltre, la rappresentanza delle donne in politica rimane debole, con il 33% dei parlamentari donne, nonostante le misure legislative adottate per rafforzare la partecipazione politica delle donne, come la legge 1/2007 che vieta ai partiti politici di presentare liste con più di due terzi di candidati dello stesso sesso. Le organizzazioni della società civile hanno inoltre condiviso con il GREVIO la loro preoccupazione per la mancanza di rappresentanza delle donne in posizioni di leadership e la persistenza di ruoli di genere stereotipati.

11. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi ad adottare ulteriori misure per garantire la realizzazione pratica del principio di uguaglianza tra donne e uomini e rafforzare la raccolta di dati in questo campo al fine di valutare meglio le disparità di genere e definire di conseguenza politiche e programmi pertinenti.

2. Discriminazione intersezionale

12. L'Articolo 4, paragrafo 3 della Convenzione richiede alle Parti di garantire l'attuazione degli impegni assunti ai sensi della Convenzione senza alcuna discriminazione. Tale disposizione fornisce un elenco non esaustivo dei motivi di discriminazione che si ispira a quello dell'Articolo 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché all'elenco contenuto nel suo Protocollo n. 12⁸ e comprende le discriminazioni fondate sul genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'età, lo stato di salute, la disabilità, lo stato civile, lo status di migrante o di rifugiato o altra condizione. Tale obbligo deriva dalla consapevolezza che la discriminazione verso certi gruppi di donne, ad esempio ad opera delle forze dell'ordine, della magistratura o di fornitori di servizi, è ancora molto diffusa.⁹

5. Il Women Count Data Hub mostra che a San Marino solo il 7,1% degli indicatori necessari per monitorare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile da una prospettiva di genere sono disponibili, con lacune in aree chiave come la violenza contro le donne, l'assistenza e il lavoro domestico non retribuito e gli indicatori principali del mercato del lavoro come il divario di retribuzione tra i generi. Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: <https://data.unwomen.org/country/san-marino>

6. In base alle statistiche ufficiali disponibili sul sito web dell'Ufficio Programmazione Economica, Centro Elaborazione Dati e Statistica di San Marino: <https://www.statistica.sm/on-line/en/home/statistics/employment-and-unemployment.html>

7. Si veda anche: UDS, "le donne pagano il prezzo più alto del Covid-19", 3 agosto 2020: www.sanmarinortv.sm/news/comunicati-c9/uds-le-donne-pagano-il-prezzo-piu-alto-del-covid-19-a192160.

8. I motivi di discriminazione in questione comprendono: sesso, razza, colore, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita o altra condizione.

9. Rapporto Esplicativo alla Convenzione di Istanbul, paragrafi 52-54.

13. Il GREVIO nota l'adozione, negli ultimi anni, di diverse leggi volte a proteggere i gruppi esposti alla discriminazione intersezionale, come la Legge 28/2015 sull'assistenza, l'inclusione sociale e i diritti delle persone con disabilità; la Legge 147/2018 sulle unioni civili, che prevede la possibilità per un giudice di adottare misure per proteggere le vittime della violenza compiuta dal partner all'interno di un'unione civile; o la Legge 1/2019, che vieta la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. Inoltre, la Legge 57/2016 sulle norme che adeguano l'ordinamento giuridico sammarinese alle disposizioni della Convenzione di Istanbul ha modificato il Codice Penale per criminalizzare l'odio o la violenza fondata sulla razza, l'etnia, la nazionalità, la religione, l'orientamento sessuale o l'identità di genere. Non esiste, tuttavia, un piano d'azione nazionale contro la discriminazione.

14. Ad eccezione dei dati statistici sui procedimenti penali che indicano la cittadinanza delle vittime e quindi la prevalenza della violenza di genere contro le donne straniere, non esistono a San Marino dati ufficiali per valutare la prevalenza delle varie forme di violenza commesse contro alcuni gruppi di donne esposte a discriminazioni intersezionali, tra cui le donne con disabilità, le donne LGBTI e le donne che si prostituiscono. Inoltre, il GREVIO non è a conoscenza di alcuna misura o programma d'azione esistente a San Marino che abbia un approccio intersezionale alla violenza contro le donne.

15. Circa il 15% della popolazione di San Marino è composta da residenti stranieri, la maggior parte dei quali sono cittadini italiani, seguiti in particolare da cittadini di Romania, Ucraina, Russia, Polonia, paesi dell'America Latina (Argentina, Brasile) e Albania.¹⁰ I lavoratori stranieri sono per lo più impiegati nel settore dell'ospitalità e del commercio, o come badanti private¹¹. Il GREVIO nota con preoccupazione che i dati statistici sui procedimenti penali dal 2016 alla metà del 2020 indicano che il 39% delle vittime di violenza di genere sono donne straniere.

A tal proposito prende atto della creazione di un helpdesk dedicato per fornire alle badanti informazioni sui loro diritti e sulle leggi e i regolamenti pertinenti in una lingua che possano comprendere, nonché per assisterle nella comprensione e nella verifica delle condizioni stipulate nei loro contratti.¹² Il GREVIO è stato anche informato che il rinnovo annuale dei permessi di soggiorno per i lavoratori domestici è utilizzato dall'Ufficio Stranieri come strumento per valutare le loro condizioni di vita. Tuttavia, nessuna informazione messa a disposizione del GREVIO indicherebbe che queste misure siano orientate a fornire informazioni e/o sostegno nei casi di violenza contro le donne.

16. Il GREVIO esorta le autorità sammarinesi a:

- a. **adottare misure per garantire che le disposizioni della Convenzione di Istanbul siano attuate senza discriminazioni per nessuno dei motivi elencati all'Articolo 4, paragrafo 3;**
- b. **adottare misure per garantire che le donne esposte a discriminazioni multiple, comprese le donne con disabilità, le donne LGBTI e le donne migranti, ricevano informazioni adeguate sui loro diritti e sul diritto di accedere a servizi di protezione e sostegno, in conformità con le disposizioni della Convenzione di Istanbul;**
- c. **promuovere la ricerca e assicurare la raccolta di dati sulla violenza di genere che colpisce gruppi di donne esposte a discriminazioni multiple, in modo da valutare la prevalenza delle varie forme di violenza e l'accesso di tali gruppi ai servizi di sostegno, alle misure di protezione e alla giustizia;**
- d. **integrare le prospettive e i bisogni di tali gruppi nella progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione di politiche globali e coordinate per prevenire e combattere la violenza contro le donne.**

10. In base alle statistiche ufficiali disponibili sul sito web dell'Ufficio Programmazione Economica, Centro Elaborazione Dati e Statistica di San Marino. Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: www.statistica.sm/on-line/home/dati-statistici/popolazione.html.

11. GRETA(2019), Rapporto sull'attuazione da parte di San Marino della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Lotta contro la Tratta degli Esseri Umani, Secondo ciclo di valutazione, paragrafo 36- 37.

12. Ibid., paragrafo 37.

D. Obblighi degli Stati e dovuta diligenza (Articolo 5)

17. Gli aspetti riguardanti l'attuazione dell'Articolo 5 della Convenzione sono trattati nei Capitoli V e VI del presente Rapporto.

II. Politiche integrate e raccolta dei dati

18. Il Capitolo II della Convenzione di Istanbul definisce i principali requisiti per una risposta olistica alla violenza nei confronti delle donne: l'esigenza di politiche efficaci, globali e coordinate a livello statale, supportate dalle necessarie strutture istituzionali, finanziarie e organizzative.

A. Politiche globali e coordinate (Articolo 7)

19. L'Articolo 7 della Convenzione di Istanbul richiede agli Stati parte di concepire e attuare politiche che comprendano una moltitudine di misure da adottare da parte di diversi attori e agenzie e che, nel loro insieme, offrano una risposta olistica alla violenza contro le donne.

20. A San Marino, entrambe le Leggi 97/2008 e 57/2016 prevedono diverse misure per il sostegno e la protezione delle vittime. Tuttavia, il GREVIO è preoccupato del fatto che l'emanazione di questo quadro giuridico non sia stata seguita dall'adozione di un piano d'azione globale o di una strategia che inquadri gli interventi e il coordinamento delle varie istituzioni coinvolte nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne a San Marino. Pur prendendo atto positivamente degli sforzi mostrati dalle autorità e dalle istituzioni competenti per stabilire protocolli e linee guida sull'assistenza e il sostegno alle vittime, così come degli sforzi significativi per organizzare attività di formazione o di sensibilizzazione prevalentemente sulla violenza domestica, il GREVIO sottolinea che un approccio sostenibile e globale al problema della violenza contro le donne richiede l'attuazione di politiche coordinate basate sull'impegno di tutte le parti interessate.

21. Sebbene il Tavolo Tecnico e Istituzionale, composto da rappresentanti delle autorità socio-sanitarie, delle forze dell'ordine, della magistratura, delle scuole, dell'associazione degli avvocati e dell'associazione degli psicologicostituisca una sede di discussione sulle criticità e sulle possibili soluzioni per migliorare i servizi di assistenza e supporto alle vittime forniti dal sistema socio-sanitario¹³, non esiste un documento unico che definisca i principi della partecipazione congiunta e trasversale finalizzata al raggiungimento di obiettivi condivisi predeterminati. Il Tavolo non è stato infatti coinvolto nella stesura di alcun documento politico globale di questo tipo. L'adozione di un piano d'azione nazionale e/o di obiettivi politici condivisi permetterebbe di tenere traccia della direzione presa dai diversi attori nel campo della violenza, incentrandosi sulla responsabilità di ogni istituzione nel raggiungimento dei risultati attesi.

22. Il GREVIO ricorda che l'Articolo 7 della Convenzione richiede agli Stati parte di garantire che tutte le politiche adottate siano attuate sulla base di un'efficace cooperazione tra più agenzie. Richiede il coinvolgimento di tutti gli attori interessati, quali le agenzie governative, il parlamento, le autorità e le organizzazioni della società civile. A questo proposito, il GREVIO si rammarica che l'esperienza delle organizzazioni della società civile e la loro volontà di svolgere un ruolo attivo per una risposta coordinata a tutte le forme di violenza non siano sufficientemente sfruttate dalle autorità statali.

23. Il GREVIO sollecita le autorità sammarinesi a rafforzare il loro approccio interistituzionale alla violenza contro le donne sviluppando un piano d'azione/strategia a lungo termine e globale che attribuisca la dovuta importanza a tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione di Istanbul e che si basi sul coinvolgimento di tutti gli attori interessati, comprese le organizzazioni della società civile.

B. Risorse finanziarie (Articolo 8)

L'Articolo 8 ha lo scopo di garantire lo stanziamento di risorse finanziarie e umane adeguate sia per le attività svolte dalle autorità pubbliche che per quelle delle organizzazioni non governative e della società civile interessate. A San Marino, è impossibile determinare la quota di finanziamenti pubblici destinati alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne, poiché non esiste un documento che elenchi gli importi specificamente destinati a questo settore nelle varie segreterie e istituzioni. A questo proposito, il GREVIO sottolinea il valore aggiunto dell'adozione del *gender budgeting* a tutti i livelli degli interventi pubblici per pianificare e monitorare i finanziamenti pubblici dedicati alla prevenzione e all'eliminazione della violenza contro le donne.

25. L'Authority per le Pari Opportunità¹⁴ - che ha il compito di promuovere e sostenere le iniziative volte a prevenire la violenza di genere - riceve una dotazione annuale di 15.000 euro, che viene utilizzata principalmente per attività di sensibilizzazione e programmi educativi. L'Authority gestisce anche un fondo di assistenza finanziaria per le vittime, costituito dai risarcimenti che le sono stati riconosciuti nei procedimenti giudiziari in cui si è costituita parte¹⁵; ciò lo rende una fonte di finanziamento instabile. Il GREVIO si interroga sulla capacità di tali risorse finanziarie di finanziare le attività di coordinamento, informazione, formazione, prevenzione, monitoraggio dei dati e sensibilizzazione, nonché la promozione dei servizi di sostegno di cui l'Authority è responsabile. Il GREVIO osserva che i membri dell'Authority operano come volontari senza ricevere una remunerazione e devono svolgere le loro funzioni in aggiunta alle loro rispettive professioni. Nonostante l'impegno dimostrato, il GREVIO osserva che questo incide inevitabilmente sulla capacità dell'Authority di adempiere ai suoi compiti e di assicurare la sostenibilità del suo lavoro. Inoltre, il GREVIO osserva che la Convenzione parte dal presupposto che rispondere adeguatamente a tutte le forme di violenza contro le donne sia di responsabilità dello Stato, rendendo questo compito inadatto al volontariato.

26. Anche per la Commissione per le Pari Opportunità - che si occupa di tutte le questioni relative all'uguaglianza e ha il mandato di combattere il razzismo, l'omofobia, la discriminazione delle persone con disabilità e altre forme di discriminazione - l'unica informazione disponibile è relativa al finanziamento di iniziative legate alla prevenzione della violenza contro le donne e della violenza domestica con uno stanziamento annuale di 5.000 per organizzare attività di sensibilizzazione, come gli eventi in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

27. Per quanto riguarda la società civile, il GREVIO è estremamente preoccupato per l'assenza di finanziamenti pubblici a disposizione delle ONG. Sembra che l'unico meccanismo di finanziamento pubblico di cui beneficiano le ONG sia quello basato su un sistema di contributi volontari versati dai cittadini al momento della dichiarazione dei redditi. Questa situazione rende molto difficile per le organizzazioni della società civile svolgere ed ampliare le loro attività, specialmente per le organizzazioni che offrono servizi di sostegno alle donne vittime di violenza.

28. Il GREVIO esorta le autorità sammarinesi a:

- a. **aumentare le risorse umane e finanziarie destinate alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne, tra cui, in particolare, per l'Authority per le Pari Opportunità e la professionalizzazione del suo lavoro;**
- b. **adottare misure, in particolare attraverso la pianificazione di finanziamenti appositamente stanziati, che permettano di identificare più efficacemente le somme spese per affrontare la violenza da parte di tutte le istituzioni interessate;**
- c. **garantire un finanziamento adeguato attraverso opportunità di finanziamento adeguate e sostenibili per le organizzazioni della società civile impegnate nel contrasto della violenza contro le donne.**

13. Articolo 13 del Decreto 56/2018 "Disposizioni per l'autonomia operativa dell'Authority per le Pari Opportunità".

C. Organizzazioni non governative e società civile (Articolo 9)

29. Diverse ONG sono attive nella promozione dei diritti delle donne e nella lotta contro la violenza di genere a San Marino. Esse sono principalmente impegnate in attività di sensibilizzazione, mentre alcune forniscono servizi di supporto alle vittime, nonostante l'inadeguatezza delle loro risorse finanziarie. Diverse organizzazioni di donne sono impegnate a promuovere i diritti delle donne e a favorire l'uguaglianza di genere. Varie organizzazioni di beneficenza offrono supporto psicologico e assistenza abitativa, mentre un'organizzazione è stata istituita specificamente per fornire agli autori di violenza programmi di intervento¹⁶, e i sindacati forniscono supporto alle vittime di violenza nell'ambiente di lavoro.¹⁷

30. Come spiegato sopra, il GREVIO è preoccupato per il fatto che le organizzazioni della società civile non ricevono finanziamenti dalle autorità e non sono coinvolte nella cooperazione tra le agenzie. Le ONG non fanno parte dei meccanismi di coordinamento esistenti e non sono consultate nella stesura delle leggi in materia di violenza contro le donne. La situazione precaria delle organizzazioni della società civile rende impossibile per loro ampliare le proprie attività e sviluppare servizi di sostegno. Questo è tanto più deplorabile se si considera che le organizzazioni della società civile intervengono regolarmente e forniscono sostegno alle vittime quando le istituzioni sociali e sanitarie hanno difficoltà a farlo, e sono desiderose di collaborare con le autorità per rafforzare la loro capacità di rispondere ai bisogni delle vittime.

31. Il GREVIO ricorda che le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo importante nella prevenzione e nella lotta contro tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. L'articolo 9 richiede che gli Stati parti riconoscano il loro lavoro e le coinvolgano come partner nella cooperazione inter-agenzie e nell'attuazione di politiche governative globali.¹⁸ Si deve sviluppare un nuovo approccio a San Marino per assicurare che le ONG ricevano il sostegno attivo del Governo e siano in grado di partecipare alla progettazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione delle misure e delle politiche del paese per prevenire e combattere la violenza contro le donne.

32. Il GREVIO esorta le autorità sammarinesi a:

- a. adottare misure per sostenere e riconoscere le organizzazioni della società civile impegnate nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne, riconoscendo il valore e l'esperienza che apportano;**
- b. istituire meccanismi di cooperazione per consultare e cooperare con le organizzazioni della società civile ai fini della progettazione, del monitoraggio, della valutazione e dell'attuazione di misure e politiche per prevenire e combattere la violenza contro le donne.**

14. Si veda il Capitolo II Organismo di coordinamento (Articolo 10) per ulteriori informazioni sull'Authority e la Commissione per le Pari Opportunità..

15. Il diritto dell'Authority per le Pari Opportunità di costituirsi parte nei procedimenti giudiziari avviati nei casi di violenza contro le donne è previsto dall'Articolo 20 della Legge 97/2008.

16. Si veda il Capitolo III, Programmi d'intervento di carattere preventivo e di trattamento (Articolo 16)

17. Si veda il Capitolo III Prevenzione, Partecipazione del settore privato e dei media (Articolo 17)

D. Organismo di coordinamento (Articolo 10)

33. Esistono diversi organismi a San Marino che supervisionano il coordinamento delle misure volte a prevenire e combattere la violenza contro le donne in applicazione dell'Articolo 10 della Convenzione di Istanbul. Tali organismi comprendono la Commissione per le Pari Opportunità e l'Authority per le Pari Opportunità.

34. La Commissione per le Pari Opportunità è stata istituita nel 2004 con la missione di contribuire all'attuazione del principio di uguaglianza sancito dalla Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese. La Commissione si occupa di tutte le questioni relative all'uguaglianza e ha il compito di combattere il razzismo, l'omofobia, la discriminazione delle persone con disabilità e altre forme di discriminazione. La Commissione è nominata dal Parlamento all'inizio di ogni legislatura. È composta da 10 membri scelti per rappresentare proporzionalmente le forze politiche all'interno del Parlamento. Le prerogative della Commissione sono stabilite dalla Legge 26/2004 e comprendono, tra le altre cose, il suggerire iniziative - anche emendamenti legislativi - alle istituzioni competenti al fine di promuovere l'uguaglianza davanti alla legge e le pari opportunità; il monitoraggio dell'attuazione della normativa pertinente; il ricevere denunce da parte delle organizzazioni della società civile e presentare denunce alle istituzioni competenti; la sensibilizzazione e la raccolta di dati; l'intervento in procedimenti giudiziari civili, penali e amministrativi in difesa degli interessi collettivi relativi all'uguaglianza e alle pari opportunità.

35. La Commissione coopera strettamente con il secondo organo sammarinese designato a fungere da organismo di coordinamento nazionale, ovvero l'Authority per le Pari Opportunità. L'Authority è stata istituita in seguito all'adozione della Legge 97/2008 ed è diventata operativa nel gennaio 2009. Mentre la Commissione si occupa di tutte le questioni relative all'uguaglianza, all'Authority è stato affidato il compito specifico di promuovere e sostenere le iniziative volte a prevenire la violenza di genere. Ai sensi dell'Articolo 34 della Legge 97/2008, l'Authority è composta da tre membri nominati dal Parlamento per un mandato di quattro anni, scelti tra esperti di diritto, rappresentanti di associazioni o ONG che operano nel campo della parità di genere, nonché esperti in comunicazione e psicologia. Il GREVIO nota tuttavia che al momento della sua valutazione sull'attuazione della Convenzione a San Marino, l'Authority era composta da un avvocato, uno psicologo e un medico, senza comprendere un rappresentante di una ONG impegnata nel campo della parità di genere.

36. Le responsabilità dell'Authority sono elencate in parte nella Legge 97/2008 e in parte nei Decreti 60/2012 e 56/2018 che attuano questa normativa. L'Authority ha il compito di prevenire la violenza contro le donne e la violenza di genere: (a) supportando la realizzazione di servizi di sostegno, come l'assistenza legale e psicologica; (b) promuovendo la conclusione di protocolli di cooperazione con le parti interessate; (c) diffondendo informazioni sui servizi di sostegno; (d) promuovendo attività di sensibilizzazione e prevenzione; (e) organizzando la formazione dei professionisti interessati; (f) raccogliendo dati statistici; e (g) pubblicando un rapporto annuale sulla violenza contro le donne. La Legge 97/2008 conferisce all'Authority anche il compito di impedire la circolazione di immagini o informazioni discriminatorie o contrarie alla dignità umana.

37. Inoltre, l'Authority per le Pari Opportunità coordina un Tavolo Tecnico-Istituzionale, composto da rappresentanti di diverse istituzioni che si occupano di casi di violenza contro le donne. Le istituzioni interessate sono l'Istituto per la Sicurezza Sociale, le forze dell'ordine, la magistratura, le scuole, l'associazione degli avvocati e l'associazione degli psicologi. Il ruolo del Tavolo è quello di identificare le lacune nel quadro giuridico e istituzionale e di proporre suggerimenti sulle possibili misure istituzionali da adottare per migliorare la situazione.

38. Il GREVIO nota che, in assenza di un piano d'azione nazionale o di obiettivi politici predefiniti, questi diversi organismi non basano il loro lavoro su strumenti strategici e operativi che definiscano i passi necessari per raggiungere gli obiettivi fissati. Questa mancanza di pianificazione dell'azione pubblica pregiudica la chiarezza delle prerogative, delle attività e dei risultati dei diversi organismi responsabili del coordinamento e dell'attuazione delle politiche e delle misure per prevenire e combattere la violenza contro le donne. Inoltre, il GREVIO ricorda che, oltre a coordinare e attuare le politiche e le misure per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, i compiti assegnati agli organismi nazionali di coordinamento ai sensi dell'Articolo 10 della Convenzione comprendono il monitoraggio e la valutazione di tali politiche e misure per determinare se raggiungono il loro obiettivo e/o rivelano eventuali effetti indesiderati. Il GREVIO nota che questa funzione non è attualmente svolta a San Marino.

39. Inoltre, il GREVIO ribadisce la sua preoccupazione per l'insufficiente assegnazione di risorse umane e finanziarie all'Authority per le Pari Opportunità, i cui membri operano su base volontaria senza ricevere alcun compenso. Il GREVIO nota anche che fino al 2018 l'Authority non aveva una sede dedicata. Si è constatato che la debolezza degli accordi in base ai quali l'Authority opera mette a rischio l'efficacia delle sue azioni e compromette la sua autorità¹⁹. Alla luce di queste osservazioni, il GREVIO esprime le sue riserve sulla capacità dell'attuale struttura di coordinamento di svolgere con efficacia i compiti di coordinamento, attuazione, monitoraggio e valutazione richiesti a un organismo nazionale di coordinamento ai sensi dell'Articolo 10 della Convenzione.

40. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi ad adottare misure per migliorare il coordinamento, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche e delle misure in materia di violenza contro le donne, in particolare:

- a. **rafforzando la complementarità e l'efficacia delle iniziative attuate dalla Commissione e dall'Authority per le Pari Opportunità designate a fungere da organi addetti al coordinamento, istituzionalizzandole pienamente e dotandole come organi separati dei necessari poteri, competenze e risorse finanziarie e umane adeguate, al fine di garantire, da un lato, il coordinamento e l'attuazione delle politiche e delle misure per prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro le donne sulla base di una strategia olistica e, dall'altro, il loro monitoraggio e valutazione indipendenti;**
- b. **garantendo che le funzioni degli organismi di coordinamento siano esercitate in stretta consultazione con le ONG interessate e la società civile e che dispongano di dati adeguati e appropriati.**

19. Taddei A. (2017), *Contro la violenza di genere: tra formazione ed intervento. Riflessioni da una ricerca nella Repubblica di San Marino*, pagina 43.

E. Raccolta dei dati e ricerca (Articolo 11)

41. Prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica richiede l'elaborazione di politiche fondate su elementi concreti. La raccolta di dati sistematici e comparabili da tutte le fonti amministrative pertinenti è fondamentale a questo proposito, così come le informazioni sulla prevalenza di ogni singola forma di violenza contro le donne.²⁰

1. Raccolta di dati amministrativi

42. Ai sensi dell'Articolo 34 della Legge 97/2008, l'Authority per le Pari Opportunità è incaricata di raccogliere dati amministrativi sulla violenza contro le donne. Il Decreto 56/2018 specifica che l'Authority può richiedere alle istituzioni competenti di fornire dati. Le forze dell'ordine, la magistratura e l'Istituto per la Sicurezza Sociale raccolgono i dati e li consegnano all'Authority. I dati pubblicati finora nei rapporti annuali dell'Authority sono tuttavia limitati ai procedimenti penali e civili. Inoltre, i dati pubblicati forniscono solo informazioni sui casi di violenza perpetrati contro donne e minori, ma non forniscono un quadro completo delle statistiche relative a reati penali e misure civili.

43. Le statistiche sui procedimenti penali relativi alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che contemplano atti di violenza contro le donne e i minori, sono suddivise per tipo di reato come definito nel Codice Penale di San Marino, per fase del procedimento a cui si riferiscono, per cittadinanza della vittima e dell'autore della violenza, per età della vittima, per tipo di atto che istituisce il procedimento (denuncia o segnalazione da parte dei diversi professionisti) e per tipo di relazione tra la vittima e l'autore della violenza. Le statistiche sui procedimenti civili relativi alla violenza contro le donne indicano il tipo di violenza, l'età, la cittadinanza e l'attività professionale della vittima, la relazione tra la vittima e l'autore della violenza, così come l'ente che presenta la denuncia.

44. Il GREVIO nota che i dati raccolti non sono disaggregati in base al sesso e all'età dell'autore di violenza e che non è possibile ripercorrere tutte le fasi dei procedimenti giudiziari nei casi di violenza contro le donne, poiché i dati relativi all'azione giudiziaria e le fasi del procedimento non sono suddivisi per tipo di violenza. Inoltre, non vi sono dati sul numero di ordinanze di protezione o altre misure protettive richieste e ordinate per proteggere le donne vittime di violenza e i loro figli. Inoltre, non vi sono dati che illustrino come i procedimenti civili di custodia dei minori tengano conto degli episodi di violenza domestica.

45. Il GREVIO ricorda che i dati amministrativi sui servizi sono anche cruciali per registrare come le vittime utilizzano i servizi e come le agenzie governative e i servizi di supporto le sostengono nella ricerca di cure mediche, consulenza, alloggio o altri tipi di supporto.²¹

46. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a:

- a. istituire un sistema comune di raccolta dati per tutti i livelli della magistratura e delle forze dell'ordine basato su un insieme comune di categorie di dati che includa tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione di Istanbul e che sia suddiviso per sesso, età della vittima e dell'autore di violenza, tipo di violenza e relazione dell'autore con la vittima, al fine di consentire la tracciabilità dei casi a tutti i livelli del sistema di giustizia penale;**
- b. raccogliere dati giudiziari sui tassi di incriminazioni e condanne per tipo di violenza e tipo/gravità/durata delle sentenze emesse;**

20. Mentre questa sezione tratta le principali considerazioni relative alla raccolta dei dati, i Capitoli V e VI offrono anche riflessioni sui dati relativi a specifici reati penali.

21. Rapporto esplicativo alla Convenzione di Istanbul, paragrafo 75.

- c. **raccogliere dati sull'emissione di ordinanze di protezione, compreso il numero di ordinanze di protezione richieste ed emesse, il numero di violazioni di queste ordinanze e le sanzioni imposte a seguito di tali violazioni;**
- d. **garantire che i servizi di assistenza sanitaria e sociale raccolgano dati su tutte le forme di violenza contro le donne suddivisi per sesso, età sia delle vittime che degli autori di violenza e la relazione di questi ultimi con le vittime.**

2. Indagini basate sulla popolazione

47. A San Marino non è stata condotta alcuna indagine sulla popolazione per valutare la prevalenza e le tendenze della violenza contro le donne. Secondo l'Articolo 11, paragrafo 2 della Convenzione di Istanbul, le indagini sulla popolazione completano la raccolta di dati amministrativi e giudiziari che, da soli, forniscono solo un resoconto incompleto della prevalenza e delle tendenze della violenza commessa contro le donne. Più specificamente, il valore delle indagini sulla prevalenza dipende dal modo in cui rivelano la portata, la natura, i fattori determinanti e le conseguenze di tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione. Tali indagini sono anche utili per far luce sulle esperienze di violenza delle vittime, sui motivi per cui non hanno denunciato la violenza, sui servizi che hanno fornito loro supporto e sulle loro opinioni e atteggiamenti nei confronti della violenza subita. Le indagini sulla prevalenza aiutano anche a promuovere la consapevolezza pubblica, politica e professionale e sono una componente importante per guidare il processo decisionale e il relativo stanziamento di bilancio.

48. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a condurre indagini regolari sulle vittime per valutare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza contro le donne che rientra nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul.

3. Ricerca

49. L'Articolo 11, paragrafo 1(b) della Convenzione stabilisce l'obbligo per le Parti di sostenere la ricerca, partendo dalla considerazione che è essenziale che le Parti basino le loro politiche e misure di prevenzione e lotta a tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione sullo stato dell'arte della ricerca e della conoscenza in questo campo. La ricerca, infatti, come elemento chiave per la definizione di una politica basata su dati concreti, può contribuire notevolmente a migliorare le risposte quotidiane e reali alla violenza contro le donne e alla violenza domestica da parte della magistratura, dei servizi di supporto e delle forze dell'ordine.²²

50. Una ricercatrice dell'Università di Bologna ha condotto un'analisi sull'impatto della legge 97/2008 in termini di formazione dei professionisti e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla violenza di genere, che è stata pubblicata nel 2017²³. Lo studio evidenzia i cambiamenti apportati dal nuovo quadro giuridico e mira a identificare le necessità di formazione per consolidare e ampliare le competenze già acquisite dai professionisti del settore. A parte questo studio, il GREVIO non è a conoscenza di altre ricerche sulla situazione delle donne esposte alle varie forme di violenza contemplate dalla Convenzione, né sull'attuazione della legislazione e delle politiche pubbliche per prevenire e combattere la violenza.

51. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a promuovere attività di ricerca, anche attraverso iniziative di ricerca transfrontaliere o internazionali, sulla situazione delle donne vittime di tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione di Istanbul, unitamente alle esperienze specifiche delle donne esposte o a rischio di discriminazione intersezionale, quali le donne con disabilità, le donne LGBTI e le donne migranti.

22. Rapporto esplicativo alla Convenzione di Istanbul, paragrafo 77.

23. Taddei A. (2017), *Contro la violenza di genere: tra formazione ed intervento. Riflessioni da una ricerca nella Repubblica di San Marino*.

III. Prevenzione

52. Questo capitolo contiene una serie di obblighi generali e più specifici in materia di prevenzione. Tali obblighi includono misure preventive come il cambiamento dei modelli sociali e culturali di comportamento di donne e uomini, l'eliminazione dei pregiudizi e degli stereotipi di genere e misure per coinvolgere tutta la società, compresi uomini e ragazzi, nel raggiungimento della parità di genere e nella prevenzione della violenza contro le donne. Questo capitolo include anche misure preventive più specifiche come campagne di sensibilizzazione, la garanzia di un'adeguata formazione di tutti i professionisti, l'educazione nelle scuole e in altri contesti e, da ultimo ma non meno importante, misure quali i programmi per gli autori di violenza al fine di prevenire la vittimizzazione secondaria.

A. Obblighi generali (Articolo 12)

53. L'Articolo 12 delinea le basi fondamentali del dovere delle Parti di prevenire la violenza contro le donne. Queste includono la decisione delle Parti di promuovere cambiamenti nei modelli di comportamento sociale e culturale delle donne e degli uomini al fine di eliminare i pregiudizi, gli usi, le tradizioni e tutte le altre pratiche che si basano sull'idea di inferiorità delle donne o su ruoli stereotipati per le donne e gli uomini. Inoltre, partendo dalla premessa che la violenza contro le donne è tanto una causa quanto una conseguenza della disuguaglianza di genere, l'Articolo 12 richiede inoltre che le Parti adottino misure specifiche per responsabilizzare le donne e per raggiungere una maggiore uguaglianza di genere al fine di ridurre la vulnerabilità delle donne alla violenza.

54. A San Marino sembrano persistere atteggiamenti patriarcali e stereotipi riguardanti i ruoli, le responsabilità e i comportamenti attesi dalle donne e dagli uomini nella società e nella famiglia, come indicato da molti esperti del settore. Il GREVIO accoglie con favore gli sforzi compiuti dalle autorità sammarinesi per affrontare gli stereotipi di genere attraverso l'educazione e per promuovere una cultura di uguaglianza tra donne e uomini. Tuttavia, il GREVIO nota la necessità di una maggiore consapevolezza tra la popolazione in generale sull'impatto negativo degli stereotipi di genere in termini di perpetuazione della violenza contro le donne. Il GREVIO ricorda a questo proposito il valore della Raccomandazione CM/Rec(2019)1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla prevenzione e la lotta contro il sessismo, che comprende un ampio ventaglio di misure sia per prevenire che per condannare il sessismo.

55. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi ad adottare misure proattive e sostenute per promuovere il cambiamento dei modelli di comportamento sociali e culturali sessisti che si basano sulla nozione di inferiorità delle donne e che di conseguenza contribuiscono a perpetuare la violenza contro le donne.

B. Sensibilizzazione (Articolo 13)

56. Ogni anno le autorità sammarinesi conducono attività di sensibilizzazione sulla questione della violenza di genere in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. In questa occasione vengono organizzati diversi eventi sotto l'alto patrocinio dei Capitani Reggenti - i Capi di Stato sammarinesi - in collaborazione con l'Authority e la Commissione per le Pari Opportunità. Recentemente, questi eventi hanno incluso, ad esempio, spettacoli teatrali, tavole rotonde, sessioni interattive destinate agli studenti delle scuole superiori, una campagna che invita gli uomini a indossare magliette con il messaggio "d'amore si vive, non si muore", e l'inaugurazione di una panchina rossa in un parco pubblico come monumento per condannare la violenza sulle donne.

57. Pur accogliendo favorevolmente queste iniziative, il GREVIO nota che le attività di sensibilizzazione a San Marino si incentrano sulla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e non sono condotte durante tutto l'anno. Il GREVIO sottolinea che uno dei requisiti dell'Articolo 13 della Convenzione è che le campagne e programmi di sensibilizzazione siano condotti su base regolare in modo da raggiungere il maggior numero di persone possibile. Tali

campagne e programmi dovrebbero informare l'opinione pubblica sulle varie forme di violenza che le donne sperimentano, nonché sulle diverse manifestazioni di violenza domestica, al fine di aiutare i membri della società a riconoscere tale violenza, a condannarla e a sostenere le sue vittime laddove possibile e appropriato.

58. Il GREVIO nota che lo studio che analizza l'impatto della Legge 97/2008 nel campo della prevenzione ha rilevato che il pubblico raggiunto dalle attività di sensibilizzazione a San Marino è limitato. Per superare questa limitazione, lo studio ha suggerito di diversificare gli strumenti di comunicazione per raggiungere un pubblico più ampio.²⁴ A questo proposito, il GREVIO sottolinea l'importanza di sviluppare partnership con le organizzazioni di base della società civile. La sinergia con le ONG coinvolte nella promozione dei diritti delle donne e/o nel sostegno alle vittime può aumentare significativamente l'impatto dell'azione pubblica, affrontando nuove questioni e sensibilizzando un'ampia gamma di gruppi.

59. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a proseguire e ad ampliare i loro sforzi di sensibilizzazione, promuovendo o conducendo campagne regolari durante tutto l'anno in relazione a tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione di Istanbul, anche attraverso mezzi di comunicazione accessibili a tutti e con la collaborazione delle organizzazioni della società civile. Il GREVIO incoraggia inoltre fortemente le autorità sammarinesi a promuovere programmi e attività per l'emancipazione delle donne e delle ragazze, anche le donne e le ragazze a rischio di discriminazione multipla.

C. Educazione (Articolo 14)

60. Gli atteggiamenti, le convinzioni e i modelli di comportamento si formano molto presto nella vita. Le istituzioni educative hanno quindi un ruolo importante da svolgere nella promozione dell'uguaglianza tra donne e uomini e dei diritti umani. L'Articolo 14 richiede la progettazione di materiale didattico che promuova l'uguaglianza tra donne e uomini, ruoli di genere non stereotipati, rispetto reciproco, risoluzione non violenta dei conflitti nelle relazioni interpersonali e il diritto all'integrità personale, anche con specifico riguardo alla violenza di genere contro le donne.

61. Il GREVIO accoglie con favore l'importanza attribuita dalle autorità sammarinesi sulla sensibilizzazione delle violenze contro le donne nelle scuole. Nel quadro del progetto del Consiglio d'Europa "Competenze per una cultura della democrazia"²⁵, San Marino ha introdotto, nel 2018, un curriculum verticale che offre una guida ufficiale alle scuole per includere nei programmi educativi le materie contemplate dall'Articolo 14 della Convenzione. Questo documento identifica il rispetto per la diversità e la capacità di superare stereotipi e pregiudizi, compresi quelli basati sul genere, come una competenza fondamentale per gli alunni di tutte le età. In relazione a questa competenza, il documento menziona l'importanza per i bambini di sviluppare la capacità di risolvere le controversie in modo amichevole e la necessità per gli insegnanti di affrontare argomenti come la violenza di genere e la sessualità consensuale²⁶. Prevede anche un approccio verticale e trasversale all'uguaglianza di genere, mirando ad affrontarla in tutte le materie piuttosto che limitarla ad una classe specifica.

62. Sulla base di questo quadro educativo, vengono realizzati laboratori e progetti durante tutto l'anno nelle scuole medie e superiori. Queste iniziative sono destinate ad affrontare gli stereotipi di genere, la gestione delle emozioni, le relazioni sessuali basate sul consenso, così come la prevenzione del bullismo, anche il cyberbullismo, e a promuovere relazioni positive tra gli alunni, che il GREVIO accoglie con favore. Oltre agli insegnanti, partecipano a questi laboratori i professionisti dei servizi sociali specializzati nel sostegno all'infanzia. Il GREVIO nota che, nonostante questa collaborazione, gli insegnanti di San Marino riportano una mancanza di formazione specifica sulla violenza contro le donne e sugli stereotipi di genere, il che li lascia scarsamente preparati ad affrontare in modo appropriato questi temi in classe e ad anticipare le difficoltà che potrebbero sorgere nell'insegnamento dei relativi programmi.²⁷

24. Taddei A. (2017), *Contro la violenza di genere: tra formazione ed intervento. Riflessioni da una ricerca nella Repubblica di San Marino*, pagina 94.

25. Maggiori informazioni sono disponibili su: www.coe.int/en/web/education/about-the-project-competences-for-democratic-culture-and-intercultural-dialogue.

26. Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, "Indicazioni curriculari per la scuola sammarinese", disponibile all'indirizzo: www.educazione.sm/on-line/home/docenti/indicazioni-curricolari.html.

27. Taddei A. (2017), *Contro la violenza di genere: tra formazione ed intervento. Riflessioni da una ricerca nella Repubblica di San Marino*, pagina 140.

63. Per quanto riguarda le strutture educative informali, il GREVIO osserva che la grande maggioranza di bambini a San Marino partecipa ad attività educative basate sulla fede. A questo proposito, il GREVIO nota con apprezzamento che i rappresentanti delle organizzazioni religiose che ha incontrato durante la visita di valutazione hanno condiviso la loro volontà di affrontare l'uguaglianza tra uomini e donne e la violenza contro le donne nelle loro attività.

64. Il GREVIO incoraggia le autorità sammarinesi a proseguire i loro sforzi volti a fornire un'istruzione sulle materie contemplate dall'Articolo 14 della Convenzione di Istanbul. Il GREVIO incoraggia inoltre le autorità a offrire una formazione appropriata agli insegnanti, al fine di dotarli delle competenze necessarie per affrontare adeguatamente questi argomenti.

D. Formazione delle figure professionali (Articolo 15)

65. Lo standard stabilito dalla Convenzione nel suo Articolo 15 è quello di una formazione iniziale e continua sistematica dei pertinenti professionisti che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza. La formazione richiesta deve riguardare la prevenzione e l'individuazione di tale violenza, l'uguaglianza tra donne e uomini, i bisogni e i diritti delle vittime e la prevenzione della vittimizzazione secondaria.

66. A San Marino, la Legge 97/2008 ha introdotto l'obbligo di fornire una formazione specifica ai giudici e alle forze dell'ordine che trattano casi di violenza contro le donne. Questo obbligo è stato ampliato dal Decreto Delegato 60/2012, secondo il quale la formazione continua specialistica obbligatoria deve essere fornita ogni anno a magistrati, agenti delle forze dell'ordine, membri delle associazioni di categoria, professionisti dei servizi sociali e sanitari, operatori scolastici e mediatori familiari.

67. I professionisti a San Marino spesso ricevono la loro formazione iniziale in istituzioni italiane, poiché San Marino ha solo un numero limitato di corsi universitari e programmi di istruzione superiore. Ciononostante, il GREVIO accoglie con favore la disponibilità di corsi su temi legati alla violenza contro le donne presso l'Università di San Marino, in particolare il corso sulla violenza di genere del Master in criminologia e il corso sulla rappresentazione delle donne nei media del corso di laurea triennale in comunicazione e media digitali.

68. L'Università di San Marino organizza anche una formazione continua su questioni relative alla violenza domestica contro le donne per i dipendenti pubblici, compresi gli agenti delle forze dell'ordine. Questa formazione è obbligatoria e riguarda il quadro giuridico applicabile alle questioni di violenza contro le donne, il modo in cui gestire i casi di violenza – in particolare in relazione alle vittime - i pregiudizi e gli stereotipi sulla violenza contro le donne, la metodologia di valutazione del rischio, i servizi di protezione disponibili per le donne vittime di violenza e gli aspetti importanti ed elementi di prova da registrare quando si viene in contatto con una donna vittima di violenza.

69. Viene anche fornita una formazione agli insegnanti e agli operatori scolastici in modo tale che possano identificare i casi di violenza tra gli alunni. In particolare, il GREVIO accoglie con favore il modulo di formazione su come individuare i casi di maltrattamento in ambito scolastico, che è stato fornito nel 2018 a tutto il corpo docente sammarinese dall'Università di San Marino in collaborazione con il Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia (CISMAI).

70. I giudici e i pubblici ministeri in servizio a San Marino ricevono la formazione solo in Italia, alla Scuola Nazionale della Magistratura. Nessuna formazione relativa alle questioni contemplate dall'Articolo 15 della Convenzione è quindi fornita alla magistratura a San Marino, anche se i giudici in servizio nel paese possono venire a conoscenza delle questioni legate alla violenza contro le donne quando frequentano corsi di formazione presso la Scuola Superiore della Magistratura italiana.²⁸

28. Per maggiori informazioni sulla formazione fornita al settore giudiziario italiano, si veda il Rapporto di valutazione di base del GREVIO sull'Italia (paragrafo 102), che indica che il Consiglio Superiore della Magistratura offre, in cooperazione con la Scuola Nazionale della Magistratura, corsi sulla violenza di genere di tre o quattro giorni su base annuale a giudici e pubblici ministeri in servizio, mentre i programmi di formazione a livello locale variano da distretto a distretto e quindi non è garantita in modo uniforme.

71. Per quanto riguarda i professionisti sociali e sanitari, l'Istituto per la Sicurezza Sociale organizza la formazione interna per il suo personale, vale a dire assistenti sociali, psicologi, medici, infermieri, ostetriche e altri operatori sanitari. La formazione è comune a tutto il personale e copre il quadro giuridico pertinente, così come le linee guida e le procedure interne dell'Istituto. Il GREVIO nota con favore che la formazione fornita segue un approccio interdisciplinare e copre il protocollo comune dell'Istituto per la Sicurezza Sociale sull'assistenza alle vittime di violenza di genere. Inoltre, vengono offerti corsi specifici alle varie unità dell'Istituto e riguardano diversi argomenti relativi al campo di attività dei professionisti interessati. In questo contesto il GREVIO accoglie con favore la formazione sulla violenza sessuale che viene erogata dall'Università di Bologna al personale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale su base regolare, il che porta ad alti livelli di consapevolezza dei diritti e delle necessità delle donne e delle ragazze che hanno subito violenza sessuale e/o stupro.

72. Il GREVIO accoglie con favore gli sforzi compiuti dalle autorità sammarinesi per adempiere agli obblighi dell'Articolo 15 della Convenzione, anche attraverso la collaborazione con le istituzioni italiane per completare l'offerta formativa. Tuttavia, in assenza di una politica di formazione nel campo della violenza contro le donne, i corsi di formazione sembrano variare ampiamente di anno in anno e da un gruppo di professionisti all'altro. Un approccio globale permetterebbe una formazione più sistematica basata su un insieme completo di corsi di formazione offerti a tutti i professionisti interessati e sulla base di obiettivi e metodi di valutazione chiari. Inoltre, sarebbe importante che la formazione pertinente fosse sostenuta e rafforzata da protocolli e linee guida chiari che stabiliscano gli standard che il personale deve seguire nei rispettivi campi. I miglioramenti in questo settore dovrebbero essere seguiti dal monitoraggio della qualità e dell'impatto della formazione.

73. Il GREVIO incoraggia le autorità sammarinesi a proseguire i loro sforzi per fornire una formazione adeguata ai professionisti interessati in relazione a tutte le forme di violenza contro le donne contemplate dalla Convenzione di Istanbul, in particolare la magistratura, anche garantendo una formazione continua armonizzata e sistematica basata su protocolli e linee guida chiari per le diverse categorie professionali coinvolte.

E. Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento (Articolo 16)

74. A San Marino, la Legge 97/2008 stabilisce che gli autori di violenza sessuale domestica siano messi in libertà vigilata a condizione che accettino di partecipare a programmi di riabilitazione. Tuttavia, non sembra esserci un obbligo generale nella Legge per la fornitura di tali programmi come parte di una risposta coordinata tra le agenzie alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Inoltre, il GREVIO nota che non vi sono dati che illustrino in quale misura questa disposizione sia applicata nella pratica.

75. Il GREVIO apprezza, tuttavia, la recente iniziativa adottata dalla società civile per introdurre programmi per gli autori di violenza sessuale e domestica a San Marino. Nel maggio 2019, con il sostegno e la formazione della ONG italiana "Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti" (CAM)²⁹, operante a Firenze, è stata creata la ONG Sammarinese "Il Confine", che ora fa parte di più ampie reti nazionali e internazionali di programmi per gli autori di violenza, ovvero la rete italiana Relive e la rete europea per il lavoro con gli autori di violenza domestica. L'ONG applica gli standard di qualità sviluppati da queste reti; è composta da psicologi e psicoterapeuti specificamente formati sulla violenza sessuale e domestica. L'associazione non riceve alcun finanziamento pubblico e copre le sue spese di base richiedendo una quota ai partecipanti, mentre i professionisti offrono i loro servizi su base volontaria nei loro studi privati.

76. Il programma ha trattato finora tre casi individuali, tutti inviati all'associazione "Il Confine" dall'Istituto per la Sicurezza Sociale sulla base di un accordo di cooperazione.³⁰

29. "Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti".

30. "Accordo tra l'Istituto di Sicurezza Sociale e l'associazione Il Confine per la fornitura di servizi di consulenza agli uomini autori di violenza per porre fine alla violenza di genere", dicembre 2020

L'associazione gestisce una linea telefonica e offre consulenza individuale e sessioni di terapia di gruppo. Inoltre, l'associazione fornisce servizi dedicati alla sensibilizzazione e alla prevenzione della violenza. Organizza una sessione di gruppo al mese, a cui i partecipanti aderiscono su base volontaria e in cui sono invitati a condividere e riflettere sulle loro esperienze ed esaminare il loro atteggiamento violento e le relative conseguenze. Tutti gli interventi si basano sulla partecipazione volontaria degli autori di violenza e sono realizzati in collegamento con la vittima, in particolare per la valutazione dei rischi.

77. Mentre i programmi per gli autori di violenza a San Marino sono ben integrati con i servizi sociali (l'Istituto per la Sicurezza Sociale, l'Unità di Tutela dei Minori e il Centro di Assistenza per le vittime di violenza), il GREVIO nota con preoccupazione che non esiste alcuna forma di cooperazione con la magistratura e, ad oggi, nessun autore di violenza soggetto a procedimento penale è stato inviato al programma dal sistema giudiziario.

78. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a sostenere programmi di intervento e di trattamento preventivo per gli autori di violenze sessuali e domestiche, anche:

- a. **monitorando l'applicazione dell'Articolo 25 della Legge 97/2008 che stabilisce che gli autori di violenza sessuale domestica siano messi in libertà vigilata a condizione che accettino di partecipare a programmi di riabilitazione;**
- b. **incoraggiando o richiedendo agli autori di violenza di frequentare programmi che promuovano un comportamento responsabile al fine di prevenire il verificarsi e/o il ripetersi di atti di violenza psicologica, fisica, sessuale o economica, anche nell'ambiente domestico;**
- c. **fornendo sostegno finanziario e/o materiale ai programmi esistenti di intervento e trattamento preventivo;**
- d. **garantendo che i programmi di intervento e di trattamento preventivo siano attuati in stretto coordinamento con i servizi di supporto specializzati per le vittime e con la magistratura, e siano parte integrante di una risposta coordinata tra più agenzie alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;**
- e. **assicurando che la valutazione dei programmi di intervento e trattamento si basi sulle migliori pratiche riconosciute per valutare il successo dei programmi e il loro impatto sui casi di recidiva.**

F. Partecipazione del settore privato e dei mass media (Articolo 17)

79. A San Marino, la Legge 97/2008 dedica una disposizione specifica al ruolo dei media nella promozione dell'uguaglianza di genere e nella prevenzione della discriminazione contro le donne, che il GREVIO accoglie con favore. In base a tale disposizione, i media dovrebbero contribuire a promuovere e salvaguardare l'uguaglianza tra uomini e donne e dovrebbero evitare qualsiasi forma di discriminazione basata sul genere. Essa proibisce inoltre l'uso di immagini o espressioni che siano lesive della dignità e dell'identità individuale o che abbiano un contenuto discriminatorio.

80. La legge stabilisce anche che l'Authority per le Pari Opportunità chieda un intervento della magistratura per rimuovere qualsiasi contenuto discriminatorio o pregiudizievole dai media e rimediare al danno causato. I procedimenti sono in contraddittorio e la decisione finale adottata dal giudice civile è soggetta ad appello. Nessun utilizzo di questo meccanismo di contestazione è stato tuttavia segnalato al GREVIO.

81. L'Ordine dei Giornalisti di San Marino ha emanato un codice di condotta per i professionisti dei media nel 2016. In base a tale codice di condotta, i professionisti dei media hanno il dovere di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla privacy e non dovrebbero rivelare i nomi delle vittime di violenza sessuale o dettagli che potrebbero portare alla loro identificazione. Il GREVIO nota che il codice non integra una prospettiva di genere e non menziona il divieto di stereotipi di genere dannosi o di immagini degradanti delle donne. Nei suoi precedenti rapporti di valutazione di base³¹, il GREVIO ha sottolineato l'importanza per le autorità di incoraggiare i media nazionali, compresi i social network, a introdurre, applicare e monitorare l'uso di standard di autoregolamentazione sulla rappresentazione non stereotipata delle donne, anche nel contesto della

segnalazione della violenza che hanno subito, nel pieno rispetto della libertà di espressione e della libertà dei media. Tali standard dovrebbero proibire qualsiasi contenuto violento e degradanti che renda la violenza una pratica normale, rafforzi l'idea del ruolo sottomesso delle donne nella famiglia e nella società e alimenti discorsi di odio e/o sessisti contro le donne.³²

82. **Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi ad adottare ulteriori misure per garantire la piena attuazione dell'Articolo 3 della Legge 97/2008 sul ruolo dei media nella prevenzione della violenza contro le donne e l'uso del meccanismo di denuncia ivi previsto. Le autorità dovrebbero incoraggiare ulteriormente il settore dei media a sviluppare standard specifici di auto-regolamentazione sulla rappresentazione non stereotipata delle donne e su come segnalare i casi di violenza tenendo conto del genere.**
83. L'Articolo 17 della Convenzione di Istanbul richiede anche che gli Stati parti incoraggino i datori di lavoro a elaborare e attuare politiche e a definire norme di autoregolamentazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità. Questo requisito deve essere inteso come un modo per incoraggiare un maggior numero di aziende private a redigere protocolli o linee guida su vari argomenti quali le modalità di trattamento dei casi di molestie sessuali sul lavoro. Nessuna iniziativa assunta dalle autorità per rispettare questo obbligo è stata segnalata al GREVIO.
84. Tuttavia, il GREVIO accoglie con favore il ruolo attivo svolto dai sindacati sammarinesi nel sostenere i datori di lavoro e i lavoratori nell'affrontare le situazioni di violenza legate al lavoro, così come la violenza subita in casa. Questo potenziale dovrebbe essere sfruttato coinvolgendo i sindacati e le associazioni di categoria e contribuire a una risposta globale a tutte le forme di violenza contro le donne a San Marino. Allo stesso modo, le istituzioni e le organizzazioni religiose possono contribuire considerevolmente alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne, non solo offrendo aiuto e sostegno alle vittime, ma anche come datori di lavoro e nel loro ruolo di fonte di autorità morale nel paese. Ciò è particolarmente importante alla luce del desiderio chiaramente espresso sia dai sindacati che dalle organizzazioni religiose di assumere un ruolo attivo e di far parte di una risposta coordinata alla violenza contro le donne a San Marino.³³
85. **Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a cercare il coinvolgimento dei datori di lavoro nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne, anche attraverso la cooperazione con i sindacati. A tal fine, i datori di lavoro dovrebbero essere incoraggiati a partecipare all'attuazione di politiche, quali le campagne di sensibilizzazione, e a promuovere un ambiente di lavoro in cui la violenza contro le donne, comprese le molestie sessuali, siano condannate apertamente e affrontate adeguatamente.**

31. Si vedano, ad esempio, i rapporti di valutazione di base del GREVIO sulla Finlandia (paragrafo 88), l'Italia (paragrafo 122b), i Paesi Bassi (paragrafo 116) e Andorra (paragrafo 88).

32. Si veda la Strategia del Consiglio d'Europa sull'uguaglianza di genere (2018-23), paragrafo 40.

33. Informazioni ottenute durante la visita di valutazione del GREVIO a San Marino.

IV. Protezione e sostegno

86. Il Capitolo IV della Convenzione di Istanbul mira a creare una struttura di supporto sfaccettato, professionale e orientato alle vittime per tutte le donne che hanno subito una delle forme di violenza rientranti nel campo di applicazione della Convenzione.

A. Obblighi generali (Articolo 18)

87. L'Articolo 18 della Convenzione di Istanbul definisce alcuni principi generali da rispettare nell'erogazione dei servizi generali e specializzati di protezione e sostegno. Uno di questi principi è la necessità che i servizi agiscano in maniera concertata e coordinata, con la partecipazione di tutti gli enti interessati, tenendo conto della relazione tra le vittime, gli autori di violenza, i minori e il loro ambiente sociale più ampio. Per affrontare la complessità della violenza contro le donne occorre creare un sistema d'intervento che coinvolga tutti i settori politici, i livelli e gli attori amministrativi interessati. Interventi multisettoriali e congiunti tra i vari enti sono fondamentali per garantire una risposta efficace e coesa a tutte le forme di violenza.

88. Ai sensi dell'Articolo 4 della Legge 57/2016, la fornitura efficace e coordinata di servizi a sostegno delle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica a San Marino è di competenza dell'Authority per le Pari Opportunità. A tal fine, l'Authority è incaricata di concludere accordi di cooperazione con le seguenti istituzioni: l'Associazione degli Avvocati per la fornitura di assistenza e consulenza legale; le strutture competenti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per la fornitura di servizi di supporto psicologico; gli uffici incaricati di assistere le vittime nell'accesso all'istruzione, ai corsi di formazione e al lavoro; e le strutture di accoglienza. Il ruolo di coordinamento dell'Authority per le Pari Opportunità nella fornitura di servizi di supporto è stato ulteriormente rafforzato con l'adozione del Decreto Delegato 56/2018, che prevede protocolli da concludere anche con l'Associazione Nazionale degli Psicologi e le organizzazioni che gestiscono programmi per gli autori di violenza. Nella pratica, è l'Istituto per la Sicurezza Sociale che conclude direttamente gli accordi con i partner pertinenti. L'ISS ha infatti già firmato alcuni protocolli con l'Associazione "Il Confine" per i programmi rivolti agli autori di violenza, con le case rifugio italiane per la fornitura di alloggi di emergenza ed è in procinto di redigere un protocollo con l'Associazione degli Psicologi per il sostegno psicologico.

89. La rete interna dell'Istituto per la Sicurezza Sociale gioca un ruolo cruciale nel coordinamento dei servizi a San Marino. Tale rete è composta dai professionisti di varie unità, vale a dire Salute Donna, Ginecologia-Ostetricia, Pediatria, Salute Mentale, Assistenza Sanitaria di Base, Pronto Soccorso e Tutela dei Minori. Ogni caso di violenza contro le donne viene discusso all'interno di un team multidisciplinare e viene predisposto un piano di sostegno individuale con la collaborazione di tutti i membri della rete. L'Istituto per la Sicurezza Sociale ha stabilito un protocollo sull'assistenza alle vittime di violenza di genere³⁴ che fornisce linee guida a tutti i servizi sulla ripartizione delle responsabilità e sulle misure da adottare, nonché una descrizione delle misure di sostegno e delle modalità operative. Il protocollo specifica che tutti gli operatori sanitari devono evitare la vittimizzazione secondaria e rispettare la decisione della vittima di accettare o meno i diversi tipi di supporto suggeriti. Il GREVIO si congratula con le autorità per la creazione di un tale meccanismo, che offre una base importante per il coordinamento tra i servizi sociali e sanitari, garantendo al contempo che le vittime siano trattate con la massima sensibilità.

90. Il GREVIO accoglie con favore il coordinamento dei servizi sociali e sanitari all'interno dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, che facilita il follow-up multidisciplinare e permette alle vittime di accedere a diversi tipi di sostegno sotto lo stesso tetto. Tuttavia, il GREVIO nota che il coordinamento con le agenzie al di fuori dell'Istituto per la Sicurezza Sociale sembra essere organizzato ad hoc piuttosto che nel quadro di un meccanismo di coordinamento tra le varie agenzie. Inoltre, nessuna organizzazione della società civile è coinvolta negli sforzi di coordinamento.

34. Protocollo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale intitolato "Occuparsi degli adulti vittime di violenza" (in italiano), aprile 2020.

Il GREVIO ricorda l'importanza di avere meccanismi appropriati in atto che prevedano una cooperazione efficace tra tutte le agenzie, autorità e ONG interessate. Nel caso di San Marino, ciò potrebbe in particolare contribuire a migliorare alcuni degli aspetti negativi esaminati in varie sezioni del presente rapporto, come il coordinamento tra i servizi e le organizzazioni della società civile, i processi di valutazione del rischio o il riconoscimento di episodi di violenza contro le donne nelle decisioni che regolano questioni di custodia e visite.

91. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a intensificare gli sforzi per garantire una risposta istituzionalizzata e coordinata da parte delle varie agenzie a tutte le forme di violenza contro le donne, che coinvolga tutte le agenzie statali pertinenti, tra cui la magistratura e le forze di polizia, nonché le organizzazioni della società civile.

B. Informazione (Articolo 19)

92. La fornitura di informazioni alle vittime di violenza sui diversi tipi di servizi di supporto e sulle misure legali disponibili è prevista dall'Articolo 4 della Legge 97/2008. Le forze dell'ordine sono tenute a informare le vittime dei loro diritti a ricevere supporto, anche il supporto specifico fornito dal Centro di Assistenza per le vittime di violenza, a richiedere ordinanze di protezione, a beneficiare dell'assistenza legale gratuita in caso di indigenza, e a essere immediatamente accompagnate in un ospedale per ricevere cure e protezione.³⁵ Per quanto riguarda gli operatori sanitari e sociali, il protocollo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale prevede che i professionisti debbano informare la vittima sull'esistenza di servizi di supporto specializzati e su come accedervi. Sono state condivise con il GREVIO critiche sulla mancanza di informazioni fornite dai professionisti sanitari e dagli assistenti sociali alle vittime sulle misure legali a loro disposizione e sui procedimenti giudiziari.

93. Pur accogliendo con favore gli sforzi compiuti dalle forze dell'ordine e dall'Istituto per la Sicurezza Sociale per informare le vittime, il GREVIO è preoccupato per le scarse informazioni messe a disposizione delle donne vittime di violenza al di fuori dei servizi sociali e sanitari e delle forze dell'ordine. Ad eccezione dell'opuscolo informativo redatto e distribuito dal Centro di Assistenza per le vittime di violenza nel 2014, il GREVIO non ha trovato alcuna prova dell'esistenza di un sito web, di opuscoli o di altro materiale informativo sulle diverse forme di violenza contro le donne, sui servizi di supporto e sulle misure legali disponibili per le vittime. Sembra che le informazioni siano fornite alle vittime prevalentemente dopo che le stesse hanno fatto il primo passo rivolgendosi all'Istituto per la Sicurezza Sociale o alle forze dell'ordine. Il GREVIO desidera sottolineare l'importanza di rendere le informazioni facilmente accessibili al pubblico in generale e alle donne vittime di violenza sulle modalità disponibili per la richiesta di aiuto e sui servizi di assistenza, indipendentemente dal loro desiderio di denunciare formalmente le loro esperienze di violenza.

94. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a garantire una più ampia diffusione delle informazioni sui servizi di sostegno e sulle misure legali disponibili per le vittime di tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione di Istanbul. Ciò dovrebbe includere misure quali la diffusione di manifesti e volantini, nonché l'intensificazione degli sforzi per garantire che i professionisti di tutte le istituzioni pertinenti abbiano familiarità con le misure legali disponibili e informino le vittime di conseguenza.

35. Corpo della Gendarmeria, "Protocollo di intervento per gli agenti sammarinesi nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere" (in italiano), 2015, pagina 7.

36. Protocollo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale intitolato "Occuparsi degli adulti vittime di violenza" (in italiano), aprile 2020, pagina 7.

C. Servizi di supporto generali (Articolo 20)

95. La fornitura di servizi di supporto per le vittime di violenza è prevista dall'Articolo 4 della Legge 97/2008. Ai sensi di tale legge, i servizi di supporto devono essere dotati di personale specializzato ed essere facilmente accessibili alle vittime. Devono essere disponibili sia interventi di emergenza a breve termine che servizi di supporto a lungo termine, che includano consulenza psicologica, assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro.

96. A San Marino, i servizi di supporto sia generali che specialistici sono forniti dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, che gestisce una vasta gamma di servizi, dall'assistenza sanitaria a quella sociale e finanziaria. L'ISS si compone di tre diversi dipartimenti: il dipartimento di prevenzione, il dipartimento socio-sanitario e il dipartimento ospedaliero, ognuno dei quali comprende diverse unità. Il protocollo dell'ISS sull'assistenza alle vittime di violenza³⁷ fornisce informazioni a tutti i servizi sulla assegnazione delle responsabilità e sulle fasi della procedura. Secondo il protocollo, gli assistenti sociali dell'Unità di Salute Mentale svolgono un ruolo centrale, poiché fungono da riferimento all'interno dell'ISS per ogni caso di violenza contro le donne. Infatti interrogano la vittima, valutano la situazione e procedono a una valutazione del rischio. Nei casi di emergenza, indirizzano la vittima a una struttura protetta fuori San Marino o organizzano la sistemazione all'interno dell'ospedale di Stato. Il team multidisciplinare, composto da membri della rete dell'ISS, stabilisce quindi un piano di sostegno e le vittime possono accedere ai diversi tipi di supporto offerti dall'Istituto per la Sicurezza Sociale. Il GREVIO nota che l'approccio adottato dall'Unità di Salute Mentale è quello di responsabilizzazione e orientamento delle vittime piuttosto che di assegnazione e trattamento psichiatrico, cosa che apprezza.

97. Il settore sanitario fornisce una serie di servizi alle vittime di violenza contro le donne e le iniziative di formazione all'interno dell'Istituto per la Sicurezza Sociale hanno cercato di garantire che tutti i membri del personale abbiano familiarità con le linee guida e le procedure interne per i casi di violenza contro le donne.

98. Il GREVIO è preoccupato per il limitato sostegno finanziario e in termini di alloggio a cui le vittime di violenza possono avere accesso. Per quanto riguarda il sostegno finanziario, l'Articolo 5 della Legge 57/2016 istituisce un fondo per l'assistenza alle donne vittime di violenza, gestito dall'Authority per le Pari Opportunità. In base a tale Legge, possono accedere al fondo le vittime di tutti gli atti di violenza contemplati dalla Convenzione che sono stati commessi o tentati sul territorio di San Marino, in caso di difficoltà economica, anche temporanea, indipendentemente dal fatto che la vittima sia cittadina o residente a San Marino. In passato, il fondo è stato utilizzato per fornire sostegno a breve termine come un breve soggiorno in hotel e vestiti in casi eccezionali.

99. Sono disponibili poche informazioni su altre forme di sostegno finanziario o di alloggio fornite dall'Istituto per la Sicurezza Sociale e accessibili alle donne vittime di violenza. Eppure lo studio sull'impatto della legge 97/2008 ha identificato, sulla base dei dati raccolti dal 2008 al 2016, che dietro molta violenza nell'ambito di relazioni intime si nascondono spesso difficoltà economiche, come l'incapacità della vittima di mantenersi e una conseguente dipendenza economica dal partner.³⁸ In quest'ottica, il GREVIO è preoccupato per la mancanza di servizi che facilitino il recupero della vittima dalla violenza e per le carenze dell'attuale sistema di sostegno. Il GREVIO è stato infatti informato che le organizzazioni della società civile sono regolarmente invitate dagli assistenti sociali a intervenire per fornire sostegno finanziario e in termini di alloggio alle donne vittime e ai loro figli quando i servizi sociali non hanno risorse per fornirli da soli. Nel suo rapporto del 2018, anche l'Authority per le Pari Opportunità ha sottolineato queste carenze e ha evidenziato la necessità di soddisfare adeguatamente le esigenze delle vittime in termini di alloggio e di sostegno finanziario per aiutare le donne vittime a garantirsi una sicurezza finanziaria.³⁹

37. Protocollo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale intitolato "Occuparsi degli adulti vittime di violenza" (in italiano), aprile 2020.

38. Taddei A. (2017), *Contro la violenza di genere: tra formazione ed intervento. Riflessioni da una ricerca nella Repubblica di San Marino*, pagina 57.

39. Authority per le Pari Opportunità, Rapporto Annuale 2018 (in italiano), pagina 5.

100. Pur prendendo atto con soddisfazione degli sforzi compiuti per fornire diversi servizi di sostegno all'interno della struttura dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a:

- a. garantire che le vittime di violenza abbiano accesso, anche nelle prime fasi dell'esperienza della violenza, a servizi che facilitino il loro recupero dalla violenza, compresa l'assistenza finanziaria, l'alloggio, l'istruzione, la formazione e l'assistenza nella ricerca di un lavoro;**
- b. fornire ai servizi sociali generali risorse finanziarie e umane adeguate per permettere loro di assistere efficacemente le donne vittime di violenza.**

D. Servizi di supporto specializzati (Articolo 22)

101. Sebbene il GREVIO riconosca le difficoltà che i piccoli Stati parte alla Convenzione affrontano nel fornire livelli sufficienti di servizi di supporto specializzato per tutte le forme di violenza contro le donne ivi contemplate, tuttavia ricorda che l'obiettivo di tale supporto è di garantire il complesso compito di responsabilizzare le vittime attraverso un sostegno ottimale e un'assistenza adeguata alle loro esigenze specifiche. Gran parte di ciò è garantito al meglio dalle organizzazioni delle donne e dai servizi di supporto forniti, ad esempio, dalle autorità locali con personale specializzato ed esperto con una conoscenza approfondita della violenza di genere contro le donne. È importante assicurare che questi servizi siano accessibili a tutte le vittime. Inoltre, questi servizi e il loro personale devono essere in grado di affrontare i diversi tipi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul e di fornire sostegno a tutti i gruppi di vittime, compresi i gruppi difficili da raggiungere.

102. A San Marino, sia i servizi di supporto generale che quelli specialistici sono forniti dall'Istituto per la Sicurezza Sociale. In seguito alla promulgazione della Legge 97/2008, è stato istituito, all'interno dell'Unità Salute Donna dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, il Centro di Assistenza per le vittime di violenza come unità specializzata. Il Centro è composto da uno psicologo e offre sostegno psicologico specializzato alle donne vittime di violenza. L'Istituto per la Sicurezza Sociale offre anche supporto medico specializzato per le vittime di violenza sessuale e i professionisti ricevono una formazione specifica sull'accoglienza delle vittime, sulla procedura di raccolta e conservazione delle prove.

103. Il GREVIO nota che, ad eccezione del Centro di Assistenza per le vittime di violenza, nessun servizio di sostegno specializzato è disponibile per le donne vittime di violenza. Il supporto specialistico sembra quindi limitato alla consulenza psicologica e alle necessità mediche e forensi delle vittime di violenza sessuale, che sono solo alcune delle varie forme di supporto specialistico richieste dalla Convenzione. Il GREVIO nota inoltre che la maggior parte dei servizi sono forniti in un ambiente ospedaliero, poiché tutti i servizi fanno parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale. In questo contesto, il GREVIO desidera ricordare l'obbligo previsto dall'Articolo 22 di istituire o predisporre un settore di sostegno specializzato e dotato di risorse adeguate, accessibile a tutte le vittime di qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione, comprese le vittime di forme di violenza che possono non richiedere cure in un contesto ospedaliero.

104. Il GREVIO incoraggia le autorità sammarinesi a istituire o organizzare servizi di sostegno specializzati in conformità con l'Articolo 22 della Convenzione di Istanbul, al fine di soddisfare i bisogni delle vittime di tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione di Istanbul, in particolare le molestie sessuali, le mutilazioni genitali femminili e il matrimonio forzato.

E. Case rifugio (Articolo 23)

105. Non vi è nessuna casa rifugio sul territorio di San Marino. Diverse convenzioni sono in atto tra l'Istituto per la Sicurezza Sociale e le case rifugio italiane al fine di soddisfare i requisiti dell'Articolo 23 della Convenzione. Finora sono stati conclusi quattro accordi con strutture di accoglienza nella regione vicina, per un totale di quattro posti riservati a donne e donne con bambini provenienti da

San Marino.

106. Nei casi di emergenza, gli assistenti sociali dell'Istituto per la Sicurezza Sociale indirizzano la vittima a una delle case rifugio fuori San Marino. Un caso di emergenza viene valutato in base a tre criteri: incapacità di tornare a casa in sicurezza; assenza di supporto esterno a cui rivolgersi immediatamente e rischio di ripetizione della violenza.⁴⁰

A preoccupare il GREVIO sono gli ostacoli incontrati nell'accesso alle case rifugio italiane per le vittime di violenza domestica, come i periodi di attesa prima di essere assegnati ad una casa rifugio o l'inaccessibilità delle strutture durante i fine settimana. Se l'Istituto per la Sicurezza Sociale non è in grado di indirizzare le vittime nell'immediato a una casa rifugio italiana, il protocollo dell'ISS sull'assistenza alle vittime di violenza prevede l'organizzazione di quello che è noto come un'"ospedalizzazione sociale". Nello specifico, le vittime e i loro figli vengono alloggiati nell'ospedale di Stato per il periodo necessario. Il GREVIO è stato anche informato di un caso in cui una donna è stata alloggiata in un hotel poiché non è stato possibile trovare una soluzione di emergenza in una casa rifugio. Non sono disponibili dati sulla frequenza di queste ospedalizzazioni sociali o soggiorni in hotel, né sulla loro durata. Ciononostante, il GREVIO desidera ricordare che tali soluzioni temporanee non forniscono il sostegno necessario o l'emancipazione che dovrebbero essere offerti dalle case rifugio specializzate per donne, né un ambiente sereno per le vittime e i loro bambini per potersi riprendere.

108. La mancanza di case rifugio per la violenza domestica sul territorio sammarinese e gli ostacoli incontrati nell'accesso alle case italiane sembrano causare difficoltà nel trovare una sistemazione di emergenza adeguata.⁴¹ A questo proposito, il GREVIO nota che nel suo Rapporto del 2018, l'Authority per le Pari Opportunità ha dichiarato che dovrebbero essere individuati alloggi adeguati sul territorio di San Marino, sia per situazioni di emergenza che non.⁴²

109. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a mettere a disposizione un numero sufficiente di case rifugio per ospitare, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, le donne e i loro bambini in situazioni di emergenza. A tal fine, il GREVIO incoraggia le autorità a creare case rifugio sul territorio di San Marino specificamente dedicate alle donne vittime di violenza.

40. Protocollo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale intitolato "Occuparsi degli adulti vittime di violenza" (in italiano), aprile 2020.

41. Taddei A., *Contro la violenza di genere: tra formazione ed intervento. Riflessioni da una ricerca nella Repubblica di San Marino*, 2017, pagina 54.

42. Authority per le Pari Opportunità, Rapporto Annuale 2018 (in italiano), pagina 5.

F. Linee telefoniche di sostegno (Articolo 24)

110. L'obbligo per San Marino di istituire una linea telefonica di assistenza è stato sancito nel diritto interno nel 2018, con l'emanazione del Decreto Delegato 56/2018. Ai sensi del suddetto Decreto Delegato, l'Authority per le Pari Opportunità ha il compito di individuare le strutture, i servizi o le associazioni che possono fornire il servizio richiesto e di monitorare l'efficacia e la funzionalità della linea telefonica di assistenza.

111. Basata su una collaborazione tra l'Authority per le Pari Opportunità, l'Istituto per la Sicurezza Sociale e le forze dell'ordine, la linea telefonica sammarinese è stata lanciata nell'aprile 2020, in un momento in cui è stato imposto un lockdown per contenere la diffusione del virus Covid-19. Oltre a questo numero, è disponibile un indirizzo e-mail per richiedere informazioni e assistenza tramite messaggio, al quale risponde il Centro di Assistenza. La linea di assistenza è gratuita e attiva 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, compresi i giorni festivi e offre sostegno e informazioni sui servizi di supporto disponibili per le vittime di violenza di genere. Alle chiamate risponde lo psicologo del Centro di Assistenza per le vittime di violenza durante le ore di apertura del Centro e le forze dell'ordine quando il Centro è chiuso. Pur accogliendo favorevolmente l'iniziativa delle autorità di istituire questo servizio, il GREVIO esprime preoccupazione per quest'ultima disposizione. Molte vittime trovano difficile cercare attivamente aiuto e vi è una grande differenza tra fare una chiamata e condividere dettagli intimi e personali. Inoltre, le vittime spesso chiamano le linee di assistenza telefonica quando non sono sicure di voler avviare un procedimento giudiziario. È quindi importante che chi chiama abbia l'opportunità di rimanere anonimo e che le linee di assistenza telefonica siano gestite da persone addestrate ad affrontare tali situazioni e in grado di fornire sostegno, consulenza in caso di crisi e informazioni.

112. Oltre alla linea telefonica, è stata sviluppata l'applicazione TECUM per le vittime di violenza di genere e domestica attraverso una collaborazione tra l'Authority per le Pari Opportunità, l'Istituto per la Sicurezza Sociale, l'Università di San Marino, le forze e le aziende private, ed è stata lanciata nel settembre 2020. Gli utenti possono registrare il loro numero di telefono cellulare nell'applicazione e inserire il loro nome e la loro posizione GPS. Questi dati saranno salvati su un database accessibile alle forze dell'ordine. Un pulsante di chiamata d'emergenza permette di effettuare automaticamente una chiamata al numero d'emergenza. La persona che chiama può parlare direttamente con un agente di polizia o, se non è in grado di parlare, una registrazione audio dal vivo può essere riprodotta in modo che le forze dell'ordine possano ascoltare e localizzare immediatamente la vittima. Non appena la chiamata inizia, il numero di cellulare, il nome e la posizione GPS della persona che chiama sono a disposizione delle forze dell'ordine. Alla fine della chiamata, o alla fine dell'audio registrato dall'utente, la chiamata viene salvata sul cellulare in una sezione dell'applicazione protetta da una password a scelta, e su un database cloud accessibile alle forze dell'ordine. Infine, una sezione dell'applicazione fornisce informazioni sui diversi tipi di violenza e sui servizi di supporto disponibili.

113. Anche se non sono disponibili dati sufficienti per valutare l'uso della linea telefonica di assistenza e dell'applicazione mobile, nonché la loro efficacia - per via del loro lancio molto recente - il GREVIO accoglie con favore gli sforzi delle autorità per implementare entrambi i servizi in modo coordinato tra diverse agenzie pertinenti, in un momento in cui la crisi sanitaria da Covid-19 ha richiesto strumenti innovativi per garantire l'accesso delle vittime alle informazioni e al sostegno.

114. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a garantire che la nuova linea telefonica di assistenza sia gestita da persone formate per fornire sostegno, consulenza in caso di crisi e informazioni in modo confidenziale, su tutte le forme di violenza contro le donne che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul. Il GREVIO incoraggia inoltre le autorità a promuovere attivamente la linea di assistenza telefonica e l'applicazione per cellulare TECUM per garantire che siano entrambi ampiamente conosciute dal pubblico, nonché a raccogliere dati e a monitorare l'uso e l'efficacia di entrambi i servizi.

G. Supporto alle vittime di violenza sessuale (Articolo 25)

115. L'Unità di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale di San Marino fornisce servizi medici e forensi fondamentali. I professionisti ricevono una formazione specifica sulla violenza sessuale con l'obiettivo di garantire un'accoglienza adeguata delle vittime ed evitare la vittimizzazione secondaria. Il personale medico usa un kit per stupro per la raccolta di prove, che include il prelievo di campioni di DNA e l'attenta documentazione di altre prove, come le lesioni. Anche i vestiti della vittima sono conservati come prova e ne vengono offerti di nuovi alla vittima. L'esame si svolge in una stanza speciale, dove il personale medico è istruito a non affrettare il processo e a spiegare ogni passo alla vittima in modo da assicurare che nulla sia fatto senza il suo consenso.

116. La procedura per gli esami medici e forensi è la stessa per tutte le vittime, sia che intendano sporgere denuncia o meno. Nei casi in cui le vittime si rivolgono prima alle forze dell'ordine, vengono poi indirizzate all'ospedale e possono essere accompagnate da agenti delle forze dell'ordine che redigono un rapporto sul reato. Le prove sono conservate fino a sei mesi o più a lungo se richiesto dalla magistratura. Il GREVIO accoglie con favore questo servizio altamente professionale per le vittime di stupro a San Marino.

117. La ricerca scientifica ha dimostrato che le donne vittime di violenza sessuale, anche di violenza da partner nelle relazioni di intimità, affrontano molti rischi relativi alla loro salute sessuale e riproduttiva, come malattie sessualmente trasmissibili, gravidanze indesiderate, aborti, complicazioni ostetriche e ricorso a pratiche abortive non mediche.⁴³ Questi effetti dannosi sono amplificati dagli attacchi che queste donne subiscono al loro diritto all'autodeterminazione quando gli autori della violenza controllano la loro capacità di compiere le loro scelte riproduttive. Questo controllo può avere l'effetto di ostacolare il loro accesso ai mezzi di contraccezione e/o di costringerle a portare a termine una gravidanza non desiderata o, al contrario, obbligarle a interrompere una gravidanza. In queste situazioni complesse, le donne provano una grande sofferenza psicologica legata sia alla violenza sessuale che alla coercizione riproduttiva. Lo stress psicologico può essere aggravato dall'isolamento sociale e, a volte anche dalla dipendenza economica che caratterizza la violenza sessuale nella sfera domestica. Poiché la violenza sessuale ha un impatto diretto sulla salute sessuale e riproduttiva delle vittime, i servizi di supporto devono occuparsi delle relative conseguenze in modo da affrontare il trauma della vittima e prevenire effetti dannosi a lungo termine.

44

⁴³ Si veda Pallitto C. et al. (2005), "Is Intimate Partner Violence Associated with Unintended Pregnancy?", in *Trauma, Violence, & Abuse*, 6(3), pp. 217-235; Fanslow J. et al (2019), "Intimate partner violence and women's reproductive health", in *Obstetrics, Gynaecology & Reproductive Medicine*, 29(12), pp. 342-350.

⁴⁴ Si veda, a questo proposito, la recente dichiarazione del Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa (COVID-19: Garantire l'accesso delle donne alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi) del 7 maggio 2020: "Nella loro risposta alla pandemia di Covid-19, gli Stati membri del Consiglio d'Europa devono ... garantire il pieno accesso alle informazioni, ai servizi e ai beni relativi alla salute sessuale e riproduttiva per tutte le donne senza discriminazioni e con un'attenzione specifica per le donne a rischio o vittime di violenza di genere e altri gruppi vulnerabili di donne".

118. Diversi studi europei rivelano che una gran parte delle donne che scelgono la contraccezione d'emergenza o l'aborto, in particolare gli aborti successivi, hanno subito una violenza sessuale, che spesso viene esercitata da un ex o dall'attuale partner.⁴⁵ In caso di gravidanza indesiderata, le vittime devono avere accesso ai servizi di supporto al pari di qualsiasi altra vittima di violenza sessuale, anche quando desiderano interrompere la gravidanza. Nei paesi come San Marino, dove l'aborto in caso di stupro può essere sanzionato, si dovrebbe valutare, nel campo di applicazione della Convenzione, l'impatto di questo contesto sull'applicazione dell'Articolo 25.⁴⁶ Il GREVIO ricorda a questo proposito che uno degli obblighi generali imposti agli Stati parte dall'Articolo 18, paragrafo 3 della Convenzione di Istanbul è che tutte le misure di protezione e di sostegno devono cercare di evitare qualsiasi vittimizzazione secondaria e di emancipare le vittime. Il GREVIO sottolinea inoltre che qualsiasi ostacolo all'accesso ai servizi di supporto può portare alla riluttanza delle vittime a denunciare la violenza sessuale, cosa che a sua volta può contribuire a bassi tassi di denuncia e mascherare la portata della violenza sessuale. Il GREVIO nota che a San Marino gli operatori sanitari affrontano la questione della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e delle gravidanze indesiderate informando le vittime della possibilità di usare una pillola contraccettiva di emergenza.

119. Il GREVIO incoraggia le autorità sammarinesi a garantire che tutte le vittime di violenza sessuale abbiano accesso a servizi specializzati che forniscano perizie forensi e cure mediche a breve termine unitamente ad un sostegno psicosociale a lungo termine, e a esaminare, nell'ambito dell'applicazione della Convenzione di Istanbul, l'impatto che la criminalizzazione dell'aborto può avere sull'accesso delle donne a tali servizi specialistici.

H. Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza (Articolo 26)

120. L'obbligo di cui all'Articolo 26 è quello di garantire che ogni volta che i minori sono stati testimoni di violenza domestica, stupro, molestie sessuali o altre forme di violenza contemplate dalla Convenzione, i servizi forniti alle vittime dirette siano anche attrezzati per affrontare i bisogni e i diritti dei minori che erano presenti. Benché ciò sia più rilevante per i casi di violenza domestica, è importante tenere a mente che anche altre forme di violenza possono avere i minori come testimoni.

121. La ricerca ha dimostrato che i minori che assistono a uno dei genitori che aggredisce l'altro in casa spesso sviluppano problemi emotivi, disturbi del funzionamento cognitivo e accettano atteggiamenti legati alla violenza che devono essere affrontati a lungo termine.⁴⁷ È quindi di fondamentale importanza garantire loro protezione e accesso alla consulenza e alla terapia psicologica non appena le autorità vengono a conoscenza di tali situazioni.

122. A San Marino, la Legge 97/2008 prevede diverse misure di protezione per i minori che sono vittime dirette della violenza commessa da un genitore, un tutore o altri parenti, come la nomina di un curatore che rappresenti il minore in tribunale (Articolo 18) o l'assistenza di uno psicologo infantile nel procedimento penale (Articolo 23). Inoltre, l'Articolo 6 della Legge 57/2016 ha esteso l'applicabilità dei servizi di supporto previsti dalle Leggi 97/2008 e 57/2016, originariamente pensati per le donne adulte vittime di violenza, anche ai minori testimoni, riconoscendo così il loro status di vittime indirette di violenza.

123. L'Unità di Tutela dei Minori, all'interno dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, è responsabile del supporto psicologico e della protezione dei minori, in risposta a tutti i problemi relativi agli abusi su minori. L'Istituto per la Sicurezza Sociale ha anche firmato una convenzione con l'associazione "Segno", una struttura di accoglienza in Italia che fornisce servizi di assistenza ai minori allontanati dalle loro famiglie dalle autorità, in attesa di adozione o in affidamento.

45. Si veda, ad esempio, Citternesi A. et al. (2015), "IPV and repeat induced abortion in Italy: A cross sectional study", in *The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care*, 20(5), pp. 344-349; Öberg M. et al. (2014), "Prevalence of IPV among women seeking termination of pregnancy compared to women seeking contraceptive counselling", in *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica*, 93(1), pp. 45-51; Pinton A. et al. (2017), www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468718917301605, in *Gynécologie, Obstétrique, Fertilité & Sénologie*, 45 (7-8), pp. 416-420; Lewis N. et al. (2018), "Use of emergency contraception among women with experience of domestic violence and abuse: a systematic review", in *BMC Women's Health*, 18 (156).

46. See also GREVIO's baseline evaluation report on Andorra, paragraphs 121-128; and GREVIO's baseline evaluation report on Malta, paragraphs 122-131.

47. "Problems associated with children's witnessing of domestic violence", Jeffrey L. Edleson, VAW Net, available at http://vawnet.org/sites/default/files/materials/files/2016-09/AR_Witness.pdf.

Pur accogliendo con favore la disponibilità di servizi di protezione dell'infanzia, il GREVIO nota che sono per lo più dedicati ai minori vittime dirette di abusi infantili e che possono aver bisogno di protezione, anche allontanandoli dal nucleo familiare.⁴⁸ A questo proposito, il GREVIO ricorda che dovrebbero essere adottate misure per garantire che i minori possano rimanere con il genitore non violento - preferibilmente nella sicurezza della propria casa - e ricevere le cure e il sostegno di cui hanno bisogno. Le soluzioni dovrebbero quindi incentrarsi su un maggiore uso delle ordinanze di emergenza e di protezione per allontanare gli autori della violenza dal domicilio e garantire che quando si fornisce assistenza alle vittime con figli, i diritti e i bisogni di questi ultimi siano presi in considerazione.

124. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a garantire che i minori testimoni di violenza domestica ricevano consulenza e sostegno, garantendo la loro sicurezza in condizioni che gli consentano di rimanere con il genitore non violento, preferibilmente nella loro casa.

I. Segnalazione da parte delle figure professionali (Articolo 28)

125. La legislazione sammarinese prevede ampi obblighi di segnalazione da parte delle figure professionali che, nel corso del loro lavoro, entrano in contatto con vittime di violenza contro le donne. In base all'Articolo 19 della Legge 97/2008, i servizi sociali, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari pubblici e privati devono denunciare qualsiasi caso di violenza all'autorità giudiziaria, indipendentemente dalla gravità del reato. Se la violenza si qualifica come reato perseguibile sulla base di una denuncia, deve essere denunciata al tribunale civile, il quale può ordinare un'indagine da parte dei servizi sociali e adottare le misure di protezione necessarie, dopo aver sentito la vittima. Nei casi di reati perseguibili d'ufficio o quando sia già stata presentata una denuncia, la violenza deve essere denunciata al tribunale penale. Lo stesso obbligo vale per gli insegnanti, i quali devono segnalare all'Unità di Tutela dei Minori qualsiasi situazione in cui vi sia il sospetto che un minore sia vittima di violenza. La violazione dell'obbligo di segnalazione comporta l'applicazione di una multa di 500€.

126. Il GREVIO sottolinea che il requisito derivante dall'Articolo 28 della Convenzione è accuratamente formulato in modo che quando vi sono ragionevoli motivi per credere che un grave atto di violenza sia stato commesso e che altri atti simili possano essere previsti, i professionisti possono segnalare i loro sospetti alle autorità competenti senza rischiare di essere puniti per una violazione del loro dovere di segreto professionale. Tale disposizione non impone un obbligo di segnalazione.⁴⁹ Benché il GREVIO noti che l'imposizione di obblighi di segnalazione ai professionisti non è in contrasto con l'Articolo 28 della Convenzione di Istanbul, gli obblighi di segnalazione generalizzati possono sollevare questioni relative alla fornitura di servizi di supporto incentrati sulle vittime e che tengono conto delle questioni di genere. La segnalazione obbligatoria può infatti costituire un ostacolo alla ricerca di aiuto da parte di donne vittime che non si sentono pronte ad avviare procedure formali e/o temono le conseguenze della segnalazione per loro o per i loro figli (ad esempio, ritorsioni da parte dell'autore della violenza, insicurezza finanziaria, isolamento sociale o rimozione dei minori dalla loro custodia). Laddove le autorità hanno introdotto requisiti di segnalazione obbligatoria per i professionisti, il GREVIO osserva che questi dovrebbero permettere di bilanciare i bisogni di protezione della vittima - compresi quelli dei suoi figli - con il rispetto dell'autonomia e della responsabilizzazione della vittima, e dovrebbero quindi essere circoscritti ai casi in cui vi sono ragionevoli motivi per credere che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra nell'ambito di applicazione della Convenzione e che ci si possa aspettare ulteriori atti gravi. In questi casi, la segnalazione può essere subordinata ad alcune condizioni appropriate, quali il consenso della vittima, ad eccezione di alcuni casi specifici, come quando la vittima è un minore o non è in grado di proteggersi per una disabilità.⁵⁰

48. Risposte di San Marino al questionario generale del primo ciclo di monitoraggio del Comitato di Lanzarote, pag. 5.

49. Rapporto Esplicativo alla Convenzione di Istanbul, paragrafi 146-147.

50. Rapporto esplicativo alla Convenzione di Istanbul, paragrafo 148. Per quanto riguarda la violenza commessa contro i minori, il Commento Generale n. 13 (2011) della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, paragrafo 49, prevede che "in ogni paese, la segnalazione di casi, sospetto o rischio di violenza dovrebbe, come minimo, essere obbligatoria per i professionisti che lavorano direttamente con minori". In relazione al matrimonio forzato e alle mutilazioni genitali femminili, la Raccomandazione Generale Congiunta n. 31 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne/Commento Generale n. 18 del Comitato per i diritti dell'infanzia sulle pratiche dannose del 14 novembre 2014, al paragrafo 55 prevede che "gli Stati parte dovrebbero garantire che sia reso obbligatorio per legge per i professionisti e le istituzioni che lavorano per e con i minori e le donne segnalare episodi reali o il rischio di tali episodi se hanno ragionevoli motivi per credere che una pratica dannosa si sia verificata o possa verificarsi. Le responsabilità di segnalazione obbligatoria dovrebbero garantire la protezione della privacy e della riservatezza di coloro che segnalano".

127. Ricordando il principio dell'emancipazione delle donne incorporato in tutta la Convenzione di Istanbul, il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a garantire che l'obbligo di segnalazione imposto ai professionisti sia attenuato da informazioni complete e sensibili fornite alla vittima per permetterle di adottare una decisione informata e mantenere la propria autonomia. A tal fine, il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a rivedere l'obbligo per i professionisti di segnalare i casi di violenza contro le donne e i loro bambini, al di fuori delle situazioni in cui vi sono ragionevoli motivi per credere che un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione sia stato commesso e che ci si possa aspettare ulteriori atti gravi. Ciò potrebbe richiedere di subordinare l'obbligo di segnalazione al consenso preventivo della vittima, a meno che la vittima non sia un minore o non sia in grado di proteggersi a causa di disabilità.

V. Diritto sostanziale

128. Il Capitolo V della Convenzione di Istanbul si occupa di una serie di disposizioni legate al diritto sostanziale nell'ambito del diritto civile e penale. L'obiettivo è quello di creare, all'interno di tutti gli Stati parte alla Convenzione, il quadro legislativo necessario per prevenire la violenza nei confronti delle donne, proteggerle dalla vittimizzazione secondaria e garantire un intervento efficace e un procedimento giudiziario da parte degli enti preposti all'applicazione della legge. Per definire una scala di priorità, questa sezione del rapporto riguarda molte delle disposizioni del Capitolo V della Convenzione, sebbene non tutte.

A. Diritto civile

1. Procedimenti e vie di ricorso in materia civile (Articolo 29)

129. Un obiettivo centrale della Convenzione di Istanbul è quello di porre fine all'impunità per gli atti di violenza contro le donne. Ciò richiede non solo che i singoli autori di violenza siano ritenuti responsabili attraverso il diritto penale e altre misure, ma anche che siano disponibili vie legali per contestare e affrontare qualsiasi atto illecito da parte degli attori statali. Se un'agenzia, un'istituzione o un singolo funzionario statale non ha esercitato la debita diligenza nel prevenire, indagare e punire atti di violenza (Articolo 5, paragrafo 2 della Convenzione), le vittime e/o i loro parenti devono poterli ritenere responsabili.

130. A San Marino ciò è, in linea di principio, possibile ai sensi dell'Articolo 8 della Legge 57/2016, che prevede che le vittime di violenza abbiano il diritto di agire in giudizio per ottenere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla mancata adozione da parte delle autorità delle necessarie misure preventive o protettive previste dalla legge, per dolo o colpa grave.

131. Il GREVIO ricorda che l'obbligo derivante dall'Articolo 29, paragrafo 2 della Convenzione è in linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo relativa al mancato rispetto da parte delle autorità pubbliche dell'obbligo positivo di cui all'Articolo 2 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo (diritto alla vita). La suddetta giurisprudenza ha stabilito esplicitamente che la responsabilità di tale mancanza non deve essere limitata alla colpa grave o all'inosservanza intenzionale del dovere di proteggere la vita.⁵¹

132. In mancanza di dati, non è stato possibile per il GREVIO verificare in che misura l'Articolo 8 della Legge 57/2016 sia applicato per sostenere i diritti delle vittime di violazioni da parte delle autorità del loro dovere di adottare le misure necessarie per prevenire, indagare e punire gli atti di violenza contemplati dalla Convenzione. I professionisti legali incontrati dal GREVIO durante la visita di valutazione hanno indicato che non erano a conoscenza di nessun caso in cui questa disposizione fosse stata applicata.

133. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a garantire che le donne vittime di una delle forme di violenza contemplate dalla Convenzione di Istanbul siano informate del loro diritto di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza da parte delle autorità riguardo al loro dovere di adottare le misure di prevenzione o di protezione necessarie, e che ricevano gli strumenti pratici per esercitare tale diritto. Il GREVIO incoraggia le autorità a compilare statistiche pertinenti riguardanti il numero di denunce presentate contro le autorità e il numero di mezzi di ricorso concessi come risultato.

51. Rapporto Esplicativo alla Convenzione di Istanbul, paragrafi 162-163.

2. Risarcimenti (Articolo 30)

134. L'Articolo 20 della Legge 97/2008 prevede la possibilità per l'Authority per le Pari Opportunità di partecipare ai procedimenti legali riguardanti casi di violenza contro le donne e di chiedere un risarcimento per conto delle vittime. A tal fine, il giudice istruttore è tenuto a informare l'Authority di qualsiasi procedimento penale in corso. Le somme assegnate dal giudice all'Authority alimentano il fondo di assistenza che viene utilizzato per fornire sostegno finanziario alle vittime. Nel bilancio statale del 2020, questa somma rappresenta un totale di 3.435€.

135. Le vittime possono intentare un'azione civile per i danni subiti a causa di un reato nell'ambito di un procedimento penale, nel qual caso il giudice penale può anche riconoscere e valutare i danni subiti o può intentare un'azione civile indipendente.⁵² Non vi sono tuttavia dati disponibili per valutare il tasso di concessione di tali decisioni di risarcimento né il loro importo. La società civile e i professionisti legali hanno espresso preoccupazione per le difficoltà che le vittime incontrano nell'ottenere nella pratica un risarcimento dagli autori di violenza, a causa della mancanza di misure preventive volte a preservare la solvibilità dell'autore di violenza. Il GREVIO ricorda che il primo paragrafo dell'Articolo 30 della Convenzione stabilisce il principio secondo cui è in primo luogo l'autore della violenza a rispondere dei danni e dei risarcimenti, mentre il secondo paragrafo stabilisce un obbligo sussidiario di risarcimento da parte dello Stato. A questo proposito, il GREVIO nota che San Marino non ha formulato una riserva all'Articolo 30, paragrafo 2 della Convenzione per quanto riguarda l'istituzione di un sistema di risarcimento statale per le vittime che hanno subito gravi lesioni corporali o danni alla salute.

136. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a garantire che le donne vittime abbiano accesso a sistemi di risarcimento efficaci, compreso a un adeguato risarcimento da parte dello Stato.

3. Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza (Articolo 31)

137. Le decisioni di custodia e di visita in relazione a famiglie con una storia di abusi richiedono un attento bilanciamento dei diversi interessi in gioco. L'Articolo 31 della Convenzione di Istanbul mira a garantire che, nelle decisioni di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, con particolare riferimento alla violenza domestica, al fine di garantire che l'esercizio di tali diritti non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei minori.

138. Secondo il diritto di famiglia sammarinese⁵³, nei casi di separazione, l'autorità giudiziaria competente (il Commissario della Legge) decide a quale genitore è concesso il diritto di custodia, tenendo conto esclusivamente degli interessi del minore. Il Commissario della Legge determina la misura e il modo in cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, così come il modo in cui può esercitare i suoi diritti nei loro confronti.

139. Per proteggere i minori dalla violenza, il diritto di famiglia, modificato dalla Legge 68/2008, prevede diverse misure. Nei casi di violenza, il giudice può limitare l'esercizio della patria potestà e ordinare interventi di sostegno da parte dell'Unità di Tutela dei Minori, ritirare la patria potestà al genitore che viola o trascura gravemente i suoi doveri a danno del minore, o allontanare il minore dalla famiglia. Tali misure possono essere adottate da un giudice su notifica dell'altro genitore, di un parente del minore o dell'Unità di Tutela dei Minori, dopo aver ottenuto tutte le informazioni utili e dopo aver sentito i genitori e il minore. In casi urgenti, il giudice può anche ordinare le suddette misure senza un'udienza per una durata massima di un mese, al termine della quale deve aver luogo un'udienza.

52. Commissione Europea per l'Efficacia della Giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ), Valutazione di San Marino – Edizione 2012, pagina 9.

53. Articolo 112 della Legge 49/1986.

140. Tali misure sono state ulteriormente integrate con l'emanazione dell'Articolo 31 della Legge 97/2008, che prevede la sospensione dell'esercizio della potestà all'indiziato ovvero al genitore che ha tollerato la violenza sino all'accertamento della responsabilità quando la violenza è commessa in danno dei minori. A questo proposito, il GREVIO ricorda che l'Articolo 31, paragrafo 1 della Convenzione, pur sostenendo il principio dell'interesse superiore del minore, prevede che le decisioni sulla custodia, la frequenza delle visite e le relazioni tra genitori e figli debbano tenere conto dei casi di violenza non solo nei confronti del minore ma anche del genitore non violento.

141. Inoltre, il GREVIO nota con preoccupazione che la formulazione dell'Articolo 31 della Legge 97/2008 non riconosce lo squilibrio di potere tra gli autori di violenza e le vittime nei casi di violenza domestica contro le donne e li tratta allo stesso modo, stabilendo che la sospensione dell'esercizio della potestà può essere ordinata sia nei confronti dell'indiziato che del genitore che ha tollerato la violenza. Il GREVIO teme che l'attuazione di questa disposizione possa portare a meccanismi di protezione che si ripercuotono sulle donne vittime della violenza del partner e le espongono a una vittimizzazione secondaria, limitando l'esercizio dei loro diritti parentali.

142. Nonostante l'esistenza di misure di protezione, il GREVIO nota con preoccupazione che il quadro giuridico in vigore non richiede ai giudici di considerare gli episodi di violenza domestica quando decidono in merito all'esercizio della potestà dei genitori. Per il GREVIO non è quindi chiaro fino a che punto i giudici considerino questo aspetto nel determinare i diritti di custodia e di visita, soprattutto perché, negli ultimi due anni, non vi sono stati casi di revoca della potestà dei genitori per motivi di violenza domestica. Il GREVIO sottolinea che la violenza del partner intimo è un fattore essenziale nella determinazione della custodia dei figli.⁵⁴ Alla luce delle numerose ricerche che dimostrano che gli accordi di custodia e di visita dei minori non attenti a tali questioni possono esporre le donne ad abusi post-separazione⁵⁵ e ad una vittimizzazione secondaria, il GREVIO sottolinea che la sicurezza del genitore vittima di violenza e dei minori deve essere un fattore centrale quando si decide in merito al miglior interesse del minore in relazione agli accordi di custodia e di visita. Ciò richiederebbe la creazione di canali ufficiali di comunicazione tra le giurisdizioni civile e penale e i servizi sociali che assicurino che gli atti di violenza, non solo contro i minori, ma anche da parte della un genitore contro l'altro, siano comunicati ai giudici che decidono in merito all'esercizio della potestà dei genitori.

143. Nei casi in cui, nell'interesse del minore, il giudice conferisce l'affidamento esclusivo alla vittima, la Convenzione di Istanbul chiede di prestare particolare attenzione ai maggiori rischi di violenza post-separazione, soprattutto nell'esercizio del diritto di visita. A San Marino esiste la possibilità di organizzare visite sorvegliate previa la decisione di un giudice o su accordo tra i genitori. Tali visite si svolgono all'interno dell'Unità di Tutela dei Minori, che è responsabile della loro organizzazione. I professionisti di questo servizio osservano l'interazione tra il genitore e il minore da dietro uno specchio.

54. Si veda la dichiarazione del 31 maggio 2019 della Piattaforma per la cooperazione tra meccanismi internazionali e regionali indipendenti dedicati alla violenza contro le donne e ai diritti delle donne.

55. Una panoramica della ricerca in quest'area mostra che per molte donne e minori la violenza si intensifica dopo la separazione; che gli accordi sui contatti con i minori (incluso il contatto ordinato dal giudice) portano in maniera significativa al perpetuarsi dell'abuso fisico ed emotivo nei confronti dei minori e delle donne, anche laddove vi sia un'attenta supervisione; che il contatto con i minori spesso sostituisce la relazione intima e diventa un modo per gli uomini di controllare le donne, pertanto il contatto con i minori può diventare una forma di violenza post-separazione. Si veda Thiara R. and Harrison C., "Safe not sorry: Key issues raised by research on child contact and domestic violence", Women's Aid, 2016, available at: <https://www.womensaid.org.uk/wp-content/uploads/2016/01/FINAL-Safe-not-sorry-FOR-WEB-JAN-2016.pdf>

144. Il GREVIO sollecita le autorità sammarinesi ad adottare le misure necessarie, compresi gli emendamenti legislativi, per garantire che i giudici abbiano l'obbligo di considerare tutte le questioni relative alla violenza contro le donne allorquando decidono in merito ai diritti di custodia e di visita. A tal fine, le autorità dovrebbero:

- a. considerare la possibilità di modificare la loro legislazione per riconoscere esplicitamente la necessità di tenere conto degli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul allorquando si decide in merito ai diritti di custodia e di visita dei minori;
- b. adottare misure volte a incorporare un processo sistematico di screening dei casi relativi alla determinazione dei diritti di custodia e di visita per decidere se la violenza ha rappresentato un problema nella relazione tra i genitori e se è stata denunciata;
- c. assicurare la cooperazione tra la magistratura e i servizi di sostegno, compresa l'Unità di Tutela dei Minori, per garantire che i casi di violenza siano portati all'attenzione dei giudici che decidono in merito alla custodia, ai diritti di visita e alla potestà dei genitori.

B. Diritto penale

145. La Legge 97/2008 ha introdotto diverse disposizioni nel Codice Penale Sammarinese per criminalizzare gli atti di violenza contro le donne. La ratifica della Convenzione di Istanbul da parte di San Marino ha portato a ulteriori modifiche del Codice Penale volte a qualificare come reati le diverse condotte violente descritte nel Capitolo V della Convenzione. Tali modifiche sono state apportate con l'adozione della Legge 57/2016, che ha introdotto reati separati per criminalizzare il matrimonio forzato (Articolo 176 bis del Codice Penale), le mutilazioni genitali femminili (Articolo 156 del Codice Penale) e la sterilizzazione forzata (Articolo 154 del Codice Penale).

1. Violenza psicologica (Articolo 33)

146. A San Marino, diverse disposizioni del Codice Penale contemplano la violenza psicologica: si tratta delle disposizioni che criminalizzano la minaccia (Articolo 181), la diffamazione (Articolo 183) e l'ingiuria (Articolo 184). L'articolo 181 prevede la presenza di una minaccia per causare un danno ingiusto, mentre gli articoli 181 e 184 si applicano solo alla sfera pubblica.

147. Benché tali reati sembrino adatti a contemplare forme gravi di violenza psicologica o di violenza psicologica perpetrata al di fuori della sfera privata, il GREVIO teme che non rispecchino la condotta di cui all'Articolo 33 Convenzione di Istanbul, che consiste in qualsiasi comportamento intenzionale che pregiudichi gravemente l'integrità psicologica di un'altra persona. Ciò può essere compiuto con vari mezzi o metodi, come l'isolamento, il controllo, la coercizione e l'intimidazione. L'articolo 33 intende sottolineare la natura criminale di un comportamento violento che si verifica nel tempo.

148. In assenza di dati sul numero di procedimenti e condanne per violenza psicologica nelle relazioni caratterizzate da abusi, è difficile trarre conclusioni su quanto queste disposizioni siano efficaci nel ritenere chi compie abusi domestici responsabile della violenza psicologica. Ciononostante, il GREVIO sottolinea l'importante necessità di rispondere adeguatamente alle accuse di violenza psicologica, che possono assumere varie forme, comprese quelle molto gravi come le minacce di morte. Le minacce di violenza spesso degenerano in vera e propria violenza fisica. Minacce esplicite di danno e di morte sono spesso concomitanti con altre forme di violenza, angoscia e paura, tutti aspetti del controllo coercitivo in una relazione.

149. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità a introdurre un reato specifico di violenza psicologica per criminalizzare efficacemente tutti gli atti che danneggiano gravemente l'integrità psicologica di una persona, come richiesto dall'Articolo 33 della Convenzione di Istanbul.

2. Atti persecutori (Stalking) (Articolo 34)

150. Lo stalking è punito ai sensi dell'articolo 181 bis del Codice Penale, introdotto in conformità con l'articolo 13 della Legge 97/2008. La disposizione contempla la condotta di "molestare o minacciare ripetutamente una persona" e prevede inoltre una forma aggravata di stalking che riguarda il mobbing sul posto di lavoro. E' in corso un emendamento legislativo per aggiungere una circostanza aggravante alla disposizione al fine di contemplare lo stalking online.

151. Benché il GREVIO accolga con favore l'aggiunta di tale reato al Codice Penale, è preoccupato per via della formulazione restrittiva dell'articolo 181*bis*, che prevede che la condotta minacciosa causi una grave sofferenza morale e un danno alla dignità della vittima al punto da sconvolgere le sue condizioni di vita abituali, intimidirla, causare un notevole disagio fisico o psicologico o un ragionevole timore per la sua sicurezza o quella dei suoi cari. Il GREVIO ricorda che l'articolo 34 definisce il reato di stalking come la condotta intenzionale rivolta nei confronti di un'altra persona, che la porta a temere per la propria incolumità, a prescindere da qualsiasi grave sofferenza e danno morale.

152. Il GREVIO incoraggia le autorità sammarinesi a rivedere la soglia richiesta per qualificare un comportamento come stalking, al fine di garantire che una condotta minacciosa che faccia temere alla vittima per la sua incolumità, a prescindere da qualsiasi grave sofferenza e danno morale, sia criminalizzata.

3. Violenza fisica (Articolo 35)

153. Diverse disposizioni del Codice Penale Sammarinese riguardano la violenza fisica: lesione personale (Articolo 155), percosse (Articolo 157), sequestro di persona (Articolo 169), lesioni o percosse seguite da morte (Articolo 158) e omicidio (Articolo 150).

154. Di particolare rilevanza per la violenza domestica è, tuttavia, lo specifico reato di violenza domestica stabilito dall'Articolo 235 sul maltrattamento contro familiari e conviventi. Tale reato contempla la condotta di chiunque maltratti un familiare, un convivente o una persona a cui era o è legato da una relazione affettiva, anche se non convivente, ovvero una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata.

155. Pur apprezzando l'ampia portata dell'Articolo 235, è difficile per il GREVIO valutare come questa disposizione sia interpretata e applicata dai giudici in assenza di dati pertinenti che specifichino, tra l'altro, a quali forme di violenza contemplate dal Capitolo V della Istanbul Convenzione si applica questo reato. In particolare, il GREVIO non è stato in grado di accertare se questa disposizione sia adatta e/o adeguatamente applicata al fine di contemplare sia eventi isolati in una relazione caratterizzata da abusi sia un comportamento continuato tipico dei casi di violenza domestica. Tuttavia, il GREVIO nota che le statistiche sui procedimenti penali relativi alla violenza contro le donne, pubblicate dall'Authority per le Pari Opportunità, mostrano che dal 2016 a maggio 2020 sono stati registrati solo sei reati di maltrattamento, su un totale di 231 reati di violenza contro le donne.

156. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a indagare, perseguire e punire efficacemente gli atti di violenza da partner nelle relazioni di intimità, utilizzando appieno le disposizioni disponibili nel Codice Penale sammarinese, anche garantendo il perseguimento ai sensi dell'Articolo 235 del Codice Penale.

4. Violenza sessuale, compreso lo stupro (Articolo 36)

157. I reati sessuali sono criminalizzati in diverse disposizioni del Codice Penale Sammarinese (Articoli 171-173). La disposizione principale, vale a dire l'Articolo 171, punisce la condotta di costringere o indurre con l'inganno una persona ad atti di libidine usando violenza, minaccia o suggestione, compresa la suggestione ipnotica. La congiunzione carnale è interpretata come una circostanza aggravante. La pena è ulteriormente aumentata se il reato è stato commesso dal coniuge o dal convivente, ovvero colui che ha o ha avuto una relazione affettiva con la vittima. Una circostanza aggravante si applica anche se il reato è commesso contro una vittima con disabilità o da un genitore, un genitore adottivo, un tutore, un educatore, un insegnante, un operatore sanitario o dalla persona che ha la custodia della vittima.

158. L'Articolo 172 *bis* contempla la violenza sessuale di gruppo, definita come la partecipazione di almeno due persone agli atti sessuali previsti dall'Articolo 171. La partecipazione può essere diretta o consistere in un contributo causale alla commissione del reato, compresa la presenza sul luogo e nel momento in cui la violenza viene perpetrata.

159. L'Articolo 173 contempla la violenza sessuale commessa senza violenza, minaccia o inganno in danno di minori di anni quattordici, che si presume siano incapaci di acconsentire, e di persone che per via delle loro condizioni fisiche o psichiche non siano in grado di resistere all'autore di violenza.

Alla luce di quanto sopra, il GREVIO nota che i vari reati di violenza sessuale a San Marino non si basano esclusivamente sull'assenza di consenso, sebbene questo sia l'elemento centrale in cui la Convenzione di Istanbul inquadra la violenza sessuale. A San Marino, la gravità della violenza sessuale è ancora valutata secondo l'uso della violenza o della minaccia o secondo lo stato della vittima: occorre trovare la prova che le facoltà fisiche o mentali della vittima la rendano incapace di difendersi. Come il GREVIO ha già avuto modo di notare,⁵⁶ il problema di questo approccio è che non riflette pienamente la realtà delle donne che subiscono violenza sessuale e i vari modi in cui rispondono alla minaccia di violenza sessuale, che possono essere riassunti con la formula "fuggi, lotta, rimani immobile, dimenati o diventaci amica". Il GREVIO sottolinea che, nell'attuazione dell'Articolo 36 della Convenzione, "le Parti alla Convenzione sono tenute ad adottare una legislazione penale che comprenda la nozione di mancanza di consenso liberamente dato ad uno degli atti sessuali elencati".⁵⁷ Da quanto sopra, pare che la definizione di violenza sessuale a San Marino non sia allineata con i requisiti della Convenzione nella misura in cui non si basa sull'assenza di un consenso liberamente dato.

161. Inoltre, il GREVIO nota con preoccupazione che, secondo le statistiche sui procedimenti penali pubblicate dall'Authority per le Pari Opportunità, i reati di violenza sessuale (Articolo 171 del CP) e di violenza sessuale su minori o persone incapaci di resistere (Articolo 173 del CP) ammontano insieme solo al 2,6% di tutti i reati relativi alla violenza sulle donne registrati tra il 2016 e maggio 2020, per un totale di sei reati. Alla luce delle informazioni che il GREVIO ha ricevuto dalle organizzazioni della società civile e se comparato ad altri paesi, questo basso numero sembra indicare una mancanza di segnalazione e/o una mancanza di indagini su tali reati.

162. Il GREVIO si compiace, tuttavia, che siano in corso emendamenti legislativi per criminalizzare la diffusione illegale di immagini o video sessualmente espliciti, che punirebbero l'atto di inviare, pubblicare o diffondere immagini o video di contenuto sessualmente esplicito che erano destinati a rimanere privati senza il consenso della persona raffigurata nelle immagini o nei video, sia che l'autore li abbia fatti o rubati. Il GREVIO auspica che tali cambiamenti permetteranno di criminalizzare l'abuso online basato sulle immagini – una forma sempre più frequente di violenza contro le donne.

163. Il GREVIO sollecita le autorità sammarinesi a riformare il Codice Penale affinché tutte le disposizioni di legge che contemplano la violenza sessuale si basino sulla nozione di consenso liberamente dato, come richiesto dall'Articolo 36 della Convenzione di Istanbul. Incoraggia inoltre fortemente le autorità ad adottare misure volte ad aumentare i livelli di segnalazione di violenza sessuale.

56. Si veda, ad esempio, il Rapporto di valutazione di base del GREVIO sulla Finlandia (paragrafo 165) e il Rapporto di valutazione di base del GREVIO su Andorra (paragrafo 160).

57. Rapporto esplicativo alla Convenzione di Istanbul, paragrafo 193.

5. Matrimonio forzato (Articolo 37)

164. Il GREVIO accoglie con favore l'introduzione del reato specifico di matrimonio forzato nel Codice Penale di San Marino, in seguito alla ratifica della Convenzione di Istanbul. Il matrimonio forzato è ora criminalizzato dall'Articolo 176*bis* del Codice Penale e comprende gli atti con cui si costringe una persona a contrarre matrimonio, o si inganna intenzionalmente una persona sul territorio di uno Stato diverso da quello in cui quest'ultima risiede, allo scopo di costringerla a contrarre matrimonio, in conformità con i requisiti della Convenzione. Nessun caso di matrimonio forzato è stato registrato dalle autorità dall'introduzione di questo reato.

6. Mutilazioni genitali femminili (Articolo 38)

165. Il GREVIO accoglie con favore l'introduzione del reato specifico di mutilazioni genitali femminili nel Codice Penale di San Marino, in seguito alla ratifica della Convenzione di Istanbul. L'Articolo 156*bis* del Codice Penale criminalizza ora gli atti di escissione, infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o del clitoride di una donna, così come la coercizione o l'incitamento di una donna a subire uno di questi atti. Il reato non comprende però la condotta di indurre una donna o una ragazza a subire uno degli atti elencati nell'Articolo 38 della Convenzione, condotta che non sembra essere contemplata da nessun'altra disposizione penale. Nessun caso di mutilazione genitale femminile è stato registrato dalle autorità dall'introduzione di questo reato.

166. Il GREVIO incoraggia le autorità sammarinesi a modificare il loro diritto penale in modo da assicurare che la condotta di indurre una donna o una ragazza a subire uno degli atti elencati nell'Articolo 38a della Convenzione di Istanbul sia criminalizzata.

7. Aborto forzato e sterilizzazione forzata (Articolo 39)

167. Il GREVIO accoglie con favore l'introduzione del reato specifico di sterilizzazione forzata nel Codice Penale di San Marino, in seguito alla ratifica della Convenzione di Istanbul. La sterilizzazione forzata è ora criminalizzata dall'Articolo 154 *bis* del Codice Penale e contempla l'atto di praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo o l'effetto di interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una persona senza il suo preliminare consenso informato o senza che la stessa ne comprenda la procedura. Nessun caso di sterilizzazione forzata è stato registrato dalle autorità dall'introduzione di questo reato.

168. L'aborto forzato è criminalizzato dall'Articolo 153 del Codice Penale, che vieta l'aborto e prevede come circostanza aggravante la condotta di procurare l'aborto a una donna senza il suo preliminare consenso.

8. Molestie sessuali (Articolo 40)

169. Nella legislazione sammarinese non esiste un reato specifico che criminalizza le molestie sessuali, né il GREVIO ha trovato alcuna prova che la condotta descritta nell'Articolo 40 della Convenzione di Istanbul sia sanzionata da qualsiasi altra disposizione di legge pertinente. Il GREVIO ricorda che, in base all'Articolo 40 della Convenzione di Istanbul, gli Stati parte sono tenuti a garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato verbale, non verbale o fisico di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, sia soggetto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali. Il tipo di comportamento contemplato da questa disposizione è molteplice e può verificarsi in diversi contesti. La condotta verbale si riferisce a qualsiasi parola o suono indesiderati come battute, domande o osservazioni, espresse o comunicate sia oralmente che per iscritto. La condotta non verbale, invece, contempla qualsiasi espressione o comunicazione da parte dell'autore di violenza che non coinvolga parole o suoni, ad esempio espressioni facciali, movimenti delle mani o simboli. La condotta fisica si riferisce a qualsiasi comportamento sessuale dell'autore di violenza e può comportare il contatto con il corpo della vittima.⁵⁸

58. Rapporto esplicativo alla Convenzione di Istanbul, paragrafo 208.

170. Il GREVIO è stato informato che i casi di molestie sessuali sono trattati nel quadro della disposizione generale sulla violenza sessuale (Articolo 171 del CP). Tuttavia, il GREVIO è preoccupato per l'applicazione dell'Articolo 171 ai casi di molestie sessuali, poiché il comportamento criminale descritto in questa disposizione differisce da quello previsto dall'Articolo 40 della Convenzione di Istanbul, in termini di oggetto, scopo o effetto, e anche in considerazione della necessità di usare violenza, minacce o suggestione sancita dall'Articolo 171.⁵⁹

171. Il GREVIO sollecita le autorità sammarinesi ad adottare le misure necessarie a garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato verbale, non verbale o fisico di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, sia soggetto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.

9. Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto "onore" (Articolo 42)

172. Il GREVIO nota con soddisfazione che l'Articolo 14 della Legge 57/2016, adottato a seguito della ratifica della Convenzione di Istanbul, prevede specificamente che la cultura, gli usi, la religione, la tradizione o il cosiddetto onore non possono essere considerati come giustificazione o attenuazione della pena per i reati che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione.

10. Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie (Articolo 48)

173. A San Marino non esistono processi alternativi obbligatori di risoluzione delle controversie, né nella legislazione penale né in quella civile, che contravverrebbero all'obbligo di vietare tutti questi processi in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione.

174. Tuttavia, l'uso della mediazione familiare è parte integrante dei procedimenti di separazione. In presenza di minori, il giudice civile che presiede il procedimento invita sistematicamente le parti a contattare un mediatore familiare per acquisire informazioni sulla possibilità di ricorrere a un processo di mediazione familiare e, se interessato, ad avviarlo (Articolo 110^{bis} della Legge 49/1986). La partecipazione a un processo di mediazione è volontaria e può essere interrotta in qualsiasi momento su richiesta di una delle parti.

Il GREVIO nota che le norme sulla mediazione non fanno riferimento ad eventuali questioni di violenza contro le donne e i minori testimoni di violenza. Il GREVIO ritiene che nei casi di violenza domestica caratterizzati da una relazione di dominio e controllo sulla vittima, associato a un'indebita influenza e alla paura, il libero consenso delle persone coinvolte non possa essere garantito. Di conseguenza, le misure di screening dovrebbero assicurare l'individuazione sistematica della violenza domestica da parte dei professionisti coinvolti nell'attuazione della mediazione familiare, e tali professionisti dovrebbero informare le vittime che la mediazione non è obbligatoria.

176. Il GREVIO incoraggia le autorità sammarinesi a introdurre misure che garantiscano l'individuazione sistematica della violenza domestica da parte di tutti i professionisti coinvolti nella mediazione familiare e a sostenere l'applicazione di queste misure attraverso iniziative di formazione. Incoraggia inoltre le autorità a garantire che le donne vittime di violenza alle quali viene offerta la mediazione familiare siano informate dei loro diritti, in particolare per quanto riguarda la natura non obbligatoria della mediazione.

175.

59. Si veda il Capitolo V, Diritto sostanziale, Violenza sessuale, compreso lo stupro (Articolo 36)

VI. Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive

177. La piena responsabilità per tutti gli atti di violenza nei confronti delle donne richiede una risposta adeguata da parte delle forze dell'ordine e del settore della giustizia penale. Il Capitolo VI della Convenzione di Istanbul definisce un insieme di misure volte a garantire indagini, procedimenti e condanne penali per le varie forme di violenza da essa contemplate.

A. Obblighi generali, risposta immediata, prevenzione e protezione (Articoli 49 e 50)

1. Denuncia alle forze dell'ordine e indagini

178. Un principio chiave per una risposta adeguata alla violenza contro le donne è quello di condurre indagini e procedimenti giudiziari rapidi ed efficaci che si basino su una comprensione di questo tipo di reati basata sul genere e che prendano in considerazione i diritti della vittima durante tutte le fasi. A San Marino, il dovere delle forze dell'ordine di impegnarsi tempestivamente e adeguatamente nella prevenzione e protezione dalla violenza contro le donne è sancito dall'Articolo 32 della Legge 97/2008. In base a questa disposizione di legge, ogni volta che una vittima di violenza o una terza parte che assiste alla violenza denuncia la violenza ad un ente preposto all'applicazione della legge, quest'ultimo deve agire immediatamente e, in ogni caso, intervenire entro un'ora dal ricevimento della denuncia. Le forze dell'ordine possono entrare forzatamente nella casa della vittima e sequestrare qualsiasi arma trovata. Oltre a intraprendere un'azione immediata per fermare la violenza, le forze dell'ordine hanno il dovere di informare la vittima sui suoi diritti, compreso il diritto di richiedere ordinanze di protezione.

179. In caso di timore di un rischio di pregiudizio grave o irreparabile per la vittima, le forze dell'ordine devono segnalare immediatamente la violenza ai servizi sociali competenti o al giudice inquirente, al fine di emettere le misure cautelari necessarie. Le segnalazioni dei casi di violenza trattati dalle forze dell'ordine sono messi a disposizione del tribunale civile per l'adozione di eventuali ordinanze di protezione. I dati raccolti dalle forze dell'ordine sono ulteriormente trasmessi all'Authority per le Pari Opportunità nel suo ruolo di organismo nazionale di coordinamento incaricato di compilare e analizzare i dati amministrativi nazionali.

180. Il GREVIO accoglie con favore l'aumento significativo della formazione degli agenti delle forze dell'ordine che ha seguito l'entrata in vigore della Legge 97/2008 e che sembra aver aumentato significativamente la consapevolezza tra le forze dell'ordine sulla violenza contro le donne, in particolare la violenza domestica, come il GREVIO ha potuto constatare durante la visita di valutazione a San Marino. La formazione è ora obbligatoria per tutte le forze dell'ordine ed è erogata dal Dipartimento Formazione dell'Università di San Marino. Il GREVIO è stato informato del fatto che anche i giudici e i medici forniscono una formazione alle forze dell'ordine in modo che i funzionari sappiano quali misure immediate devono essere adottate per preservare le prove mediche, e quali elementi dovrebbero essere annotati in particolare nei rapporti di cui si servirà la magistratura.

181. Inoltre, il GREVIO prende atto positivamente dell'esistenza del protocollo di intervento per le forze dell'ordine sammarinesi nei casi di violenza di genere,⁶⁰ che riconosce chiaramente la natura strutturale della violenza di genere e sottolinea il ruolo cruciale della polizia come uno dei primi interlocutori delle vittime. Il protocollo mette in guardia gli agenti di polizia dal rischio di vittimizzazione secondaria e prescrive di non mettere mai in discussione i fatti raccontati da una vittima né di incolparla, ma di chiarire che l'unica persona responsabile della violenza è l'autore. Il GREVIO accoglie con favore la traduzione dei principi sanciti dalla Convenzione di Istanbul in tale protocollo.

60. Corpo della Gendarmeria, "Protocollo di intervento per gli agenti sammarinesi nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere" (in italiano), 2015.

182. Le forze dell'ordine di San Marino includono tre diversi corpi: il Corpo Uniformato della

Guardia di Rocca, la Polizia Civile e la Gendarmeria. La Gendarmeria, che è il principale corpo che risponde ai casi di violenza contro le donne, comprende un'unità speciale sulla violenza di genere. Il direttore dell'unità, che è un ufficiale donna, è appositamente addestrato per ascoltare le vittime di violenza di genere, compreso lo stupro. Inoltre, un agente della gendarmeria è stato nominato come persona di collegamento con altri servizi per assicurare il dovuto coordinamento e lo scambio di informazioni nei casi di violenza di basate sul genere. Pur accogliendo con favore l'esistenza di questa unità speciale e la nomina di una persona di collegamento, il mandato preciso e la composizione dell'unità incaricata della violenza di genere rimangono poco chiari al GREVIO.

183. Particolarmente preoccupanti per il GREVIO sono le indicazioni fornite dalle organizzazioni della società civile, secondo le quali in alcuni casi le donne vittime di violenza sono state scoraggiate dalle forze dell'ordine a sporgere denuncia contro il colpevole, nel disprezzo delle linee guida applicabili. Inoltre, il GREVIO nota una percentuale molto bassa di agenti donna all'interno delle forze dell'ordine. È stato infatti informato che ci sono solo 10 agenti donna su 70 nella Polizia Civile e sette su 82 nella Gendarmeria, mentre non ce n'è nessuna nel Corpo Uniformato della Guardia di Rocca. Pur constatando che, secondo le autorità, un agente donna era sempre disponibile per ascoltare una donna vittima di violenza, il GREVIO ricorda che il rispetto dell'obbligo di cui all'Articolo 50 della Convenzione richiede tra l'altro di prevedere un numero adeguato di agenti di polizia donna, anche agli alti livelli di responsabilità.⁶¹

184. Nonostante le misure di cui sopra per garantire risposte da parte di agenti di polizia ben addestrati e di sesso femminile, le statistiche sui procedimenti penali relativi alla violenza contro le donne, pubblicate dall'Authority per le Pari Opportunità, mostrano che dal 2016 a maggio 2020 sono stati registrati solo sei reati di maltrattamento, su un totale di 231 reati di violenza contro le donne. Il GREVIO comprende che questi numeri indicano procedimenti penali in corso, ma non sono disponibili dati sui tassi di condanna relativi a questa specifica disposizione. Tuttavia questo basso numero, che sembra indicare una mancanza di denuncia della violenza domestica, è preoccupante per il GREVIO in termini di efficace attuazione del reato specifico di violenza domestica e del livello di consapevolezza dei professionisti che si occupano delle vittime di tale forma di violenza in merito al quadro giuridico in vigore.

185. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi ad adottare misure per aumentare i livelli di denuncia della violenza domestica, in particolare garantendo un'adeguata accoglienza delle vittime e rafforzando la consapevolezza di tutti i professionisti interessati che si occupano di donne vittime di violenza in merito al quadro giuridico in vigore, così come alle conseguenze della violenza domestica, sia fisica che psicologica. Incoraggia inoltre le autorità a garantire l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni penali pertinenti. Inoltre, il GREVIO incoraggia le autorità sammarinesi ad aumentare il numero di agenti donna nelle forze dell'ordine.

2. Il ruolo delle procure e i tassi di condanna

186. Nel sistema giudiziario sammarinese non sembra esistere una misura specifica che dia priorità ai casi di violenza contro le donne e che garantisca quindi che le indagini e i procedimenti giudiziari relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione siano svolti senza indebito ritardo.⁶² La valutazione dell'efficacia della risposta giudiziaria sammarinese alla violenza contro le donne si scontra con un grande ostacolo, ovvero la scarsità dei dati raccolti in questo ambito. Infatti non vi sono dati che indichino la durata media dei processi penali né statistiche sui casi di archiviazione, sui tassi di condanna o sui tipi di sentenze per tipo di violenza. Tuttavia, il GREVIO è particolarmente preoccupato per il fatto che, dai dati raccolti dall'Authority per le Pari Opportunità, emerge che tra il 2016 e maggio 2020 ci sono state solo due condanne per casi di violenza contro le donne, indipendentemente dalla forma di violenza.

61. Rapporto esplicativo alla Convenzione di Istanbul, paragrafo 258.

62. Si veda anche il Questionario di Valutazione della Commissione Europea per l'Efficacia della Giustizia (CEPEJ) su San Marino, 2012, pagina 21.

187. Inoltre, le preoccupazioni della società civile e dei professionisti legali sulla lunghezza delle indagini sono state condivise con il GREVIO; spesso ciò porta alla prescrizione dei casi senza che sia stata condotta alcuna indagine preliminare. L'articolo 54 del Codice Penale sammarinese

prevede diversi termini di prescrizione a seconda della pena applicabile, che varia da 2 a 20 anni. Un caso può cadere in prescrizione anche se l'azione penale è stata avviata. Nonostante l'indisponibilità di dati chiari, i professionisti legali hanno richiamato l'attenzione del GREVIO sul fatto che un numero stimato di 545 casi è caduto in prescrizione nel 2017, molti dei quali erano casi di violenza domestica. Oltre a non riuscire ad assicurare la giustizia nei casi pendenti, è stato indicato che la lunghezza dei procedimenti scoraggia le vittime dal presentare denuncia, ostacolando così l'accesso delle donne alla giustizia.

188. Il GREVIO sollecita le autorità sammarinesi ad adottare le misure necessarie per garantire che tutti gli atti di violenza contro le donne contemplati dalla Convenzione di Istanbul siano perseguiti e sanzionati rapidamente, anche attraverso:

- a. **il rafforzamento della capacità del sistema giudiziario penale di ridurre il numero di casi caduti in prescrizione;**
- b. **la conduzione di uno studio per valutare l'impatto dei termini di prescrizione applicabili ai reati di violenza contro le donne e l'adozione di misure per garantire che non costituiscano un ostacolo indebito all'accesso delle vittime alla giustizia;**
- c. **la raccolta di statistiche amministrative e giudiziarie per permettere una valutazione e un'analisi adeguata della risposta giudiziaria alla violenza contro le donne, compresi i tassi di condanna, al fine di identificare e affrontare qualsiasi fattore che riduca l'accesso delle vittime alla giustizia.**

B. Valutazione e gestione dei rischi (Articolo 51)

189. La sicurezza delle vittime deve essere al centro di tutti gli interventi per tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione di Istanbul. Pertanto, l'Articolo 51 stabilisce l'obbligo di garantire che tutte le autorità competenti, non sono le forze dell'ordine, valutino ed elaborino in maniera efficace e secondo un approccio caso per caso un piano per gestire i rischi legati alla sicurezza corsi dalle vittime, secondo procedure standardizzate e collaborando l'una con l'altra.

190. Il "Protocollo di intervento per gli agenti di polizia sammarinesi nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere" prevede uno strumento standardizzato di valutazione del rischio.⁶³ Si tratta di un modulo di valutazione con domande sul tipo e la storia della violenza, la condotta violenta verso i minori, le minacce di morte contro la vittima e/o i suoi figli, così come la paura della vittima che l'autore della violenza ferisca gravemente o uccida i suoi figli, e la sua intenzione di lasciarlo. Il protocollo include anche domande su circostanze specifiche riguardanti l'autore di violenza, come il possesso di armi da fuoco e altre armi, l'uso di sostanze, i precedenti penali e l'intenzione di suicidio.

191. Quando si stabilisce che la vittima ha subito lesioni significative, le forze di polizia devono arrestare immediatamente l'autore della violenza se uno dei tre elementi seguenti giustifica l'arresto: rischi di fuga, manomissione delle prove o reiterazione del reato.⁶⁴ Sulla base di queste motivazioni, il giudice può convalidare la custodia cautelare.

192. L'Istituto per la Sicurezza Sociale utilizza anche un modulo standardizzato di valutazione del rischio, che gli assistenti sociali appositamente formati in materia compilano con le informazioni richieste. Il modulo raccoglie informazioni sulla violenza perpetrata, le caratteristiche dell'autore, le ragioni per cui la vittima è particolarmente vulnerabile e circostanze aggravanti come il possesso di armi da fuoco, la violenza perpetrata sui minori o una procedura di separazione in corso.

63. Appendice 6 del Protocollo di intervento per gli agenti sammarinesi nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere: "Scheda di valutazione del rischio – Elementi e fattori oggettivi volti a valutare il rischio di pericolo e di reiterazione da parte del presunto colpevole" (in italiano).

64. Corpo della Gendarmeria, "Protocollo di intervento per gli agenti sammarinesi nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere" (in italiano), 2015, pagina 7.

193. Pur lodando le autorità per aver messo in atto strumenti per la valutazione dei rischi, il GREVIO nota che vi sono scarse informazioni e nessun dato che illustri come le valutazioni dei rischi siano messe in pratica ai fini dell'attuazione e della gestione dei piani di sicurezza destinati a proteggere la vittima e i propri figli. Inoltre, non è chiaro se vengano eseguite le valutazioni successive, che sono necessarie per monitorare i rischi nel tempo. Inoltre, il GREVIO non ha trovato alcuna prova che i processi valutazione e gestione del rischio siano parte integrante di un approccio alla violenza tra le varie agenzie, in particolare che le valutazioni del rischio effettuate da diverse autorità siano coordinate nel quadro di un efficace meccanismo di coordinamento tra le agenzie.⁶⁵

194. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a garantire che le valutazioni dei rischi siano effettuate in modo coordinato tra tutte le istituzioni interessate e producano misure di protezione efficaci e/o piani di sicurezza che proteggano le vittime e i loro figli dal rischio di ulteriori violenze. Le autorità dovrebbero inoltre garantire che vengano effettuate valutazioni successive per considerare qualsiasi cambiamento nel livello di rischio.

C. Misure urgenti di allontanamento (Articolo 52) e ordinanze di ingiunzione o di protezione (Articolo 53)

195. A San Marino, la Legge 97/2008 prevede due diversi tipi di misure di protezione: ordinanze emesse come misure cautelari speciali in procedimenti penali da un giudice inquirente (Articolo 22) e ordinanze di protezione emesse dai giudici come misure di protezione civile (Articoli 26-30).

196. Il primo tipo di ordinanza si applica nei procedimenti penali per reati contro la sicurezza personale, la libertà personale o i maltrattamenti familiari. Quando si tratta di questi reati, il giudice inquirente può, su richiesta della vittima, ordinare all'imputato di tenersi lontano dalla casa familiare e, se necessario, stabilire regole di visita. Nei casi in cui la sicurezza della vittima o dei suoi parenti stretti, è considerata a rischio, il giudice può, su richiesta della vittima, anche ordinare all'imputato di tenersi lontano dai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. Il giudice può adottare queste misure, comprese le misure cautelari, dopo aver raccolto informazioni pertinenti e aver ascoltato l'imputato, tranne nei casi urgenti.

197. Tali tipi di misure, a maggior ragione se adottate in casi urgenti, sembrano essere il più vicino alle misure urgenti di allontanamento previsti dall'Articolo 52 della Convenzione di Istanbul. Tuttavia, il GREVIO nota che un giudice può impiegare fino a 48 ore per emettere una tale ordinanza. Durante questo periodo, la polizia può invitare l'autore della violenza a lasciare la casa o la vittima può trovare protezione presso una casa rifugio o presso l'ospedale. Il GREVIO ricorda che lo scopo dell'Articolo 52 è di permettere alle vittime di rimanere nella loro casa e di obbligare gli autori di violenza a lasciare la casa familiare, il che è alla base della necessità di emettere senza indugio un'ordinanza urgente di allontanamento per garantire la sicurezza delle vittime. Inoltre, il GREVIO richiama l'attenzione sul fatto che, come misura di tutela, le ordinanze urgenti di allontanamento non devono dipendere dalla volontà della vittima ma devono essere immediatamente emesse d'ufficio come parte dell'obbligo dello Stato di prevenire qualsiasi atto di violenza contemplato dalla Convenzione di Istanbul che sia perpetrato da soggetti non statali (Articolo 5, paragrafo 2).⁶⁶

65. Si veda il Capitolo IV, Protezione e supporto. Obblighi generali (Articolo 18).

66. Si veda il rapporto del GREVIO sulla Danimarca, paragrafo 207.

198. Il secondo tipo di misure di tutela, le misure di tutela civile, possono essere adottate quando il comportamento del coniuge o del convivente lede gravemente l'integrità fisica o psicologica o la libertà dell'altro partner, ma non costituisce un reato perseguito d'ufficio o non è stato oggetto di denuncia penale. In questi casi, su richiesta della vittima, il giudice può ordinare all'autore della violenza di essere allontanato dalla casa familiare, di non frequentare i luoghi abitualmente frequentati dalla vittima e di non avvicinarsi alle strutture educative frequentate dai figli della coppia. L'ordinanza di protezione non può durare più di sei mesi ma può essere estesa su richiesta di una parte se vi sono seri motivi per farlo. In casi urgenti, il giudice può emanare immediatamente l'ordinanza di protezione fissando l'udienza per le parti entro 15 giorni. All'udienza, il giudice convalida, modifica o abroga l'ordinanza di protezione.

199. L'esecuzione delle ordinanze di protezione si basa sull'intervento delle forze dell'ordine, anche per l'allontanamento forzato di una persona che non rispetta spontaneamente un'ordinanza di allontanamento. Le violazioni delle ordinanze di protezione comportano sanzioni penali. Secondo le autorità, in totale cinque ordinanze di allontanamento erano in vigore (due dal 2015, due dal 2016 e 1 dal 2019) al momento della finalizzazione del rapporto di San Marino al GREVIO sull'attuazione della Convenzione.

200. Il GREVIO nota con preoccupazione che le diverse misure di tutela contenute nella Legge 97/2008 si applicano solo alla violenza commessa dal partner. Nonostante il principio sancito dall'Articolo 3 della Legge 57/2016, secondo cui le misure di tutela e assistenza alle vittime devono essere intese come applicabili a tutte le vittime di tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, il GREVIO teme che questo principio non sia sistematicamente applicato nella pratica giudiziaria relativa alle ordinanze di protezione e che ulteriori modifiche legislative e/o politiche possano essere necessarie a tal fine.

201. Il GREVIO non è a conoscenza della percentuale di casi in cui tali misure sono concesse, e neppure del tempo medio per la loro attuazione. Tuttavia, i professionisti legali hanno condiviso la loro preoccupazione per il fatto che queste misure sono raramente richieste dalle vittime a causa della difficoltà di ottenerle. Pare che i diversi procedimenti, penali e civili, tutti dipendenti dalla richiesta della vittima e non coordinati tra i giudici civili e penali, rappresentino un considerevole carico amministrativo per le vittime e per i professionisti legali che le assistono.

202. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a rivedere il loro sistema di ordinanze di allontanamento e di protezione al fine di:

- a. garantire che le vittime di violenza domestica abbiano accesso, in situazioni di pericolo immediato, a ordinanze urgenti di allontanamento che soddisfino i requisiti dell'Articolo 52 della Convenzione di Istanbul;
- b. assicurare che le ordinanze restrittive e/o di protezione siano disponibili in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul, come lo stalking, le molestie sessuali e le forme digitali di violenza contro le donne, e senza indebiti oneri amministrativi per la vittima;
- c. valutare l'uso delle misure di protezione al fine di identificare e superare eventuali ostacoli nell'attuazione delle Leggi 97/2008 e 57/2016;
- d. sviluppare un sistema globale di raccolta dati sull'emissione di ordinanze urgenti di allontanamento e di protezione, compreso il numero di ordinanze richieste ed emesse, il numero di violazioni di queste ordinanze e le sanzioni imposte in seguito a tali violazioni.

D. Procedimenti d'ufficio ed ex parte (Articolo 55)

203. L'Articolo 55, paragrafo 1 della Convenzione di Istanbul prevede per le Parti l'obbligo di accertarsi che le indagini per varie categorie di reati non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia.

204. Il GREVIO accoglie con favore gli emendamenti legislativi che modificano le norme sui procedimenti d'ufficio ed *ex parte* (Articolo 17 della Legge 57/2016) al fine di conformarsi alla Convenzione di Istanbul. Tuttavia, il GREVIO nota che, benché San Marino non abbia formulato una riserva all'Articolo 55 della Convenzione di Istanbul in relazione alla violenza fisica per quanto riguarda i reati minori, le lesioni fisiche minori - definite come lesioni che comportano meno di 10 giorni di prognosi - non sono perseguite d'ufficio a San Marino. Sembra che questa soglia lasci da parte molti casi di violenza, in particolare la violenza domestica, e comporti un onere significativo per le vittime nel momento in cui devono presentare denuncia. A questo proposito, il GREVIO è preoccupato per le intimidazioni o le pressioni che possono essere esercitate sulle vittime, da parte degli autori della violenza, dei parenti, della comunità in generale o delle figure di autorità, affinché ritirino la loro denuncia, il che si traduce in una mancanza di condanne.

205. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a rivedere la loro legislazione in materia di procedimenti d'ufficio per renderla conforme all'Articolo 55, paragrafo 1 della Convenzione di Istanbul.

E. Misure di protezione (Articolo 56)

206. Il GREVIO prende atto con favore delle misure adottate a San Marino per conformarsi all'obbligo, ai sensi dell'Articolo 56 della Convenzione di Istanbul, di mettere in atto meccanismi di protezione delle vittime durante i procedimenti giudiziari. A questo proposito, l'Articolo 23 della Legge 97/2008 richiede di fornire alle vittime un supporto psicologico, ogni volta che la vittima viene esaminata come testimone o durante il suo confronto con l'imputato o altri testimoni. Questa disposizione inoltre prevede che qualsiasi esperto nominato dal tribunale e incaricato di condurre un esame giudiziario o medico-legale in questi procedimenti penali sia preferibilmente dello stesso sesso della vittima. Inoltre, stabilisce il principio secondo cui la vittima non deve essere obbligata a ripetere la sua testimonianza e che a questo scopo devono essere adottate misure adeguate, quali la videoregistrazione. Inoltre, l'Articolo 24 della Legge 97/2008 prevede che il procedimento penale si svolga a porte chiuse se la vittima è un minore o su richiesta della vittima.

F. Gratuito patrocinio (Articolo 57)

207. L'assistenza legale è regolamentata dall'Articolo 17 della Legge 97/2008. Il gratuito patrocinio si applica ampiamente ai procedimenti civili, penali o amministrativi e ne può beneficiare qualsiasi vittima di violenza che sia cittadina di San Marino e che non possa sostenere i costi dell'assistenza legale. L'Associazione degli Avvocati ha il compito di redigere una lista di professionisti legali registrati disponibili a fornire la loro assistenza alle vittime. La lista viene poi messa a disposizione dei servizi sociali, delle forze dell'ordine, del tribunale e dell'Authority per le Pari Opportunità. L'assistenza legale fornita è gratuita per le vittime.

VII. Migrazione e asilo

208. Nel settore della migrazione e dell'asilo, il principale requisito della Convenzione di Istanbul è garantire che le leggi sullo status di residente e le procedure di asilo non ignorino le situazioni di donne che vivono relazioni di abuso o vittime di violenza sessuale e sfruttamento e di altre forme di violenza basata sul genere. Le leggi sullo status di residente devono prevedere per le donne che si trovano in specifiche circostanze la possibilità di ottenere titoli autonomi di soggiorno (Articolo 59). D'altro canto, le procedure di asilo devono essere sensibili alle specificità di genere e consentire alle donne di raccontare interamente le proprie storie, e i motivi di persecuzione devono essere interpretati tenendo in considerazione gli aspetti legati al genere. Ciò è possibile solo se, a loro volta, le procedure di accoglienza e i servizi di supporto per i richiedenti asilo sono sensibili alle necessità delle donne vittime di violenza o a rischio di violenza (Articolo 60).

A. Status di residente (Articolo 59)

209. Nessuna disposizione della legislazione sammarinese affronta la situazione particolare delle donne protette dall'Articolo 59, paragrafo 1 della Convenzione di Istanbul, vale a dire le vittime il cui status di residente dipende da quello del coniuge e che si trovano in circostanze particolarmente difficili a causa dello scioglimento del loro matrimonio con l'autore della violenza. Le autorità hanno informato il GREVIO che in tali situazioni si applicano le disposizioni di legge generali e, nei casi in cui lo status di residente sia stato concesso al coniuge di un residente sammarinese in virtù del matrimonio, esso viene immediatamente revocato in caso di separazione legale o di separazione di fatto se al matrimonio non è seguita una convivenza effettiva per almeno cinque anni, a meno che la coppia sposata non abbia avuto figli (Art. 17 della Legge 118/2010).

210. Le vittime di violenza il cui status di residente dipende da quello dell'autore di violenza potrebbero, per paura di perdere questo status, essere spinte a sopportare relazioni segnate da abusi e violenze piuttosto che mettere fine al loro matrimonio o alla relazione con il partner violento. L'Articolo 59 della Convenzione di Istanbul mira a proteggere tali vittime richiedendo alle Parti di adottare misure volte a garantire che le donne migranti vittime di violenza e il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, ottengano, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. A questo proposito, il GREVIO è preoccupato per l'assenza di tale possibilità nel diritto sammarinese e nota che non sono stati adottati emendamenti alla legislazione per renderla conforme al Capitolo VII della Convenzione di Istanbul.⁶⁷

211. Il GREVIO prende nota del fatto che le vittime di violenza possono ottenere un permesso di soggiorno straordinario sulla base dell'Articolo 14 della Legge sull'ingresso e la permanenza degli stranieri, modificata nel 2015.⁶⁸ Ciò si applica alle vittime di tratta e alle vittime di violenza, ai sensi degli strumenti internazionali sui diritti umani ratificati da San Marino. Sulla base del parere favorevole dell'Authority per le Pari Opportunità, i permessi sono concessi per periodi rinnovabili di un anno, per motivi umanitari di protezione sociale, tenuto conto della situazione personale delle vittime, e/o ai fini della loro cooperazione nelle indagini o nel procedimento penale. I dati condivisi dalle autorità indicano che solo una richiesta per questo tipo di permesso è stata presentata negli ultimi tre anni ed è stata concessa nel 2017.

212. Per quanto riguarda i requisiti dell'Articolo 59, paragrafo 4 della Convenzione di Istanbul, ossia l'obbligo di garantire che le vittime di matrimonio forzato portate in un altro paese ai fini del matrimonio che, di conseguenza, hanno perso il loro status di residente nel paese in cui risiedono abitualmente, possano riottenere tale status, il GREVIO prende atto con favore che tale obbligo è stato recepito nel diritto interno con l'emanazione dell'Articolo 18 della Legge 57/2016.

67. Authority per le Pari Opportunità, Rapporto Annuale 2018, pagina 3.

68. La legge è stata modificata in seguito alla raccomandazione del GRETA nel suo primo Rapporto di valutazione sull'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Lotta contro la Tratta degli Esseri Umani.

213. Il GREVIO sollecita le autorità sammarinesi ad adottare le misure necessarie, anche legislative, per soddisfare i requisiti dell'Articolo 59 della Convenzione di Istanbul, in particolare per quanto riguarda lo status di residente delle vittime di violenza contro le donne il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner.

B. Richieste di asilo basate sul genere (Articolo 60)

214. San Marino non è parte alla Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati o al relativo Protocollo del 1967. Il GREVIO è stato informato che non esiste una procedura specifica per richieste di asilo a San Marino. Il Governo di San Marino può accordare protezione alle persone a rischio di persecuzione basata, tra l'altro, sulla razza, sulla religione, sull'appartenenza a un gruppo sociale o su opinioni politiche. Le richieste di tale forma di protezione sono state rare.⁶⁹ Non è noto al GREVIO se siano mai state identificate donne vittime di violenza di genere tra le persone in cerca di protezione internazionale a San Marino.

215. Nella misura in cui il regime di protezione a San Marino non equivale a un diritto d'asilo, il GREVIO ritiene di non dover esaminare l'attuazione a San Marino delle disposizioni dell'Articolo 60 della Convenzione di Istanbul. Tuttavia, richiama l'attenzione delle autorità sui requisiti di questo Articolo, in particolare in termini di interpretazione basata sul genere dei vari motivi di persecuzione che possono essere invocati dai richiedenti asilo e in termini di procedure di accoglienza e servizi di supporto basati sul genere.

69. GRETA, *Rapporto sull'attuazione da parte di San Marino della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Lotta contro la Tratta degli Esseri Umani*, secondo ciclo di valutazioni, 2019, paragrafo 59.

Considerazioni conclusive

216. Il GREVIO accoglie con favore l'impegno politico delle autorità sammarinesi di allineare la legislazione del paese alla Convenzione di Istanbul e di adottare misure che permettano la sua attuazione. Questo impegno ha portato alla promulgazione di due leggi e diversi decreti volti ad affrontare la violenza contro le donne, che hanno introdotto misure di assistenza e protezione per le vittime, nonché diversi emendamenti al Codice Penale. Il GREVIO accoglie con favore anche l'accento posto dalle autorità sulla sensibilizzazione nelle scuole e i confronti della violenza contro le donne. Sulla base di un curriculum educativo introdotto di recente, nelle scuole vengono regolarmente svolti diversi laboratori e viene adottato un approccio intracurriculare sulla parità di genere. Di recente sono state anche attuate misure per migliorare la formazione dei professionisti che si occupano delle vittime di violenza, con un'enfasi particolare sugli agenti delle forze dell'ordine e sugli operatori sociali e sanitari, la cui formazione in materia di violenza sessuale ha portato ad alti livelli di consapevolezza dei diritti e delle necessità da parte delle donne e delle ragazze che hanno subito violenza sessuale e/o stupro. Il GREVIO nota con apprezzamento l'accoglienza favorevole della Convenzione di Istanbul a San Marino e il riconoscimento, da parte delle autorità, dell'importanza della Convenzione e delle sue norme per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica.

217. Il riesame da parte del GREVIO delle leggi esistenti e delle misure volte a prevenire e combattere la violenza contro le donne ha rivelato, tuttavia, la necessità di migliorare l'attuazione del quadro legislativo e di rafforzare l'approccio intraistituzionale alla violenza contro le donne, sviluppando un piano d'azione globale e a lungo termine che dia la giusta importanza a tutte le forme di violenza. Al fine di attuare, coordinare e monitorare efficacemente le politiche e le misure in materia di violenza contro le donne, il GREVIO ha segnalato l'urgente necessità di rafforzare gli sforzi di coordinamento tra tutte le agenzie interessate, anche in stretta consultazione con le pertinenti organizzazioni della società civile, di aumentare le risorse umane e finanziarie destinate alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e di migliorare la raccolta dei dati. Nella loro forma attuale, i dati non permettono sufficientemente di apprendere come i servizi sanitari e sociali, le forze dell'ordine e il sistema giudiziario assistano le donne vittime di violenza.

218. Inoltre, benché il GREVIO apprezzi gli sforzi dell'Istituto Sammarinese per la Sicurezza Sociale volti a fornire diversi servizi di sostegno alle vittime di violenza da parte di professionisti formati, la valutazione ha mostrato la necessità di rafforzare l'accesso delle vittime ai servizi che facilitano il loro recupero dalla violenza, nonché di rafforzare i servizi di sostegno specializzati, comprese le case rifugio. Inoltre, la mancanza di un efficace meccanismo di cooperazione tra tutte le agenzie, le autorità e le ONG pertinenti si traduce in difficoltà di coordinamento, nei processi di valutazione del rischio e nel riconoscimento degli episodi di violenza contro le donne quando si adottano decisioni che regolano le questioni di custodia e di visita. Infine, il GREVIO sottolinea la necessità di adottare le misure necessarie per rafforzare l'accesso delle donne vittime alla giustizia, anche garantendo che tutti gli atti di violenza contro le donne contemplati dalla Convenzione di Istanbul vengano rapidamente perseguiti e sanzionati.

219. Con il presente Rapporto, il GREVIO desidera sostenere le autorità sammarinesi in questo sforzo e le invita a tenerlo regolarmente informato sugli sviluppi dell'attuazione della Convenzione di Istanbul. Il GREVIO si augura di continuare la sua fruttuosa collaborazione con le autorità sammarinesi.

220. Al fine di facilitare l'attuazione dei suoi suggerimenti e delle sue proposte, il GREVIO chiede alle autorità nazionali di tradurre il presente Rapporto nella o nelle lingue nazionali ufficiali e di assicurarne un'ampia diffusione, non solo alle istituzioni statali competenti a tutti i livelli (nazionali, regionali e locali), in particolare al Governo, ai ministeri e alla magistratura, ma anche alle ONG e alle altre organizzazioni della società civile che operano nel campo della violenza contro le donne.

Appendice I

Elenco di proposte e suggerimenti del GREVIO

I. Finalità, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali

B. Campo di applicazione della Convenzione e Definizioni (Articoli 2 e 3)

1. Il GREVIO incoraggia le autorità sammarinesi a garantire che la legislazione, le politiche e i programmi volti a prevenire e combattere la violenza contro le donne affrontino tutte le forme di violenza contro le donne che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul, in particolare la violenza sessuale e le molestie sessuali. (Paragrafo 8)

C. Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione (Articolo 4)

1. Uguaglianza di genere e non discriminazione

2. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi ad adottare ulteriori misure per garantire la realizzazione pratica del principio di uguaglianza tra donne e uomini e rafforzare la raccolta di dati in questo campo al fine di valutare meglio le disparità di genere e definire di conseguenza politiche e programmi pertinenti. (Paragrafo 11)

2. Discriminazione intersezionale

3. Il GREVIO esorta le autorità sammarinesi a:

- a. adottare misure per garantire che le disposizioni della Convenzione di Istanbul siano attuate senza discriminazioni per nessuno dei motivi elencati all'Articolo 4, paragrafo 3;
- b. adottare misure per garantire che le donne esposte a discriminazioni multiple, comprese le donne con disabilità, le donne LGBTI e le donne migranti, ricevano informazioni adeguate sui loro diritti e sul diritto di accedere a servizi di protezione e sostegno, in conformità con le disposizioni della Convenzione di Istanbul;
- c. promuovere la ricerca e assicurare la raccolta di dati sulla violenza di genere che colpisce gruppi di donne esposte a discriminazioni multiple, in modo da valutare la prevalenza delle varie forme di violenza e l'accesso di tali gruppi ai servizi di sostegno, alle misure di protezione e alla giustizia;
- d. integrare le prospettive e i bisogni di tali gruppi nella progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione di politiche globali e coordinate per prevenire e combattere la violenza contro le donne. (Paragrafo 16)

II. Politiche integrate e raccolta dei dati

A. Politiche globali e coordinate (Articolo 7)

4. Il GREVIO sollecita le autorità sammarinesi a rafforzare il loro approccio interistituzionale alla violenza contro le donne sviluppando un piano d'azione/strategia a lungo termine e globale che attribuisca la dovuta importanza a tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione di Istanbul e che si basi sul coinvolgimento di tutti gli attori interessati, comprese le organizzazioni della società civile. (Paragrafo 23)

B. Risorse finanziarie (Articolo 8)

5. Il GREVIO esorta le autorità sammarinesi a:

- a. aumentare le risorse umane e finanziarie destinate alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne, tra cui, in particolare, per l'Authority per le Pari Opportunità e la professionalizzazione del suo lavoro;
- b. adottare misure, in particolare attraverso la pianificazione di finanziamenti appositamente stanziati, che permettano di identificare più efficacemente le somme spese per affrontare la violenza da parte di tutte le istituzioni interessate;
- c. garantire un finanziamento adeguato attraverso opportunità di finanziamento adeguate e sostenibili per le organizzazioni della società civile impegnate nel contrasto della violenza contro le donne. (Paragrafo 28)

C. Organizzazioni non governative e società civile (Articolo 9)

6. Il GREVIO esorta le autorità sammarinesi a:

- a. adottare misure per sostenere e riconoscere le organizzazioni della società civile impegnate nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne, riconoscendo il valore e l'esperienza che apportano;
- b. istituire meccanismi di cooperazione per consultare e cooperare con le organizzazioni della società civile ai fini della progettazione, del monitoraggio, della valutazione e dell'attuazione di misure e politiche per prevenire e combattere la violenza contro le donne. (Paragrafo 32)

D. Organismo di coordinamento (Articolo 10)

7. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi ad adottare misure per migliorare il coordinamento, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche e delle misure in materia di violenza contro le donne, in particolare:

- a. rafforzando la complementarità e l'efficacia delle iniziative attuate dalla Commissione e dall'Authority per le Pari Opportunità designate a fungere da organismi di coordinamento, istituzionalizzandole pienamente e dotandole come organi separati dei necessari poteri, competenze e risorse finanziarie e umane adeguate, al fine di garantire, da un lato, il coordinamento e l'attuazione delle politiche e delle misure per prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro le donne sulla base di una strategia olistica e, dall'altro, il loro monitoraggio e valutazione indipendenti.
- b. garantendo che le funzioni degli organismi di coordinamento siano esercitate in stretta consultazione con le ONG interessate e la società civile e che dispongano di dati adeguati e appropriati. (Paragrafo 40)

E. Raccolta dei dati e ricerca (Articolo 11)

1. Raccolta di dati amministrativi

8. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a:

- a. istituire un sistema comune di raccolta dati per tutti i livelli della magistratura e delle forze dell'ordine basato su un insieme comune di categorie di dati che includa tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione di Istanbul e che sia suddiviso per sesso, età della vittima e dell'autore di violenza, tipo di violenza e relazione dell'autore con la vittima, al fine di consentire la tracciabilità dei casi a tutti i livelli del sistema di giustizia penale;
- b. raccogliere dati giudiziari sui tassi di incriminazioni e condanne per tipo di violenza e tipo/gravità/durata delle sentenze emesse;
- c. raccogliere dati sull'emissione di ordinanze di protezione, compreso il numero di ordinanze di protezione richieste ed emesse, il numero di violazioni di queste ordinanze e le sanzioni imposte a seguito di tali violazioni;
- d. garantire che i servizi di assistenza sanitaria e sociale raccolgano dati su tutte le forme di violenza contro le donne suddivisi per sesso, età sia delle vittime che degli autori di violenza e la relazione di questi ultimi con le vittime. (Paragrafo 46)

2. Indagini basate sulla popolazione

9. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a condurre indagini regolari sulle vittime per valutare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza contro le donne che rientra nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul. (Paragrafo 48)

3. Ricerca

10. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a promuovere attività di ricerca, anche attraverso iniziative di ricerca transfrontaliere o internazionali, sulla situazione delle donne vittime di tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione di Istanbul, unitamente alle esperienze specifiche delle donne esposte o a rischio di discriminazione intersezionale, quali le donne con disabilità, le donne LBTI e le donne migranti. (Paragrafo 51)

III. Prevenzione

A. Obblighi generali (Articolo 12)

11. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi ad adottare misure proattive e sostenute per promuovere il cambiamento dei modelli di comportamento sociali e culturali sessisti che si basano sulla nozione di inferiorità delle donne e che di conseguenza contribuiscono a perpetuare la violenza contro le donne. (Paragrafo 55)

B. Sensibilizzazione (Articolo 13)

12. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a proseguire e ad ampliare i loro sforzi di sensibilizzazione, promuovendo o conducendo campagne regolari durante tutto l'anno in relazione a tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione di Istanbul, anche attraverso mezzi di comunicazione accessibili a tutti e con la collaborazione delle organizzazioni della società civile. Il GREVIO incoraggia inoltre fortemente le autorità sammarinesi a promuovere programmi e attività per l'emancipazione delle donne e delle ragazze, anche le donne e le ragazze a rischio di discriminazione multipla. (Paragrafo 59)

C. Educazione (Articolo 14)

13. Il GREVIO incoraggia le autorità sammarinesi a proseguire i loro sforzi volti a fornire un'istruzione sulle materie contemplate dall'Articolo 14 della Convenzione di Istanbul. Il GREVIO incoraggia inoltre le autorità a offrire una formazione appropriata agli insegnanti, al fine di dotarli delle competenze necessarie per affrontare adeguatamente questi argomenti. (Paragrafo 64)

D. Formazione delle figure professionali (Articolo 15)

14. Il GREVIO incoraggia le autorità sammarinesi a proseguire i loro sforzi per fornire una formazione adeguata ai professionisti interessati in relazione a tutte le forme di violenza contro le donne contemplate dalla Convenzione di Istanbul, in particolare la magistratura, anche garantendo una formazione continua armonizzata e sistematica basata su protocolli e linee guida chiari per le diverse categorie professionali coinvolte. (Paragrafo 73)

E. Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento (Articolo 16)

15. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a sostenere programmi di intervento e di trattamento preventivo per gli autori di violenze sessuali e domestiche, anche:

- a. monitorando l'applicazione dell'Articolo 25 della Legge 97/2008 che stabilisce che gli autori di violenza sessuale domestica siano messi in libertà vigilata a condizione che accettino di partecipare a programmi di riabilitazione;

- b. incoraggiando o richiedendo agli autori di violenza di frequentare programmi che promuovano un comportamento responsabile al fine di prevenire il verificarsi e/o il ripetersi di atti di violenza psicologica, fisica, sessuale o economica, anche nell'ambiente domestico;
- c. fornendo sostegno finanziario e/o materiale ai programmi esistenti di intervento e trattamento preventivo;
- d. garantendo che i programmi di intervento e di trattamento preventivo siano attuati in stretto coordinamento con i servizi di supporto specializzati per le vittime e con la magistratura, e siano parte integrante di una risposta coordinata tra più agenzie alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;
- e. assicurando che la valutazione dei programmi di intervento e trattamento si basi sulle migliori pratiche riconosciute per valutare il successo dei programmi e il loro impatto sui casi di recidiva. (Paragrafo 78)

F. Partecipazione del settore privato e dei mass media (Articolo 17)

16. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi ad adottare ulteriori misure per garantire la piena attuazione dell'Articolo 3 della Legge 97/2008 sul ruolo dei media nella prevenzione della violenza contro le donne e l'uso del meccanismo di denuncia ivi previsto. Le autorità dovrebbero incoraggiare ulteriormente il settore dei media a sviluppare standard specifici di autoregolamentazione sulla rappresentazione non stereotipata delle donne e su come segnalare i casi di violenza tenendo conto del genere. (Paragrafo 82)

17. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a cercare il coinvolgimento dei datori di lavoro nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne, anche attraverso la cooperazione con i sindacati. A tal fine, i datori di lavoro dovrebbero essere incoraggiati a partecipare all'attuazione di politiche, quali le campagne di sensibilizzazione, e a promuovere un ambiente di lavoro in cui la violenza contro le donne, comprese le molestie sessuali, siano condannate apertamente e affrontate adeguatamente. (Paragrafo 85)

IV. Protezione e sostegno

A. Obblighi generali (Articolo 18)

18. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a intensificare gli sforzi per garantire una risposta istituzionalizzata e coordinata da parte delle varie agenzie a tutte le forme di violenza contro le donne, che coinvolga tutte le agenzie statali pertinenti, tra cui la magistratura e le forze di polizia, nonché le organizzazioni della società civile. (Paragrafo 91)

B. Informazione (Articolo 19)

19. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a garantire una più ampia diffusione delle informazioni sui servizi di sostegno e sulle misure legali disponibili per le vittime di tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione di Istanbul. Ciò dovrebbe includere misure quali la diffusione di manifesti e volantini, nonché l'intensificazione degli sforzi per garantire che i professionisti di tutte le istituzioni pertinenti abbiano familiarità con le misure legali disponibili e informino le vittime di conseguenza. (Paragrafo 94)

C. Servizi di supporto generali (Articolo 20)

20. Pur prendendo atto con soddisfazione degli sforzi compiuti per fornire diversi servizi di sostegno all'interno della struttura dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a:

- a. garantire che le vittime di violenza abbiano accesso, anche nelle prime fasi dell'esperienza della violenza, a servizi che facilitino il loro recupero dalla violenza, compresa l'assistenza finanziaria, l'alloggio, l'istruzione, la formazione e l'assistenza nella ricerca di un lavoro;

- b. fornire ai servizi sociali generali risorse finanziarie e umane adeguate per permettere loro di assistere efficacemente le donne vittime di violenza. (Paragrafo 100)

D. Servizi di supporto specializzati (Articolo 22)

21. Il GREVIO incoraggia le autorità sammarinesi a istituire o organizzare servizi di sostegno specializzati in conformità con l'Articolo 22 della Convenzione di Istanbul, al fine di soddisfare i bisogni delle vittime di tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione di Istanbul, in particolare le molestie sessuali, le mutilazioni genitali femminili e il matrimonio forzato. (Paragrafo 104)

E. Case rifugio (Articolo 23)

22. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a mettere a disposizione un numero sufficiente di case rifugio per ospitare, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, le donne e i loro bambini in situazioni di emergenza. A tal fine, il GREVIO incoraggia le autorità a creare case rifugio sul territorio di San Marino specificamente dedicate alle donne vittime di violenza. (Paragrafo 109)

F. Linee telefoniche di sostegno (Articolo 24)

23. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a garantire che la nuova linea telefonica di assistenza sia gestita da persone formate per fornire sostegno, consulenza in caso di crisi e informazioni in modo confidenziale, su tutte le forme di violenza contro le donne che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul. Il GREVIO incoraggia inoltre le autorità a promuovere attivamente la linea di assistenza telefonica e l'applicazione per cellulare TECUM per garantire che siano entrambi ampiamente conosciute dal pubblico, così come a raccogliere dati e monitorare l'uso e l'efficacia di entrambi i servizi. (Paragrafo 114)

G. Supporto alle vittime di violenza sessuale (Articolo 25)

24. **Il GREVIO incoraggia le autorità sammarinesi a garantire che tutte le vittime di violenza sessuale abbiano accesso a servizi specializzati che forniscano perizie forensi e cure mediche a breve termine unitamente ad un sostegno psicosociale a lungo termine, e a esaminare, nell'ambito dell'applicazione della Convenzione di Istanbul, l'impatto che la criminalizzazione dell'aborto può avere sull'accesso delle donne a tali servizi specialistici.** (Paragrafo 119)

H. Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza (Articolo 26)

25. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a garantire che i minori testimoni di violenza domestica ricevano consulenza e sostegno, garantendo la loro sicurezza in condizioni che gli consentano di rimanere con il genitore non violento, preferibilmente nella loro casa. (Paragrafo 124)

I. Segnalazione da parte delle figure professionali (Articolo 28)

26. Ricordando il principio di emancipazione delle donne incorporato in tutta la Convenzione di Istanbul, il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a garantire che l'obbligo di segnalazione imposto ai professionisti sia attenuato da informazioni complete e sensibili fornite alla vittima per permetterle di adottare una decisione informata e mantenere la propria autonomia. A tal fine, il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a rivedere l'obbligo per i professionisti di segnalare i casi di violenza contro le donne e i loro bambini, al di fuori delle situazioni in cui vi sono ragionevoli motivi per credere che un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione sia stato commesso e che ci si possa aspettare ulteriori atti gravi. Ciò potrebbe richiedere di subordinare l'obbligo di segnalazione al consenso preventivo della vittima, a meno che la vittima non sia un minore o non sia in grado di proteggersi a causa di disabilità. (Paragrafo 127)

V. Diritto sostanziale

A. Diritto civile

1. Procedimenti e vie di ricorso in materia civile (Articolo 29)

27. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a garantire che le donne vittime di una delle forme di violenza contemplate dalla Convenzione di Istanbul siano informate del loro diritto di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza da parte delle autorità riguardo al loro dovere di adottare le misure di prevenzione o di protezione necessarie, e che ricevano gli strumenti pratici per esercitare tale diritto. Il GREVIO incoraggia le autorità a compilare statistiche pertinenti riguardanti il numero di denunce presentate contro le autorità e il numero di mezzi di ricorso concessi come risultato. (Paragrafo 133)

2. Risarcimenti (Articolo 30)

28. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a garantire che le donne vittime abbiano accesso a sistemi di risarcimento efficaci, compreso a un adeguato risarcimento da parte dello Stato. (Paragrafo 136)

3. Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza (Articolo 31)

29. Il GREVIO sollecita le autorità sammarinesi ad adottare le misure necessarie, compresi gli emendamenti legislativi, per garantire che i giudici abbiano l'obbligo di considerare tutte le questioni relative alla violenza contro le donne allorquando decidono in merito ai diritti di custodia e di visita. A tal fine, le autorità dovrebbero:

- a. considerare la possibilità di modificare la loro legislazione per riconoscere esplicitamente la necessità di tenere conto degli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul allorquando si decide in merito ai diritti di custodia e di visita dei minori;
- b. adottare misure volte a incorporare un processo sistematico di screening dei casi relativi alla determinazione dei diritti di custodia e di visita per decidere se la violenza ha rappresentato un problema nella relazione tra i genitori e se è stata denunciata;
- c. assicurare la cooperazione tra la magistratura e i servizi di sostegno, compresa l'Unità di Tutela dei Minori, per garantire che i casi di violenza siano portati all'attenzione dei giudici che decidono in merito alla custodia, ai diritti di visita e alla potestà dei genitori. (Paragrafo 144)

B. Diritto penale

1. Violenza psicologica (Articolo 33)

30. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità a introdurre un reato specifico di violenza psicologica per criminalizzare efficacemente tutti gli atti che danneggiano gravemente l'integrità psicologica di una persona, come richiesto dall'Articolo 33 della Convenzione di Istanbul. (Paragrafo 149)

2. Atti persecutori (Stalking) (Articolo 34)

31. Il GREVIO incoraggia le autorità sammarinesi a rivedere la soglia richiesta per qualificare un comportamento come stalking, al fine di garantire che una condotta minacciosa che faccia temere alla vittima per la sua incolumità, a prescindere da qualsiasi grave sofferenza e danno morale, sia criminalizzata. (Paragrafo 152)

3. Violenza fisica (Articolo 35)

32. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a indagare, perseguire e punire efficacemente gli atti di violenza da partner nelle relazioni di intimità, utilizzando appieno le disposizioni disponibili nel Codice Penale sammarinese, anche garantendo il perseguimento ai sensi dell'Articolo 235 del Codice Penale. (Paragrafo 156)

4. Violenza sessuale, compreso lo stupro (Articolo 36)

33. Il GREVIO sollecita le autorità sammarinesi a riformare il Codice Penale affinché tutte le disposizioni di legge che contemplano la violenza sessuale si basino sulla nozione di consenso liberamente dato, come richiesto dall'Articolo 36 della Convenzione di Istanbul. Incoraggia inoltre fortemente le autorità ad adottare misure volte ad aumentare i livelli di segnalazione di violenza sessuale. (Paragrafo 163)

6. Mutilazioni genitali femminili (Articolo 38)

34. Il GREVIO incoraggia le autorità sammarinesi a modificare il diritto penale in modo da assicurare che la condotta di indurre una donna o una ragazza a subire uno degli atti elencati nell'Articolo 38a della Convenzione di Istanbul sia criminalizzata. (Paragrafo 166)

8. Molestie sessuali (Articolo 40)

35. Il GREVIO sollecita le autorità sammarinesi ad adottare le misure necessarie a garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato verbale, non verbale o fisico di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, sia soggetto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali. (Paragrafo 171)

10. Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie (Articolo 48)

36. Il GREVIO incoraggia le autorità sammarinesi a introdurre misure che garantiscano l'individuazione sistematica della violenza domestica da parte di tutti i professionisti coinvolti nella mediazione familiare e a sostenere l'applicazione di queste misure attraverso iniziative di formazione. Incoraggia inoltre le autorità a garantire che le donne vittime di violenza alle quali viene offerta la mediazione familiare siano informate dei loro diritti, in particolare per quanto riguarda la natura non obbligatoria della mediazione. (Paragrafo 176)

VI. Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive

A. Obblighi generali, risposta immediata, prevenzione e protezione (Articoli 49 e 50)

1. Denuncia alle forze dell'ordine e indagini

37. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi ad adottare misure per aumentare i livelli di denuncia della violenza domestica, in particolare garantendo un'adeguata accoglienza delle vittime e rafforzando la consapevolezza di tutti i professionisti interessati che si occupano di donne vittime di violenza in merito al quadro giuridico in vigore, così come alle conseguenze della violenza domestica, sia fisica che psicologica. Incoraggia inoltre le autorità a garantire l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni penali pertinenti. Inoltre, il GREVIO incoraggia le autorità sammarinesi ad aumentare il numero di agenti donna nelle forze dell'ordine. (Paragrafo 185)

2. Il ruolo delle procure e i tassi di condanna

38. Il GREVIO sollecita le autorità sammarinesi ad adottare le misure necessarie per garantire che tutti gli atti di violenza contro le donne contemplati dalla Convenzione di Istanbul siano perseguiti e sanzionati rapidamente, anche attraverso:

- a. il rafforzamento della capacità del sistema giudiziario penale di ridurre il numero di casi caduti

-
- in prescrizione;
- b. la conduzione di uno studio per valutare l'impatto dei termini di prescrizione applicabili ai reati di violenza contro le donne e l'adozione di misure per garantire che non costituiscano un ostacolo indebito all'accesso delle vittime alla giustizia;
 - c. la raccolta di statistiche amministrative e giudiziarie per permettere una valutazione e un'analisi adeguata della risposta giudiziaria alla violenza contro le donne, compresi i tassi di condanna, al fine di identificare e affrontare qualsiasi fattore che riduca l'accesso delle vittime alla giustizia. (Paragrafo 188)

B. Valutazione e gestione dei rischi (Articolo 51)

39. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a garantire che le valutazioni dei rischi siano effettuate in modo coordinato tra tutte le istituzioni interessate e producano misure di protezione efficaci e/o piani di sicurezza che proteggano le vittime e i loro figli dal rischio di ulteriori violenze. Le autorità dovrebbero inoltre garantire che vengano effettuate valutazioni successive per considerare qualsiasi cambiamento nel livello di rischio. (Paragrafo 194)

C. Misure urgenti di allontanamento (Articolo 52) e ordinanze di ingiunzione o di protezione (Articolo 53)

40. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a rivedere il loro sistema di ordinanze di allontanamento e di protezione al fine di:

- a. garantire che le vittime di violenza domestica abbiano accesso, in situazioni di pericolo immediato, a ordinanze urgenti di allontanamento che soddisfino i requisiti dell'Articolo 52 della Convenzione di Istanbul;
- b. assicurare che le ordinanze restrittive e/o di protezione siano disponibili in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul, come lo stalking, le molestie sessuali e le forme digitali di violenza contro le donne, e senza indebiti oneri amministrativi per la vittima;
- c. valutare l'uso delle misure di protezione al fine di identificare e superare eventuali ostacoli nell'attuazione delle Leggi 97/2008 e 57/2016;
- d. sviluppare un sistema globale di raccolta dati sull'emissione di ordinanze urgenti di allontanamento e di protezione, compreso il numero di ordinanze richieste ed emesse, il numero di violazioni di queste ordinanze e le sanzioni imposte in seguito a tali violazioni. (Paragrafo 202)

D. Procedimenti d'ufficio ed ex parte (Articolo 55)

41. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a rivedere la loro legislazione in materia di procedimenti d'ufficio per renderla conforme all'Articolo 55, paragrafo 1 della Convenzione di Istanbul. (Paragrafo 205)

VII. Migrazione e asilo

A. Status di residente (Articolo 59)

42. Il GREVIO sollecita le autorità sammarinesi ad adottare le misure necessarie, anche legislative, per soddisfare i requisiti dell'Articolo 59 della Convenzione di Istanbul, in particolare per quanto riguarda lo status di residente delle vittime di violenza contro le donne il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner. (Paragrafo 213)

Appendice II

Elenco delle autorità nazionali, altri enti pubblici, organizzazioni non governative e organizzazioni della società civile con cui il GREVIO ha tenuto consultazioni

Autorità nazionali ed enti pubblici

- Authority per le Pari Opportunità
- Commissione per le Pari Opportunità
- Dipartimento di Stato per gli Affari Esteri
 - o Segreteria di Stato per gli Affari Esteri
 - o Direzione Affari giuridici
- Dipartimento Affari istituzionali e Giustizia
 - o Consiglio Giudiziario
- Dipartimento Istruzione
 - o Segreteria di Stato per l'Istruzione e la cultura
 - o Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di San Marino
 - o Centro di Formazione Professionale
- Tavolo Tecnico e Istituzionale
- Polizia Civile, Gendarmeria e Guardia Uniformata di Rocca
- Segreteria di Stato con delega alla famiglia
- Segreteria di Stato Sanità e Sicurezza Sociale
 - o Autorità Sanitaria
 - o Direzione Salute
 - o Istituto di Sicurezza Sociale

ONG e organizzazioni della società civile

- Ordine degli Psicologi
- Ordine degli Avvocati e Notai
- Arcigay
- Caritas
- Associazione Comunione e Liberazione
- Associazione Emma Rossi
- Associazione Il Confine
- Consulta per l'Informazione della Repubblica di San Marino
- Associazione Papa Giovanni XXIII
- Diocesi cattolica romana di San Marino
- Soroptimist
- Sindacato Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi (CDLS)
- Sindacato Confederazione Sammarinese del Lavoro (CSdL)
- Unione Donne San Marino